

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

del

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 32 capoverso 1 della legge del 16 dicembre 2005¹ sulla protezione degli animali (LPAn),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il trattamento, la detenzione, l'utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (*Cephalopoda*) e decapodi (*Reptantia*).

Art. 2 Definizioni

¹ A seconda dello stato di addomesticamento si distinguono le seguenti categorie animali:

- a. *animali domestici*: gli animali addomesticati delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, escluse le specie esotiche; yak e bufali addomesticati; lama e alpaca; conigli domestici, cani e gatti domestici, piccioni e volatili domestici quali polli, tacchini, faraone, oche e anatre;
- b. *animali selvatici*: gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.

² A seconda del tipo di utilizzo si distinguono le seguenti categorie animali:

- a. *animali da reddito*: animali di specie che sono detenute o destinate a essere detenute per la produzione diretta o indiretta di derrate alimentari o per una prestazione di altro genere;
- b. *animali da compagnia*: gli animali tenuti o destinati a essere tenuti presso l'alloggio domestico per l'interesse che suscitano o per compagnia.
- c. *animali da laboratorio*: gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati in esperimenti.

³ Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

- a. *a titolo professionale*: commercio e detenzione, accudimento e allevamento di animali con l'intenzione di ricavarne un reddito o un profitto per sé o per terzi o di coprire i costi propri o di terzi; la controprestazione non deve essere corrisposta necessariamente in denaro;

¹ FF 2006 315

- b. *cambiamento di destinazione d'uso*: realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria;
- c. *uscita*: movimento libero all'aperto durante il quale l'animale stesso può decidere autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli, finimenti, capestri, catene o simili;
- d. *box*: recinto all'interno di un locale;
- e. *parco*: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d'uscita, gabbie, voliere, terrari, acquari, bacini di allevamento e stagni da pesca;
- f. *area d'uscita*: pascolo o parco adatto all'uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;
- g. *ricovero*: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;
- h. *canile*: recinto all'aperto con un rifugio o uno spazio sempre accessibile collocato all'interno di un edificio;
- i. *allevamento*: l'accoppiamento mirato di animali in vista di un obiettivo d'allevamento, la riproduzione senza obiettivi d'allevamento e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale;
- j. *obiettivo d'allevamento*: sviluppo, mediante selezione, di determinate caratteristiche interne ed esterne di un animale;
- k. *animali con mutazioni patologiche*: animale che, in seguito a una mutazione genetica, presenta dolori, sofferenze, lesioni, ansietà o ha subito un intervento invasivo nel suo aspetto fisico o nelle sue capacità. La mutazione che compromette il benessere dell'animale può svilupparsi spontaneamente, essere indotta fisicamente o chimicamente o essere causata da mutazioni genetiche;
- l. *linea o ceppo con mutazioni patologiche*: linee o ceppi di allevamento che comprendono animali con mutazioni patologiche o il cui allevamento comporta un'eccessiva strumentalizzazione degli animali;
- m. *centro di detenzione di animali da laboratorio*: centro che detiene, alleva o commercia animali da laboratorio.
- n. *macellazione*: l'uccisione di animali allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
- o. *utilizzazione*:
 - 1. di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento mediante la giostra meccanica.

2. di un cane: l'impiego per scopi diversi da quelli previsti per gli animali da compagnia,
 3. di altri animali: l'impiego a titolo professionale di un prodotto o di una caratteristica comportamentale dell'animale;
- p. *cavalli*: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;
- q. *cavalli giovani*: i puledri svezzati fino all'inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età;
- r. *bovini*: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali;
- s. *pensione o rifugio per animali*: centro di detenzione che prende a pensione o accoglie e accudisce animali a cui il proprietario ha rinunciato o che sono stati abbandonati;
- t. *E-Tierversuche*: sistema d'informazione elettronico della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dei dati relativi alla sperimentazione animale in Svizzera.
- u. *UFV*: Ufficio federale di veterinaria.

⁴ I termini *regione d'estivazione*, *regione di montagna* e *unità standard di manodopera* sono da intendersi ai sensi della legislazione sull'agricoltura.

⁵ Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati, ai sensi della presente ordinanza, *di nuova realizzazione*.

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali

Art. 3 Detenzione adeguata degli animali

¹ Gli animali devono essere tenuti in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

² I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi, urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti climatizzati.

³ L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

⁴ Gli animali non possono essere tenuti costantemente legati.

Art. 4 Alimentazione

¹ Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

² Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all'assunzione di cibo, tipiche della specie.

³ Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:

- a. non possa essere assicurata l'alimentazione con animali morti o altri alimenti;
- b. sia prevista una reintroduzione nell'ambiente naturale; oppure
- c. l'animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.

Art. 5 Cura

¹ Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

² La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

³ Le abitudini legate alla cura del corpo tipiche della specie non devono essere limitate inutilmente dalle condizioni di detenzione. Se ciò accade, esse devono essere sostituite da cure adeguate.

⁴ Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d'arte. L'eventuale ferratura degli zoccoli deve essere effettuata a regola d'arte.

Art. 6 Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.

Art. 7 Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

³ I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 8 Poste, box, dispositivi d'attacco

¹ Le poste, i box e i dispositivi d'attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

² Le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi devono essere controllati regolarmente e adeguati alla taglia degli animali.

Art. 9 Stabulazione in gruppo

¹ Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

² In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

- a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;
- b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi;
e
- c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri separati o parchi d'isolamento.

Art. 10 Requisiti minimi

¹ I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

² Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime di cui all'allegato 1 per le stalle di nuova realizzazione.

³ L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi menzionati al capoverso 2. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Art. 11 Clima nei locali

¹ Il clima nei locali e nei parchi interni deve essere adeguato agli animali.

² Nei locali chiusi con aerazione artificiale l'afflusso di aria fresca deve essere assicurato anche in caso di guasto all'impianto.

Art. 12 Rumore

Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

Art. 13 Specie sociali

⁴ Gli animali delle specie sociali devono avere adeguati contatti con i conspecifici.

Art. 14 Deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali

Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per curare malattie o ferite o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Art. 15

¹ L'anestesia non è richiesta per gli interventi se, secondo il giudizio del veterinario, si rivela inopportuna o impraticabile per motivi medici.

² Le persone esperte possono eseguire i seguenti interventi senza anestesia:

- a. l'accorciamento della coda agli agnelli fino al settimo giorno di vita; il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva;
- b. l'asportazione della falange supplementare ai cuccioli di età non superiore ai quattro giorni;
- c. la spuntatura del becco ai volatili domestici;
- d. l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e di galline ovaiole;
- e. la marchiatura degli animali, tranne il tatuaggio di cani e gatti e la marchiatura dei pesci;
- f. la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli.

³ Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.

Art. 16 Pratiche vietate su tutte le specie animali

¹ È vietato maltrattare gli animali, trascurarli o sottoporli a un sovraccarico inutile.

² In particolare è vietato:

- a. uccidere gli animali in modo crudele;

- b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;
- c. uccidere gli animali con dolo, segnatamente sparare ad animali addomesticati o tenuti in cattività;
- d. organizzare lotte tra animali o con animali nel corso delle quali essi vengono torturati o uccisi;
- e. utilizzare gli animali per esposizioni, pubblicità, riprese cinematografiche o scopi analoghi, se ciò comporta loro evidenti dolori, sofferenze o lesioni;
- f. abbandonare un animale con l'intenzione di liberarsene;
- g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale;
- h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive.
- i. effettuare od omettere l'esecuzione di pratiche in vista di esposizioni se ciò procura all'animale dolori o lesioni o compromette in altro modo il suo benessere;
- j. effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;
- k. spedire gli animali per pacco;
- l. esportare temporaneamente animali per l'attuazione di pratiche vietate e reimportarli.

³ L'autorità cantonale può obbligare gli organizzatori di concorsi e di competizioni sportive a eseguire controlli antidoping sugli animali o chiedere alla federazione sportiva nazionale l'esecuzione di tali controlli. I costi sono a carico degli organizzatori.

Art. 17 Pratiche vietate sui bovini

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- a. accorciare la coda;
- b. la privazione di acqua durante la messa in asciutta;
- c. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;
- d. la modifica della posizione delle corna mediante pesi che esercitano una trazione sulle stesse;
- e. interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;
- f. legare i tori con l'anello nasale;

- g. interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;
- h. la decornazione di bufali e yak;
- i. la marchiatura a freddo e a caldo.

Art. 18 Pratiche vietate sui suini

Sui suini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- a. l'accorciamento della coda;
- b. la resezione dei denti nei lattonzoli;
- c. l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno.

Art. 19 Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini

Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- a. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;
- b. interventi sul pene dei montoni o caproni utilizzati per rilevare i calori.

Art. 20 Pratiche vietate sui volatili domestici

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- a. il taglio del becco;
- b. il taglio delle appendici della testa e delle ali;
- c. l'utilizzo di occhiali e di lenti a contatto nonché l'applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco;
- d. la privazione dell'acqua per provocare la muta;
- e. l'ingozzamento;
- f. la spiumatura degli animali vivi.

Art. 21 Pratiche vietate sui cavalli

Sui cavalli è inoltre vietato:

- a. accorciare il fusto della coda;
- b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli;
- c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione;
- d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti;
- e. eliminare i peli tattili;

- f. legare la lingua.

Art. 22 Pratiche vietate sui cani

¹ Sui cani è inoltre vietato:

- a. recidere la coda o le orecchie e praticare interventi chirurgici per ottenere orecchie cadenti;
- b. importare cani con orecchie o coda recise;
- c. sopprimere gli organi vocali o impiegare altri mezzi per impedire loro di emettere gridi ed esprimere dolore;
- d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l'aggressività, ad eccezione dell'addestramento e dell'esame dei cani nelle tane artificiali secondo l'articolo 75 e dell'addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame;
- e. offrire, vendere, regalare o esporre cani con orecchie o coda recise se l'intervento è stato eseguito violando le disposizioni svizzere sulla protezione degli animali.

² I cani con le orecchie o la coda recise possono essere introdotti temporaneamente in Svizzera se sono al seguito di detentori stranieri che si spostano per vacanze o brevi soggiorni oppure se sono importati a titolo di trasloco di masserizie. I cani importati in Svizzera a titolo di trasloco di masserizie non possono essere offerti, venduti, regalati o presentati in esposizioni.

Art. 23 Pratiche vietate sui pesci e sui decapodi

¹ Per quanto riguarda i pesci e i decapodi è inoltre vietato:

- a. pescare con la lenza con l'intenzione di rimettere i pesci in acqua;
- b. l'impiego di pesci da esca vivi;
- c. l'impiego di lenze con ardiglione;
- d. il trasporto di pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata;
- e. l'utilizzo di mezzi ausiliari che ledono le parti molli dei decapodi.

² Le deroghe ai divieti di ricorrere a pesci da esca vivi, di utilizzare lenze con ardiglione e di trasportare pesci vivi su ghiaccio o in acqua ghiacciata sono disciplinate dagli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 1993² concernente la legge federale sulla pesca.

Art. 24 Altre pratiche vietate

È inoltre vietato:

- a. amputare l'ultima falange delle zampe anteriori dei gatti domestici e di altri felini (*Felidae*);

² RS 923.01

- b. eseguire interventi chirurgici per facilitare la detenzione di animali da compagnia, come la resezione dei denti, il taglio delle ali, l'asportazione delle ghiandole; sono eccettuati gli interventi per prevenire la riproduzione e l'asportazione della falange supplementare dei cani;
- c. tenere pappagalli sul trespolo e canarini canterini in gabbie da richiamo;
- d. utilizzare rivestimenti in carta vetrata nei posatoi per uccelli.

Art. 25 Principi

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche che ledano la loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

⁴ Il detentore di animali deve adottare i provvedimenti del caso per evitare che gli animali si riproducano in modo incontrollato.

Art. 26 Metodi di riproduzione

¹ I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare carenze nella capacità di riproduzione naturale di una popolazione.

² Il capoverso 1 non si applica ai pesci da ripopolamento.

Art. 27 Utilizzo di metodi di riproduzione artificiale

¹ Chiunque utilizza metodi di riproduzione artificiale deve essere titolare di un diploma di veterinario o dell'attestato di capacità dell'UFV quale tecnico di inseminazione di cui all'articolo 51 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE)³.

² Chiunque pratica l'inseminazione esclusivamente nel proprio effettivo deve essere titolare dell'attestato di capacità di tecnico di inseminazione operante nella propria azienda secondo l'articolo 51 capoverso 1 lettera a OFE.

³ **RS 916.401**

³ Nell'allevamento di pesci commestibili e di pesci da ripopolamento le persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale devono avere conseguito una formazione di cui all'articolo 196.

Art. 28 Allevamento di cani e gatti

¹ L'incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

² Nell'allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all'ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.

³ Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un'ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall'allevamento.

Art. 29 Disposizioni in materia di allevamento

L'UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico sull'allevamento di determinate specie, razze, ceppi o linee d'allevamento con caratteristiche particolari.

Art. 30 Controllo degli effettivi nell'allevamento professionale di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

¹ Chiunque alleva a titolo professionale animali da compagnia, cani da lavoro o animali selvatici deve tenere un registro di controllo degli effettivi.

² Nel registro occorre indicare:

- a. per cani, gatti e pappagalli di grossa taglia: nome, identificazione e data di nascita di tutti gli animali e della loro progenie; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa;
- b. per le altre specie animali: numero e provenienza degli animali da allevamento, data di nascita e, se conosciuto, numero degli animali giovani; diminuzione dell'effettivo ed eventuale indicazione della causa.

Capitolo 3: Animali domestici

Art. 31 Requisiti per i detentori di animali domestici

¹ Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in agricoltura di cui all'articolo 194.

² La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al capoverso 4.

³ Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede la formazione di cui al capoverso 1, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.

⁴ Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con meno di 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all'articolo 198 per la detenzione di:

- a. oltre 3 suini oppure oltre 10 ovini o caprini, senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre;
- b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;
- c. bovini, alpaca o lama;
- d. conigli, se si producono oltre 500 animali all'anno;
- e. volatili domestici, se sono detenute oltre 150 galline ovaiole o si producono almeno 200 pollastre o 500 polli da ingrasso all'anno.

⁵ Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

Art. 32 Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'UFV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

Art. 33 Illuminazione

¹ Gli animali domestici non possono essere tenuti costantemente al buio.

² I locali in cui gli animali soggiornano in prevalenza devono essere illuminati con luce naturale.

³ L'intensità luminosa deve essere di giorno di almeno 15 lux, eccetto nei settori in cui gli animali si riposano o si ritirano e nei nidi, purché gli animali abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; l'intensità luminosa per i volatili domestici è disciplinata dall'articolo 67.

⁴ Se l'intensità luminosa nei locali esistenti il (data dell'entrata in vigore) non può essere ottenuta con la luce naturale del giorno mediante investimenti sostenibili o lavori ragionevoli di posa di finestre o di superfici che permettano l'infiltrazione di luce, occorre utilizzare altre fonti di luce artificiale.

⁵ La fase di luce non può essere estesa artificialmente a più di 16 ore al giorno, eccetto nei primi tre giorni di vita dei pulcini, in cui può essere prolungata fino a 24 ore. In caso di impiego di programmi di illuminazione, la fase di luce per l'allevamento di galline ovaiole può essere abbreviata.

⁶ Sono vietati i programmi di illuminazione che prevedono più di una fase di oscurità nell'arco di 24 ore.

Art. 34 Pavimenti

¹ I pavimenti fissi devono essere antisdrucchiolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

² I pavimenti perforati devono essere adeguati alla taglia e al peso degli animali. Devono essere piani e gli elementi che li compongono devono essere inamovibili.

Art. 35 Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

¹ I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.

² Per i bovini sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.

³ Per i bovini non possono più essere installate nuove poste con gioghi elettrici.

⁴ Per l'impiego di gioghi elettrici vigono le disposizioni seguenti:

- a. sono consentiti soltanto i gioghi elettrici regolabili secondo l'altezza dei singoli animali;
- b. possono essere impiegati soltanto per le vacche e per gli animali di età superiore a 18 mesi;
- c. possono essere utilizzati soltanto trasformatori adatti per i gioghi elettrici e autorizzati secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn;
- d. le poste devono essere lunghe almeno 175 cm;
- e. la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non può essere inferiore a 5 cm;
- f. i trasformatori possono essere accesi al massimo due giorni a settimana.
- g. nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico deve essere spostato fino alla posizione superiore.

Art. 36 Detenzione permanente all'aperto

¹ Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento e da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.

² Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.

³ La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, altrimenti occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 37 Foraggiamento

¹ I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.

² Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

³ I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.

⁴ I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.

⁵ È vietato mettere la museruola ai vitelli.

Art. 38 Detenzione di vitelli

¹ I vitelli di età inferiore a quattro mesi non possono essere tenuti legati.

² I vitelli possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

³ I vitelli di età compresa fra due settimane e quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un vitello. Sono eccettuati i vitelli tenuti da soli in capannine con accesso permanente a un parco all'aperto.

⁴ I vitelli tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

Art. 39 Settore di riposo

¹ Il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi, vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak deve essere provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

² Per gli altri bovini occorre mettere a disposizione un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di un materiale soffice e plastico.

³ I bovini da ingrasso di oltre quattro mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.

Art. 40 Stabulazione fissa

¹ I bovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. L'UFV può prevedere deroghe per l'uscita dei tori riproduttori.

² I vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.

³ Per i bufali non possono essere installate nuove poste.

⁴ Gli yak non possono essere tenuti legati.

Art. 41 Stabulazione libera

¹ Nelle stalle a stabulazione libera per bovini le corsie devono essere concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi.

² Nelle stalle a stabulazione libera con box di riposo il numero degli animali non deve superare quello dei box disponibili. I box di riposo devono essere provvisti di un bordo rialzato.

³ Gli animali partorienti devono essere ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato.

⁴ Per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale deve disporre di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum.

Art. 42 Possibilità di raffrescamento per bufali e yak

In caso di caldo intenso i bufali e gli yak devono avere la possibilità di rinfrescarsi.

Art. 43 Detenzione di yak

¹ Gli yak devono essere tenuti in gruppo.

² Gli yak devono avere sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto.

³ Per le femmine adulte e le femmine primipare in gestazione avanzata valgono le misure minime previste per le vacche con un'altezza al garrese di 125 ± 5 cm di cui all'allegato 1 tabella 1.

Art. 44 Esigenze comportamentali

I suini devono avere la possibilità di soddisfare le loro esigenze comportamentali in qualsiasi momento con paglia, foraggio grezzo o altro materiale equivalente.

Art. 45 Foraggiamento

¹ I suini devono avere sempre accesso all'acqua, eccetto se sono tenuti all'aperto e abbeverati più volte al giorno.

² Se sono tenuti in gruppo deve esserci un abbeveratoio ogni 12 animali in caso di foraggiamento secco oppure un abbeveratoio ogni 24 animali in caso di foraggiamento liquido.

³ Le scrofe riproduttrici, i suini da rimonta e i verri alimentati in modo razionato devono ricevere, oltre agli alimenti concentrati, sufficiente foraggio con un'elevata percentuale di fibre grezze.

Art. 46 Protezione dal caldo

Nei porcili di nuova realizzazione i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo e i verri devono avere la possibilità di rinfrescarsi in caso di caldo intenso.

Art. 47 Pavimenti e superfici di riposo

¹ I suini tenuti in gruppo e i verri riproduttori devono disporre di un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie; solo una minima parte della superficie può essere perforata per agevolare il deflusso dei liquidi.

² Le gabbie per scrofe possono essere provviste di pavimento perforato soltanto per metà della superficie nel centro di monta e soltanto nella misura di un terzo della superficie nei box di foraggiamento e di riposo.

Art. 48 Detenzione

¹ I suini devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale.

² I suini non possono essere tenuti legati.

³ I verri riproduttori e i suini da ingrasso non possono essere tenuti in gabbie.

⁴ Le gabbie per scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.

Art. 49 Stabulazione in gruppo

¹ I suini tenuti in gruppo possono essere legati nelle poste di foraggiamento o nelle gabbie soltanto al momento del pasto.

² In caso di alimentazione razionata e utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo.

³ Nei box di foraggiamento e di riposo le corsie devono essere abbastanza ampie affinché gli animali possano girarsi liberamente ed evitarsi.

Art. 50 Box parto

¹ I box parto devono essere concepiti in modo che la scrofa possa girarsi liberamente. In caso di aggressività verso i lattanzoli o di problemi agli arti la scrofa può essere immobilizzata durante il parto.

² Alcuni giorni prima del parto il box deve essere provvisto a sufficienza di paglia lunga o di altro materiale adeguato alla costruzione del nido e, durante l'allattamento, di una lettiera sufficiente.

³ Il microclima del settore di riposo dei lattonzoli deve essere adeguato alle loro esigenze di calore.

Art. 51 Gabbie per suinetti

I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.

Art. 52 Detenzione

¹ Gli ovini non possono essere tenuti legati.

² Gli ovini possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.

³ Gli ovini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata.

⁴ Gli ovini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

Art. 53 Foraggiamento

¹ Gli ovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

² Gli agnelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

Art. 54 Tosatura

¹ Gli ovini da lana devono essere tosati almeno una volta all'anno.

² Gli animali appena tosati devono essere protetti da condizioni meteorologiche estreme.

Art. 55 Detenzione

¹ I caprini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 120 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 50 giorni nel periodo di foraggiamento invernale. Possono essere privati dell'uscita all'aperto per al massimo due settimane. L'uscita deve essere annotata in un apposito registro. Il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo non vale come uscita.

² Non possono più essere installate nuove poste per i caprini. Sono fatte salve le poste nelle stalle che vengono utilizzate solo stagionalmente nella regione d'estivazione.

³ I caprini devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.

⁴ I caprini tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

⁵ I capretti di età inferiore a quattro mesi devono essere tenuti in gruppo, sempre che l'azienda conti più di un capretto.

Art. 56 Foraggiamento

¹ I caprini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.

² I capretti di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno o altro foraggio grezzo adeguato. La paglia non può essere utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.

Art. 57 Detenzione

¹ I lama e gli alpaca devono essere tenuti in gruppo. Sono eccettuati i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale. I capi tenuti da soli devono avere un contatto visivo con i conspecifici.

² I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati.

³ I lama e gli alpaca devono disporre di un settore di riposo provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo.

⁴ I lama e gli alpaca devono avere quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto. Quest'ultimo deve essere provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi.

⁵ Il suolo dei parchi la cui superficie non supera le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 6 deve essere provvisto di un rivestimento solido.

⁶ L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

Art. 58 Foraggiamento

¹ I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso all'acqua.

² I lama e gli alpaca devono avere sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo.

Art. 59 Detenzione

¹ I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno, durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per

breve tempo. I cavalli appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.

² I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

³ I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli vecchi.

⁴ I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

⁵ I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.

Art. 60 Foraggiamento e cura

¹ Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

² Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolata nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 61 Movimento

¹ Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l'utilizzazione e l'uscita.

² L'area d'uscita deve presentare le dimensioni minime di cui all'allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre mettere a disposizione le superfici di cui all'allegato 1 tabella 7 cifra 4.

³ In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su una superficie coperta.

⁴ Alle giumente d'allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

⁵ I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.

⁶ Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all'uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno:

- a. in caso di cavalli appena stabulati in un'azienda;
- b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;
- c. durante l'utilizzo a scopi militari;
- d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

⁷ L'uscita deve essere annotata in un apposito registro.

Art. 62 Notifica della detenzione di cavalli

Le persone che detengono più di cinque cavalli devono notificarlo al servizio cantonale competente.

Art. 63 Divieto dell'uso di filo spinato

L'uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

Art. 64 Esigenze comportamentali e detenzione in gruppo degli animali giovani

¹ I conigli devono ricevere quotidianamente foraggio grezzo quale fieno o paglia e disporre in permanenza di oggetti da rodere.

² Gli animali giovani non possono essere tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita.

Art. 65 Parchi

¹ I parchi devono:

- a. avere una superficie di cui all'allegato 1 tabella 8 cifra 1 oppure, se la superficie è inferiore a tali misure, presentare una superficie sopraelevata di almeno 20 cm, sulla quale gli animali possono sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;
- b. avere un settore sufficientemente alto da permettere agli animali di stare seduti in posizione eretta.

² I parchi devono disporre di una zona oscurata in cui gli animali possano ritirarsi.

³ I parchi senza lettiera sono ammessi soltanto se i locali sono climatizzati.

⁴ I parchi per le coniglie in gestazione avanzata devono disporre di spazi per la preparazione del nido. Gli animali devono poterli imbottire con paglia o altro materiale adatto. Le coniglie devono potersi allontanare dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.

Art. 66 Attrezzature

¹ I volatili e i piccioni domestici devono disporre di attrezzature sufficienti per il foraggiamento e l'abbeverata.

² A partire dalla terza settimana di vita, i volatili domestici devono disporre durante tutta la fase luminosa di una superficie ricoperta di lettiera adeguata di dimensioni pari ad almeno il 20 per cento della superficie calpestabile all'interno del pollaio. La lettiera deve essere collocata sul pavimento.

³ Occorre inoltre prevedere:

- a. per le ovaiole di tutte le specie di volatili domestici e per i piccioni domestici: nidi appropriati;
- b. per il pollame domestico: nidi individuali o collettivi appropriati e protetti, provvisti di lettiera o di un rivestimento molle, come prati sintetici o tappeti di gomma; come nidi individuali sono ammessi anche i contenitori di materiale sintetico;
- c. per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore nonché per le faraone e i piccioni domestici: posatoi a diverse altezze adeguati all'età e al comportamento degli animali;
- d. per le anatre e le oche: un luogo in cui possano nuotare;
- e. per i piccioni domestici che non possono volare liberamente: la possibilità di bagnarsi con acqua fresca almeno una volta a settimana.

⁴ Le attrezzature devono essere facilmente accessibili agli animali.

Art. 67 Illuminazione

¹ Nei locali per volatili domestici l'intensità luminosa durante il giorno non può essere inferiore a 5 lux, eccetto nei settori di riposo e di ritiro e nei nidi per la deposizione delle uova.

² Durante la fase di oscurità, nelle detenzioni di animali da ingrasso o di riproduttori di pollame da ingrasso può essere utilizzata un'illuminazione di orientamento con un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.

³ In presenza di cannibalismo l'intensità luminosa può essere provvisoriamente ridotta al di sotto di 5 lux e si può rinunciare alla luce naturale. La riduzione dell'intensità luminosa e la rinuncia alla luce naturale devono essere comunicate prontamente all'autorità cantonale.

Art. 68 Requisiti per la detenzione di cani

¹ Prima di acquistare un cane, i futuri detentori devono fornire un attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane.

² La persona responsabile dell'accudimento del cane deve conseguire, nell'anno che segue il suo acquisto, un attestato di competenza relativo alla conduzione del cane nelle situazioni della vita quotidiana. Sono eccettuate le persone con un'abilitazione quale:

- a. formatore per detentori di cani di cui all'articolo 203;
- b. specialista incaricato di individuare le cause dei disturbi comportamentali nei cani.

Art. 69 Impiego dei cani

¹ A seconda dello scopo di utilizzo si distingue tra:

- a. cani da lavoro;
- b. cani da compagnia;
- c. cani da laboratorio.

² Sono considerati cani da lavoro:

- a. cani di servizio;
- b. cani guida per non vedenti;
- c. cani per disabili;
- d. cani da soccorso;
- e. cani da protezione del bestiame;
- f. cani da conduzione del bestiame;
- g. cani da caccia.

³ I cani di servizio sono i cani impiegati o destinati ad essere impiegati nell'esercito, nel corpo delle guardie di confine o nella polizia.

Art. 70 Contatti sociali

¹ I cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le persone e, nel limite del possibile, con altri cani.

² Nei box e nei canili i cani devono essere tenuti a coppie o in gruppo, salvo se sono incompatibili. In mancanza di conspecifici adeguati, i cani possono essere tenuti da soli per un breve periodo.

³ Nel caso di cani da lavoro, tali contatti devono essere adeguati in funzione dello scopo di utilizzo degli animali.

⁴ I cuccioli possono essere separati dalla madre o dalla nutrice dall'età di 56 giorni.

⁵ Le madri o le nutrici devono potersi allontanare dai loro cuccioli.

Art. 71 Movimento

¹ I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio.

² Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all'aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come uscita.

³ I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un'area di almeno 20 m² attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è vietato.

Art. 72 Ricovero, pavimenti

¹ I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di riposo adeguati. Sono eccettuati i cani da protezione del bestiame durante la loro attività di sorveglianza.

² I cani devono disporre di un giaciglio adeguato.

³ I cani non possono essere tenuti su pavimenti perforati.

⁴ In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 1 tabella 10. Ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.

⁵ I canili o i box adiacenti devono essere muniti di schermi appropriati.

Art. 73 Trattamento dei cani

¹ L'allevamento, l'educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l'adattamento all'ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo.

² È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.

³ Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.

Art. 74 Formazione per i servizi di difesa

¹ L'addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:

a. i cani di servizio;

b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa.

² L'addestramento di cani sportivi per i servizi di difesa può essere svolto soltanto da organizzazioni riconosciute dall'UFV. Le organizzazioni devono fornire la prova che sono ammessi all'addestramento soltanto i cani con una corretta formazione di base e che i conduttori cinofili godono di un'ottima reputazione. L'addestramento deve avvenire sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d'esame deve essere approvato dall'UFV.

³ Nell'addestramento dei cani di servizio possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia

¹ I cani da tana possono essere addestrati ed esaminati soltanto in una tana artificiale approvata dall'autorità cantonale.

² La tana artificiale è approvata se:

- a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperciabili in qualsiasi punto;
- b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; e
- c. il sistema delle serrande è concepito in modo che, manovrandolo, sia escluso un contatto diretto tra cane e volpe.

³ Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da tana sono addestrati o esaminati in una tana artificiale deve essere notificata all'autorità cantonale. Quest'ultima provvede alla sorveglianza permanente della manifestazione. L'autorità cantonale può limitare il numero delle tane artificiali e delle manifestazioni.

Art. 76 Mezzi ausiliari e apparecchi

¹ Non possono essere utilizzati mezzi ausiliari che infliggano all'animale ferite o forti dolori oppure che lo irritino notevolmente o gli inculcano paura.

² È vietato l'impiego di dispositivi a scarica elettrica che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane o agiscono con sostanze chimiche.

³ Su richiesta, l'autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente tali apparecchi a scopi terapeutici. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i Cantoni, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) stabilisce in un'ordinanza il contenuto e la forma dell'esame.

⁴ Chiunque impiega apparecchi soggetti ad autorizzazione deve documentarlo e presentare all'autorità cantonale, al termine di ogni anno civile, un elenco di tutti gli impieghi degli apparecchi. Vanno menzionati:

- a. la data di ogni impiego;
- b. il motivo dell'impiego;
- c. il mandante;
- d. le caratteristiche fisiche e la marchiatura del cane;
- e. il risultato dell'impiego dell'apparecchio.

⁵ I mezzi ausiliari che vengono collocati sui denti del cane per evitare che morda devono rispettare la conformazione anatomica e permettergli una respirazione agevole.

Art. 77 Responsabilità dei detentori o degli addestratori di cani

Chiunque detiene o addestra un cane deve adottare provvedimenti affinché esso non costituisca un pericolo per le persone e gli animali.

Art. 78 Notifica di incidenti

¹ I veterinari, i medici, i responsabili di pensioni o rifugi per animali, gli addestratori di cani e le autorità doganali sono tenuti a notificare all'autorità cantonale competente i casi in cui un cane:

- a. ha ferito gravemente una persona o un animale; oppure
- b. ha mostrato un comportamento oltremodo aggressivo.

² I Cantoni possono estendere l'obbligo di notifica ad altre cerchie di persone.

Art. 79 Verifica e misure

¹ Una volta ricevuta la notifica, il servizio cantonale competente procede alla verifica dei fatti. A tal fine può avvalersi di esperti.

² L'UFV determina le modalità di verifica.

³ Se dalla verifica dei fatti emerge un disturbo comportamentale del cane, in particolare un comportamento oltremodo aggressivo, l'autorità cantonale dispone le misure necessarie.

Art. 80

¹ I gatti tenuti da soli devono avere un contatto quotidiano con le persone o un contatto visivo con i conspecifici.

² I parchi devono essere conformi ai requisiti di cui all'allegato 1 tabella 11.

³ I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea.

⁴ I gatti tenuti in parchi devono potersi muovere al di fuori del parco possibilmente ogni giorno o almeno cinque giorni a settimana.

⁵ I gatti maschi non possono essere tenuti in parchi nell'intervallo tra un accoppiamento e l'altro.

Art. 81 Obbligo di autorizzazione

¹ Per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati a bovini, ovini, caprini, suini, conigli e volatili domestici è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAn.

² Soggiacciono all'obbligo di autorizzazione gli impianti di stabulazione seguenti:

- a. le attrezzature di foraggiamento e abbeverata;
- b. i rivestimenti dei pavimenti e i graticolati per le deiezioni;
- c. le recinzioni e i dispositivi atti a dirigere gli animali;
- d. i dispositivi d'attacco;
- e. i nidi;
- f. i posatoi per i volatili domestici.
- g. altri impianti con i quali gli animali sono spesso in contatto.

³ I sistemi di stabulazione devono essere autorizzati in quanto unità, anche se i singoli componenti sono già stati approvati.

⁴ Sono autorizzati i sistemi e gli impianti di stabulazione testati e approvati all'estero che soddisfano i requisiti della legislazione svizzera in materia di protezione degli animali.

Art. 82 Procedura di rilascio dell'autorizzazione

¹ Il fabbricante, l'importatore o il venditore presenta domanda all'UFV allegando i documenti necessari per la valutazione.

² L'eventuale verifica funzionale è eseguita dall'UFV o da un altro ufficio apposito. Il richiedente è tenuto a partecipare ai costi. L'UFV gli presenta un preventivo delle spese e può richiedere il pagamento di un acconto.

³ Il richiedente deve mettere a disposizione a titolo gratuito i sistemi e gli impianti di stabulazione necessari ai fini della verifica.

⁴ L'UFV rilascia l'autorizzazione. Può limitarne la durata e vincolarla a condizioni e oneri.

⁵ L'autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui all'allegato 1, purché i sistemi e gli impianti di stabulazione siano conformi a una detenzione adeguata dell'animale.

⁶ L'autorizzazione può essere revocata se la detenzione non risulta più rispettosa degli animali in seguito all'acquisizione di nuove conoscenze oppure se nella pratica emergono gravi carenze.

Art. 83 Commissione per gli impianti di stabulazione

¹ Il DFE nomina una Commissione consultiva. Essa è composta di 15 membri al massimo e consta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, come pure di scienziati e di specialisti in questioni concernenti la protezione e la detenzione degli animali nonché la costruzione di stalle.

² Il DFE designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.

³ L'UFV può far capo alla Commissione per tutte le questioni relative all'autorizzazione di sistemi e di impianti di stabulazione. La Commissione si pronuncia sulle domande e sui risultati delle verifiche funzionali che l'UFV le sottopone.

Art. 84 Comunicazione e pubblicazione

¹ Il fabbricante, l'importatore o il venditore deve comunicare per iscritto al detentore di animali le condizioni e gli oneri connessi all'autorizzazione al più tardi all'atto di accettazione dell'ordine.

² L'UFV tiene un elenco delle domande ancora in sospeso e delle autorizzazioni rilasciate nonché delle condizioni e degli oneri ad esse connessi.

³ L'UFV può pubblicare i risultati di studi scientifici condotti nell'ambito della procedura di autorizzazione.

Capitolo 4: Animali selvatici

Art. 85 Requisiti per i detentori di animali selvatici

¹ Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nelle detenzioni di animali selvatici in cui esiste solo un gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

³ Nelle detenzioni private di animali selvatici in cui gli animali sono accuditi esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione è sufficiente un attestato di competenza se si tratta di animali delle specie seguenti:

- a. furetti, nasue, procioni, wallaby di Bennet, wallaby Parma e animali degli ordini dei chiroteri, insettivori, tenrecidi, tupaidi e roditori, qualora siano soggetti all'obbligo di autorizzazione;
- b. tutti gli uccelli soggetti ad autorizzazione, eccetto struzioniformi, pinguini, gruiformi, e tutti i rapaci;
- c. tutti i rettili soggetti ad autorizzazione eccetto le testuggini giganti, le tartarughe marine e i cocodrilli;
- d. i pesci, qualora siano soggetti ad autorizzazione.

Art. 86 Ibridi

Sono equiparati agli animali selvatici:

- a. la progenie ottenuta dall'incrocio fra animali selvatici e animali domestici e dal loro reincrocio per ottenere la forma selvatica;
- b. la progenie ottenuta dall'incrocio con animali di cui alla lettera a;
- c. la progenie di prima generazione ottenuta dall'incrocio tra discendenti di cui alla lettera a e animali domestici.

Art. 87 Divieto di dare da mangiare agli animali

Nelle detenzioni di animali selvatici accessibili al pubblico, ai visitatori deve essere vietato dare da mangiare agli animali in modo incontrollato.

Art. 88 Cattura di animali selvatici e immissione in un nuovo parco

¹ Le sostanze di ausilio alla cattura di animali selvatici devono essere utilizzate rispettando le istruzioni del veterinario.

² L'impiego di sostanze narcotiche senza l'indicazione del veterinario è consentito, fatte salve le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici, su pesci non destinati al consumo immediato per ottenere prodotti della riproduzione, per la marchiatura o altra identificazione nonché per lo stordimento e l'uccisione di pesci da acquario. I pesci devono rimanere in osservazione fino alla cessazione degli effetti di tali sostanze.

³ Per gli animali che possono manifestare comportamenti di fuga quando vengono immessi in un nuovo parco, la delimitazione di quest'ultimo deve essere ben riconoscibile. A un gruppo esistente possono essere aggregati altri animali soltanto se sono stati previamente abituati al nuovo ambiente e in seguito tenuti in osservazione.

Sezione 2: Detenzione privata e professionale di animali selvatici

Art. 89 Detenzione privata di animali selvatici

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

- a. mammiferi, eccettuati gli insettivori e i piccoli roditori indigeni;
- b. tutti i marsupiali;
- c. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, istrici, bradipi, ateruro;
- d. becco a scarpa, kiwi, struzioniformi, pinguini, pellicani, cormorani, aringhe, gressori, fenicotteri, gru, limicoli; pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua); tutti i rapaci, serpentario, caprimulgiformi, sterne; colibrì, trogoni, bucerotidi, nettarinie, paradiseidi; fetonti, strolaghe, podicipedidi, alcidi, sule, fregate; otarde grandi; apodidi;
- e. pesci che, in libertà, raggiungono una lunghezza superiore a un metro, eccettuate le specie indigene menzionate nella legislazione sulla pesca; squali e razze;
- f. tartarughe marine, testuggini giganti, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (*Crocodylia*); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, *Varanus mitchelli*, *Varanus semiremex*, tuatara, iguane marine, elodermi, serpenti velenosi, boidi che in età adulta superano i tre metri, eccettuato il *Boa constrictor*; serpenti marini;
- g. rana golia, salamandre giganti.

Art. 90 Detenzione professionale di animali selvatici

¹ Le detenzioni professionali di animali selvatici sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

² Per detenzioni professionali di animali selvatici si intendono:

- a. i giardini zoologici, i circhi, i parchi safari, i parchi di animali selvatici, i piccoli zoo, i delfinari, le voliere, gli acquari e i terrari d'esposizione, le esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi che possono essere visitate a pagamento o gratuitamente, ma sono gestite in connessione con imprese a scopo lucrativo quali ristoranti, negozi o infrastrutture per il tempo libero;
- b. le aziende in cui gli animali selvatici sono tenuti a titolo professionale per trattamenti medici, per la produzione di uova, carne, pellicce o per scopi analoghi;
- c. le aziende in cui gli animali selvatici sono allevati per la caccia o la pesca.

³ Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici i vivai utilizzati nella ristorazione e gli acquari privati.

⁴ Non è richiesta l'autorizzazione per la detenzione delle specie designate con la lettera e nell'allegato 2 tabella 1 o con la lettera f nella tabella 2.

Art. 91 Ricorso a specialisti

Nelle detenzioni professionali di animali selvatici accessibili al pubblico:

- a. un veterinario specializzato in malattie degli animali selvatici deve sorvegliare regolarmente gli animali e prendere misure profilattiche;
- b. uno specialista con conoscenza della biologia dei giardini zoologici deve consigliare la direzione dell'azienda in merito alla detenzione degli animali, alla loro cura, alla pianificazione degli effettivi nonché alla costruzione e concezione dei parchi prima che essa acquisti nuove specie animali.

Art. 92 Animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e cura

¹ Per gli animali selvatici con particolari esigenze di detenzione e di cura, l'autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali. Il richiedente e l'autorità cantonale designano di comune accordo lo specialista. Per l'autorizzazione di parchi di cui all'articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.

² Le seguenti specie animali presentano particolari esigenze di detenzione e di cura:

- a. tutti i cetacei, sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;
- b. tutti i primati eccettuati gli uistiti;
- c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie *Sus scrofa*; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (*Rupicapra rupicapra*), lo stambecco delle Alpi (*Capra ibex*), il muflone, l'ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici.

- d. tutti i marsupiali, eccettuati canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;
- e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruro, istrici;
- f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la ster-na inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene;
- g. tutti gli squali e le razze;
- h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere *Geochelone* (*G. gigantea*, *G. nigra*, *G. sulcata*) e *Dipsochelys* (*Dipsochelys* spp.), tutti i coccodrilli (*Crocodylia*), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato *Chamaeleo cal-yptratus*, iguane terrestri delle Galapagos, iguane cornute, *Python boeleni*, serpenti marini (*Hydrophiidae*);
- i. rana golia, salamandre giganti.

Art. 93 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

¹ Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell'effettivo degli animali.

² Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell'effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:

- a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
- b. la diminuzione dell'effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione, numero).

³ Il registro di controllo dell'effettivo degli animali per le aziende di piscicoltura deve essere tenuto secondo l'articolo 276 capoversi 2 e 3 OFE⁴.

Art. 94 Procedura di autorizzazione

¹ Per la domanda d'autorizzazione è necessario utilizzare il modello del modulo dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.

² La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

³ Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano la sede invernale o gli impianti stabili per gli animali. Se essi sono situati all'estero, l'autorizzazione è rilasciata dal Cantone in cui il circo o l'esposizione itinerante soggiorna per la prima volta, se necessario tenendo conto del permesso d'importazione dell'UFV.

⁴ RS 916.401

Art. 95 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dell'azienda e non consentono la fuga degli animali;
- b. nelle aziende di cui all'articolo 90 capoverso 1 lettera b, il numero di animali per unità di superficie è adeguato all'offerta di alimenti e all'utilizzo del suolo;
- c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, da condizioni meteorologiche avverse, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore eccessivo e dai gas di scarico;
- d. il personale addetto alla cura degli animali soddisfa i requisiti formativi di cui all'articolo 195;
- e. la sorveglianza veterinaria regolare può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni itineranti di breve durata, le piccole detenzioni private e l'allevamento di pesci da ripopolamento;
- f. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l'esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.

² Possono non soddisfare interamente i requisiti minimi di cui all'allegato 2:

- a. i parchi in cui si trovano animali che con frequenza e regolarità sono addestrati nel maneggio, allenati o presentati in pubblico, nel caso in cui le dimensioni limitate di alcuni luoghi non consentano di soddisfare tali requisiti;
- b. i parchi in cui gli animali sono tenuti solo per un breve periodo.

Art. 96 Autorizzazione

¹ La durata massima dell'autorizzazione è di:

- a. due anni per le detenzioni private;
- b. dieci anni per le detenzioni professionali.

² L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

¹ Chiunque gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.

² Chiunque cattura, marchia, alleva, detiene o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo

5a dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁵ concernente la legge federale sulla pesca o di cui all'articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.

Art. 98 Detenzione

¹ I parchi in cui sono tenuti o immessi temporaneamente pesci o decapodi, compresi quelli utilizzati per la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell'acqua adeguata alle esigenze della specie in questione.

² Per le specie di pesci di cui all'allegato 2 tabella 7, in caso di detenzione e allevamento professionale la qualità dell'acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.

³ In caso di detenzione temporanea di pesci catturati occorre cambiare regolarmente l'acqua affinché la sua qualità corrisponda a quella delle acque di provenienza.

⁴ I pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo.

Art. 99 Trattamento

¹ La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.

² La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l'ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.

³ Durante la cernita, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.

Art. 100 Cattura

¹ La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile. I metodi e gli strumenti di cattura non devono causare inutili lesioni agli animali.

² I pesci destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente. Gli articoli 3 e 5b dell'ordinanza del 24 novembre 1993⁶ concernente la legge federale sulla pesca disciplinano le deroghe.

³ Chiunque gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni in materia di protezione degli animali.

⁵ RS 923.01

⁶ RS 923.01

⁴ I pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta e sono immessi in acque ferme all'unico scopo di essere ricatturati possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno.

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali

Art. 101 Obbligo di notifica

¹ Si devono notificare all'autorità cantonale le persone che:

- a. tengono una pensione o un rifugio per animali;
- b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali;
- c. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro.
- d. allevano a titolo professionale animali selvatici la cui detenzione non è soggetta ad autorizzazione.

² Per la notifica è necessario utilizzare il modello del modulo dell'UFV di cui all'articolo 209 capoverso 4.

Art. 102 Requisiti per il personale che accudisce animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici

¹ Nelle pensioni o rifugi per animali, negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, di cani da lavoro e di animali selvatici, gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

² Nelle pensioni o rifugi con al massimo 19 posti e negli allevamenti o detenzioni professionali di animali da compagnia, cani da lavoro e animali selvatici non soggetti ad obbligo di autorizzazione in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili, è sufficiente che la persona responsabile dell'accudimento abbia conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

³ Chiunque accudisce gli animali a titolo professionale deve aver conseguito la formazione richiesta per poter detenere le specie animali di cui si occupa.

Art. 103 Requisiti per il personale che accudisce gli animali nel settore commerciale e pubblicitario

In caso di commercio o pubblicità con gli animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

- a. nelle aziende che esercitano il commercio di animali a titolo professionale: essere un guardiano di animali;

- b. nel commercio di articoli zoologici: essere un guardiano di animali o aver conseguito l'attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 della legge federale del 13 dicembre 2002⁷ sulla formazione professionale (LFPr) in impiegato del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali, integrato da un perfezionamento specialistico riconosciuto dall'UFV;
- c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 OFE⁸: essere titolare della patente di commerciante del bestiame;
- d. per le manifestazioni di durata limitata e per la pubblicità: essere titolare di un attestato di competenza.
- e. nelle aziende che commerciano pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento: aver conseguito una formazione di cui all'articolo 196.

Art. 104 Obbligo di autorizzazione

¹ Le richieste di autorizzazione per il commercio o la pubblicità con gli animali devono essere presentate all'autorità cantonale sul modello di formulario dell'UFV.

² Per il commercio di bestiame secondo l'articolo 34 capoverso 1 OFE⁹ sulle epizootie, la patente di commerciante di bestiame vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l'articolo 34 capoverso 2 dell'ordinanza sulle epizootie, l'autorizzazione non è necessaria.

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

⁴ L'autorità cantonale decide se è necessario presentare ulteriore documentazione.

Art. 105 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

¹ L'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

- a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali nonché allo scopo;
- v. sono soddisfatti i requisiti concernenti il personale addetto alla cura degli animali;
- c. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
- d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne lede la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

⁷ RS 412.10

⁸ RS 916.401

⁹ RS 916.401

² Le persone responsabili dell'accudimento degli animali devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 103.

Art. 106 Autorizzazione

¹ L'autorizzazione è rilasciata alla persona responsabile del commercio o della pubblicità.

² Essa è rilasciata per la durata prevista dell'attività, tuttavia al massimo per dieci anni.

³ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri per quanto riguarda:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza, la protezione e l'uccisione degli animali, il modo di trattarli nonché le manipolazioni su di essi;
- c. l'ulteriore impiego degli animali dopo la scadenza dell'autorizzazione;
- d. i requisiti del personale addetto alla cura degli animali e le sue responsabilità;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali.

⁴ L'autorizzazione può prevedere deroghe per quanto concerne:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione;
- b- i requisiti per il personale addetto alla cura degli animali.

⁵ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali, la persona responsabile deve tenere un elenco nel quale figurino l'indirizzo, le specie animali e il numero di animali di ogni espositore. L'elenco deve essere esibito, su richiesta, all'autorità.

Art. 107 Notifica di mutamenti importanti

Mutamenti importanti concernenti il numero o la specie degli animali, il tipo di impiego, i locali, i parchi e gli impianti o i requisiti riguardanti il personale addetto alla cura degli animali devono essere notificati preventivamente all'autorità cantonale. Quest'ultima decide sulla necessità di una nuova autorizzazione.

Art. 108 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

È necessario tenere un registro di controllo per le tutte le specie di animali selvatici di cui agli articoli 89 e 92 capoverso 2 nonché per conigli, cani e gatti domestici; a seconda delle specie deve contenere dati relativi all'aumento e alla diminuzione dell'effettivo. È necessario indicare la data, il numero, la causa dell'aumento dell'effettivo, la provenienza e la causa della diminuzione dell'effettivo.

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste presentano un'autorizzazione valida secondo gli articoli 89 o 106.

Art. 110 Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 Obbligo d'informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un'autorizzazione di cui all'articolo 104.

Capitolo 6:**Sperimentazione animale, animali geneticamente modificati e animali con mutazioni patologiche****Art. 112** Campo d'applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano:

- a. ai vertebrati;
- b. ai decapodi e ai cefalopodi;
- c. ai mammiferi, agli uccelli e ai rettili a partire dall'ultimo terzo dello stadio di sviluppo che precede la nascita o la schiusa delle uova;
- d. agli stadi larvali di pesci e anfibi che si nutrono autonomamente.

Art. 113 Deroghe alle disposizioni della presente ordinanza

Per gli esperimenti sugli animali sono ammesse deroghe alle disposizioni della presente ordinanza in materia di detenzione degli animali, trattamento, allevamento, requisiti di spazio, trasporto, provenienza e marchiatura qualora esse siano necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo sperimentale e siano state autorizzate. Esse devono essere motivate in ogni singolo caso e la loro durata dovrebbe essere il più limitata possibile.

Art 114 Direzione del centro di detenzione di animali da laboratorio

¹ Per ogni centro di detenzione di animali da laboratorio deve essere designato un direttore. La sua supplenza deve essere regolamentata.

² Il direttore:

- a. decide sull'assegnazione del personale, sull'infrastruttura e su altre risorse;
- b. è responsabile della protezione degli animali nella detenzione, nell'allevamento e nel commercio di animali;
- c. è responsabile della distribuzione del lavoro, dell'istruzione dei guardiani di animali e del restante personale, del controllo dei lavori, dell'organizzazione della sorveglianza specializzata e dell'assistenza agli animali da laboratorio nonché dei lavori di documentazione necessari;
- d. è responsabile delle notifiche di cui agli articoli 126 e 145 capoverso 1.
- e. garantisce che le lacune riscontrate nel centro di detenzione siano segnalate immediatamente al responsabile d'esperimento.

Art. 115 Requisiti per i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio

¹ Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:

- a. le persone con una formazione di responsabile d'esperimento;
- b. nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹⁰ sull'impiego confinato o animali con particolari esigenze di accudimento e cura: i guardiani di animali o le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

² L'autorità cantonale ordina un corso di perfezionamento integrativo se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.

Art. 116 Requisiti per il personale che accudisce gli animali da laboratorio

¹ Nei centri di detenzione di animali da laboratorio la persona che accudisce gli animali deve essere un guardiano di animali.

² Il numero dei guardiani di animali deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali geneticamente modificati secondo

¹⁰ RS 814.912

l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹¹ sull'impiego confinato, di animali con mutazioni patologiche e per i lavori di documentazione prescritti.

Art. 117 Requisiti per i locali e i parchi

¹ I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L'intensità dell'illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d'illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso.

² La temperatura, l'umidità dell'aria, l'arieggiamento e la qualità dell'acqua devono essere adeguabili alle esigenze degli animali.

³ I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo.

⁴ I centri di detenzione di animali da laboratorio devono avere o poter utilizzare sufficienti locali e impianti affinché:

- a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati.
- b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.

Art. 118 Provenienza degli animali da laboratorio

¹ Gli animali destinati alla sperimentazione devono provenire da un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio, nazionale o estero.

² Gli animali domestici possono essere utilizzati nella sperimentazione anche se non provengono da centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio, nazionali o esteri. Sono eccettuati i cani, i gatti e i conigli.

³ Gli animali selvatici possono essere catturati per essere utilizzati nella sperimentazione solo se appartengono a una specie difficile da allevare in numero sufficiente.

⁴ I primati possono essere utilizzati nella sperimentazione animale solo se sono stati allevati.

Art. 119 Trattamento degli animali da laboratorio

¹ Gli animali da laboratorio devono essere sufficientemente abituati, prima dell'inizio di un esperimento, alle condizioni locali di detenzione e al contatto con l'uomo, in particolare alle manipolazioni necessarie nell'esperimento.

¹¹ RS 814.912

² Gli animali da laboratorio delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.

³ Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.

⁴ Nell'occuparsi degli animali da laboratorio si devono evitare rumori eccessivi o improvvisi.

Art. 120 Marchiatura di animali da laboratorio

¹ Per la marchiatura degli animali da laboratorio deve essere utilizzato il metodo meno traumatico per l'animale.

² I primati, i gatti e i cani destinati alla sperimentazione devono essere marchiati in modo indelebile, generalmente prima dello svezzamento.

Art. 121 Sorveglianza della salute

Nei centri di detenzione di animali da laboratorio si devono sorvegliare la salute, il benessere e lo stato igienico degli animali.

Art. 122 Autorizzazione per i centri di detenzione

¹ Chiunque detiene, alleva o commercia animali da laboratorio necessita di un'autorizzazione cantonale.

² La domanda deve essere presentata mediante il sistema *E-Tierversuche*. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

³ I centri di detenzione di animali da laboratorio sono autorizzati se sono adempiuti i requisiti concernenti:

- a. la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
- b. la sorveglianza della salute;
- c. il personale;
- d. la tenuta di un adeguato registro di controllo dell'effettivo degli animali;

⁴ L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio. La sua validità è limitata al massimo a 10 anni.

⁵ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

- a. le specie, il numero degli animali e il volume del commercio;
- b. la detenzione, l'alimentazione, la cura e la sorveglianza degli animali;
- c. la provenienza degli animali e la sorveglianza del loro stato di salute;
- d. i requisiti e le responsabilità del personale;
- e. il registro di controllo dell'effettivo degli animali;

- f. gli animali geneticamente modificati e le linee o i ceppi con mutazioni patologiche.

⁶ Non necessitano dell'autorizzazione i centri esistenti di detenzione di animali domestici, di animali selvatici e di animali da compagnia in cui sono tenuti saltuariamente o temporaneamente animali utilizzati a fini sperimentali.

Art. 123 Attestazione della modificazione genetica

I discendenti di linee o ceppi con animali geneticamente modificati secondo l'articolo 3 lettera c dell'ordinanza del 25 agosto 1999¹² sull'impiego confinato sono considerati animali geneticamente modificati, salvo se è dimostrato che non presentano la modificazione genetica del genitore.

Art. 124 Rilevamento dell'aggravio

¹ Lo stato di salute degli animali geneticamente modificati e degli animali con mutazioni patologiche deve essere verificato con regolarità e con una frequenza tale da registrare tempestivamente eventuali aggravii secondo l'articolo 3 LPAn o disturbi del loro stato generale e da valutarli in modo adeguato (rilevamento dell'aggravio). Quest'ultimo deve essere documentato e figurare nel registro di controllo dell'effettivo.

² L'UFV definisce i requisiti per il rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati e di animali con mutazioni patologiche. Il rilevamento dell'aggravio deve essere differenziato secondo la specie animale, l'età degli animali, le conoscenze relative alla linea o al ceppo e la portata dell'utilizzo previsto.

³ In caso di cessione a terzi di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche, deve essere consegnato un riassunto della documentazione concernente il rilevamento dell'aggravio.

⁴ Qualora nell'acquisto di animali geneticamente modificati o di animali con mutazioni patologiche si riscontrino lacune nel rilevamento dell'aggravio, esse vanno colmate immediatamente.

Art. 125 Misure che riducono l'aggravio

¹ Mediante l'adeguamento delle condizioni di detenzione, delle cure e di altre misure opportune quali la riduzione della durata di vita, la limitazione del benessere degli animali con mutazioni patologiche deve essere contenuta il più possibile.

² Per quanto riguarda le linee o i ceppi con mutazioni patologiche, il numero degli animali allevati o detenuti deve essere giustificato dal numero di animali necessari per gli esperimenti autorizzati. Gli animali in sovrannumero devono essere abbattuti se il loro benessere risulta limitato.

¹² RS 814.912

Art. 126 Obbligo di notifica di linee e ceppi con mutazioni patologiche

¹ Se dal rilevamento dell'aggravio risulta che una linea o un ceppo ha dato origine ad animali con mutazioni patologiche, il fatto deve essere notificato all'autorità cantonale.

² La notifica deve riportare informazioni sugli aspetti seguenti:

- a. caratterizzazione della linea o del ceppo;
- b. documentazione di rilevamento dell'aggravio;
- c. possibili misure di riduzione dell'aggravio;
- d. utilità della linea o del ceppo per fini di ricerca, terapeutici o diagnostici sull'uomo o sull'animale.

Art. 127 Decisione sull'ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche

¹ Per valutare se l'aggravio di una linea o di un ceppo sia ammissibile o meno occorre ponderarne la gravità rispetto alla sua utilità secondo l'articolo 137. In particolare occorre considerare se gli animali devono subire in seguito, oltre alle limitazioni del proprio benessere legate alla mutazione genetica, anche ulteriori limitazioni riconducibili all'esperimento.

² L'autorità trasmette la notifica di linee o ceppi con mutazioni patologiche alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e, in base a una proposta della commissione, decide se e in quale misura la linea o il ceppo possono essere mantenuti.

³ La decisione è rilasciata nominalmente al direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio e può essere vincolata a condizioni e oneri.

⁴ Le condizioni e gli oneri disposti devono essere integrati nella documentazione relativa all'aggravio.

Art. 128 Requisiti di istituti e laboratori

¹ Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale devono disporre di sufficienti locali, impianti e apparecchi affinché gli esperimenti possano essere eseguiti in modo appropriato secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più recenti. L'adeguatezza delle infrastrutture deve essere dimostrata in particolare per:

- a. la detenzione degli animali;
- b. l'esecuzione di anestesie e di interventi chirurgici;
- c. il prelievo di campioni e la loro analisi;
- d. l'assistenza, la cura e la sorveglianza particolare degli animali dopo interventi che compromettono il loro benessere;

e. l'esecuzione contemporanea di più esperimenti;

² Se gli animali non sono tenuti nell'istituto o nel laboratorio, il centro di detenzione deve trovarsi nelle vicinanze.

Art. 129 Designazione delle persone responsabili

¹ Negli istituti e nei laboratori deve essere designato un capounità per gli esperimenti sugli animali.

² Per ogni esperimento sugli animali è designato un responsabile d'esperimento; la sua supplenza deve essere regolamentata. Se vengono designati più responsabili, la loro sfera di competenze deve essere definita in modo inequivocabile.

Art. 130 Competenze del capo unità

Il capo unità è responsabile:

- a. dell'assegnazione del personale, dell'infrastruttura e delle altre risorse per i vari esperimenti sugli animali;
- b. del rispetto delle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali e delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione;
- c. delle notifiche di cui all'articolo 145 capoverso 2;
- c. della promozione di formazione e perfezionamento per il personale che si occupa di esperimenti sugli animali.

Art. 131 Competenze del responsabile d'esperimento

Il responsabile d'esperimento:

- a. si assume la responsabilità, dal punto di vista scientifico e della protezione degli animali, per la pianificazione e l'esecuzione dell'esperimento;
- b. è responsabile dell'assegnazione del lavoro, dell'istruzione delle persone che eseguono esperimenti, del controllo dei lavori, dell'organizzazione dell'assistenza adeguata agli animali da laboratorio, della loro sorveglianza e dello svolgimento dei necessari lavori di documentazione;
- c. stabilisce chi si assume la responsabilità del centro di detenzione per tutta la durata dell'esperimento e lo regolamenta in un accordo con il direttore del centro di detenzione.

Art. 132 Requisiti per il responsabile d'esperimento

¹ Il responsabile d'esperimento deve aver conseguito un titolo universitario che fornisca conoscenze di base in anatomia, fisiologia, zoologia, etologia, genetica e biologia molecolare nonché igiene e biostatistica e aver seguito un corso di perfezionamento concernente la sperimentazione animale. Il presupposto per essere ammessi al corso di perfezionamento è il conseguimento della formazione come "persona che esegue esperimenti" nonché un'esperienza lavorativa triennale nel campo della sperimentazione animale.

² Per dirigere esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standard è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.

Art. 133 Competenze della persona che esegue esperimenti

¹ La persona che esegue esperimenti effettua sugli animali gli interventi e le misure ad essa demandati nell'ambito dell'esperimento.

² Essa:

- a. si assume la responsabilità del benessere degli animali durante l'esecuzione di detti interventi e misure;
- b. conosce il contenuto dell'autorizzazione per eseguire esperimenti sugli animali.

Art. 134 Requisiti per le persone che eseguono esperimenti

¹ Le persone che eseguono esperimenti devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197.

² Per eseguire esperimenti su animali di specie poco utilizzate o con metodi sperimentali non standard è necessario fornire attestazione di ulteriori conoscenze specifiche.

³ Il numero delle persone che eseguono esperimenti è dettato dal numero e dall'onere degli interventi e delle misure necessarie e deve consentire di regolamentare le supplenze, in particolare per la sorveglianza di animali in esperimento e per i lavori di documentazione prescritti.

Art. 135 Esecuzione degli esperimenti

¹ Prima dell'inizio dell'esperimento occorre definire gli eventi o i sintomi al verificarsi dei quali l'animale deve essere escluso dall'esperimento ed eventualmente abbattuto (criteri d'interruzione).

² Gli animali devono essere abituati accuratamente alle condizioni sperimentali. Se un animale è intorpidito dall'esperimento, occorre prendere misure adeguate per ridurre al minimo l'ansia e lo stress ad esso connesso.

³ Negli esperimenti possono essere utilizzati unicamente gli animali il cui stato di salute sia stato esaminato nella misura necessaria per ritenere improbabile ulteriori limitazioni al benessere degli animali indipendenti dall'obiettivo dell'esperimento.

⁴ Il benessere degli animali deve essere verificato e valutato durante l'esperimento con una frequenza tale da registrare tempestivamente dolori, sofferenze, lesioni e ansietà nonché disturbi del loro stato generale. Se questi ultimi si verificano, gli animali devono essere curati e trattati conformemente allo stato più recente delle conoscenze; non appena l'obiettivo dell'esperimento lo consente o i criteri d'interruzione sono soddisfatti, gli animali devono essere esclusi dalla sperimentazione ed eventualmente abbattuti.

⁵ Gli interventi o altre misure che provocano all'animale dolori non lievi possono essere eseguiti, sempre che l'obiettivo dell'esperimento lo consenta, soltanto in anestesia locale o generale e con una sufficiente terapia analgesica successiva.

⁶ Gli interventi o le misure difficili da eseguire a livello tecnico possono essere effettuati soltanto da persone appositamente istruite.

⁷ Se dopo un intervento o una misura i dolori, le sofferenze, le lesioni o l'ansietà perdurano, l'animale deve essere abbattuto al più tardi quando i criteri d'interruzione sono soddisfatti.

⁸ Se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.

⁹ Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti misure o interventi che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà.

Art. 136 Esperimenti che compromettono il benessere degli animali

¹ Sono considerati esperimenti che compromettono il benessere degli animali ai sensi del l'articolo 17 LPAn gli esperimenti nel cui ambito:

- a. è compromesso il benessere degli animali;
- b. sono eseguiti interventi chirurgici sugli animali;
- c. sono prodotti gravi effetti fisici sugli animali;
- d. sono somministrate o applicate all'animale sostanze o miscele di sostanze di cui non si conosce l'effetto sugli animali o per le quali non si può escludere un effetto dannoso;
- e. sono prodotti effetti patologici sugli animali;
- f. gli animali sono immunizzati o infettati con microrganismi o parassiti oppure è loro somministrato materiale cellulare;
- g. gli animali sono sottoposti a un'anestesia generale;
- h. gli animali sono limitati nella libertà di movimento o sono tenuti in isolamento ripetutamente o per lunghi periodi;
- i. gli animali non sono tenuti conformemente alle prescrizioni di detenzione e di trattamento;
- j. si lavora su animali di linee o ceppi il cui benessere è stato compromesso;
- k. si impiegano animali di linee o ceppi nel cui allevamento una quota superiore all'80 per cento risulta essere senza le caratteristiche desiderate oppure il cui allevamento è possibile soltanto mediante fecondazione in vitro.

² Per valutare l'opportunità di eseguire un esperimento, l'UFV fissa dei livelli di sofferenza in base alla sua gravità.

Art. 137 Criteri per la valutazione dell'indispensabilità di esperimenti che compromettono il benessere degli animali

¹ Il richiedente deve dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento:

- a. è connesso con il mantenimento o la protezione della vita e con la salute dell'uomo e dell'animale;
- b. promette l'ottenimento di nuove conoscenze su processi vitali fondamentali; oppure
- c. serve a proteggere l'ambiente naturale.

² Il richiedente deve inoltre dimostrare che l'obiettivo dell'esperimento non può essere conseguito attraverso metodi non implicanti la sperimentazione animale e idonei secondo le conoscenze più recenti.

³ Tenuto conto dello stato più recente delle conoscenze, il metodo deve essere idoneo per conseguire l'obiettivo dell'esperimento.

⁴ Un esperimento sugli animali e le sue singole parti devono essere pianificati in modo tale che:

- a. venga impiegato il minor numero possibile di animali e si persegua la riduzione al minimo della loro sofferenza;
- b. che si applichino i procedimenti più opportuni per valutare i risultati dell'esperimento e procedure statistiche corrispondenti allo stato più recente delle conoscenze; e
- c. che le singole parti siano scaglionate in modo mirato.

Art. 138 Obiettivi inammissibili per esperimenti che compromettono il benessere degli animali

¹ Sono inammissibili gli esperimenti che compromettono il benessere degli animali:

- a. ai fini dell'omologazione di sostanze e prodotti in un altro Stato, se i requisiti di omologazione non sono conformi alle regolamentazioni internazionali o, rispetto a quelle applicabili in Svizzera, richiedono un numero considerevolmente superiore di esperimenti o di animali per un esperimento o richiedono esperimenti che implicano un aggravio considerevolmente maggiore per gli animali;
- b. ai fini del controllo di prodotti, se le conoscenze auspiccate possono essere ottenute analizzando i dati sui loro elementi o il potenziale di rischio è sufficientemente noto;
- c. ai fini dell'insegnamento nelle scuole universitarie e della formazione di specialisti, se esiste un'altra possibilità per spiegare in modo comprensibile fenomeni vitali o per fornire nozioni necessarie all'esercizio della professione o all'esecuzione di esperimenti sugli animali;
- d. a scopi militari.

² La produzione di animali geneticamente modificati non è ammessa, nemmeno a scopi di ricerca, se gli animali sono destinati a essere utilizzati nei modi seguenti:

- a. come animali da compagnia, per il tempo libero o le competizioni sportive;
- b. come animali da lavoro, se l'aumento del rendimento serve unicamente a scopi economici;
- c. come animali da reddito per la produzione di alimenti o di beni, se si tratta unicamente della produzione di beni di lusso.

Art. 139 Procedura di autorizzazione

¹ La domanda di autorizzazione deve essere presentata mediante il sistema *E-Tierversuche*. In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

² Se un esperimento concerne più Cantoni in seguito al cambiamento del luogo in cui si trovano gli animali durante l'esperimento o in caso di ricerche sul campo, la domanda deve essere presentata all'autorità nel cui Cantone l'esperimento è eseguito principalmente. Quest'ultima informa tutte le altre autorità cantonali coinvolte e tiene conto della loro valutazione.

³ L'autorità cantonale esamina la domanda e decide innanzitutto se si tratta di un esperimento che compromette il benessere degli animali.

⁴ L'autorità cantonale trasmette le domande di esperimenti che compromettono il benessere degli animali alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali e decide sulla scorta della proposta della commissione. Se non accoglie la proposta, motiva la sua decisione nei confronti della commissione.

Art. 140 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali

¹ Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se :

- a. con l'esperimento non si supera la misura indispensabile;
- b. dalla ponderazione degli interessi di cui all'articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l'esperimento è ammissibile;
- c. non è perseguito un obiettivo inammissibile;
- d. sono fissati criteri di interruzione appropriati;
- e. nell'utilizzare animali con mutazioni patologiche sono rispettati i requisiti relativi all'allevamento e alla produzione;
- f. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti;
- g. i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;
- h. i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti;

- i. sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l'esperimento.

² Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e-i .

Art. 141 Contenuto dell'autorizzazione per esperimenti sugli animali

¹ L'autorizzazione è rilasciata nominalmente al capo unità.

² L'autorizzazione è valida di volta in volta per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.

³ Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell'autorizzazione:

- a. i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
- b. i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione;
- c. ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
- d. requisiti riguardanti il personale.

⁴ L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:

- a. la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali;
- b. la provenienza e lo stato di salute degli animali;
- c. la detenzione, l'alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
- d. la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale;
- e. l'esecuzione di un esperimento preliminare;
- f. il riutilizzo degli animali dopo l'esperimento;
- g. i requisiti e le responsabilità del personale;
- h. il verbale dell'esecuzione dell'esperimento.

Art. 142 Autorizzazione semplificata per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti

¹ Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciati se:

- a. si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti;
- b. non si perseguono obiettivi inammissibili;
- c. sono rispettate le disposizioni sull'esecuzione degli esperimenti;

- d. sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale;
- e. il responsabile d'esperimento e le persone che eseguono l'esperimento soddisfano i requisiti previsti; e
- f. si redige un verbale secondo l'articolo 144.

² La validità dell'autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.

³ Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall'articolo 122.

⁴ L'UFV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.

Art. 143 Registro di controllo dell'effettivo degli animali

¹ I centri di detenzione di animali da laboratorio tengono un registro di controllo dell'effettivo degli animali che deve riportare, per ogni specie, le indicazioni seguenti:

- a. l'aumento dell'effettivo (data; nascita o provenienza; numero degli animali);
- b. la diminuzione dell'effettivo (data, acquirente o decesso, causa del decesso se conosciuta, numero degli animali);
- c. l'eventuale marchiatura.

² Gli animali geneticamente modificati e gli animali con mutazioni patologiche devono essere iscritti nel registro di controllo dell'effettivo separatamente, secondo il ceppo o la linea.

³ I registri di controllo devono essere redatti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.

Art. 144 Verbale dell'esperimento

¹ Durante l'esecuzione di un esperimento sugli animali occorre annotare per iscritto per ogni animale o gruppo di animali:

- a. l'inizio dell'esperimento (data), specie, numero, sesso, provenienza e identificazione degli animali, nonché designazione del gruppo di animali sottoposti a esperimento;
- b. aspetti legati all'esperimento, quali interventi e misure eseguiti sugli animali (date, specie);
- c. aspetti legati alla protezione degli animali quali la frequenza di sorveglianza degli animali e la registrazione sistematica dei sintomi clinici, l'anestesia, l'analgesia e l'interruzione anticipata dell'esperimento (date, specie).
- d. livello di sofferenza cui l'animale è stato esposto;

- e. eventi indesiderati;
- f. analisi degli esperimenti e utilizzabilità dei risultati;
- g. conclusione dell'esperimento (data).

² I verbali devono essere:

- a. riportare l'iscrizione sulle gabbie o il numero di marchiatura degli animali;
- b. tenuti a disposizione delle autorità esecutive in qualsiasi momento;
- c. conservati per tre anni dopo la scadenza dell'autorizzazione.

Art. 145 Notifiche

¹ Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve notificare all'autorità cantonale mediante il sistema *E-Tierversuche*:

- a. le linee o i ceppi con mutazioni patologiche secondo l'articolo 126 entro due settimane dalla constatazione dell'aggravio;
- b. il numero complessivo degli animali allevati o prodotti nell'anno civile, per ogni specie animale e per le linee o i ceppi geneticamente modificati o con mutazioni patologiche, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

² Per ogni esperimento il capo unità deve notificare all'autorità cantonale mediante *E-Tierversuche*:

- a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti entro due mesi dal termine dei lavori;
- b. le indicazioni sull'attività sperimentale nell'anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.

³ In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell'UFV.

⁴ I Cantoni trasmettono all'UFV, mediante *E-Tierversuche*:

- a. periodicamente, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all'articolo 122, le decisioni di cui all'articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l'articolo 142 e le domande corrispondenti;
- b. entro la fine di aprile di ogni anno, le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2.

⁵ Dopo aver sentito le autorità cantonali, l'UFV può stabilire quali indicazioni possono essere trasmesse in forma diversa da quella elettronica.

Art. 146 Registro delle decisioni relative a linee e ceppi con mutazioni patologiche

L'UFV tiene, all'attenzione delle autorità di autorizzazione, un registro delle decisioni relative alle linee e ai ceppi con mutazioni patologiche, comprese le condizioni e gli oneri disposti.

Art. 147 Statistica

¹ L'UFV tiene la statistica di cui all'articolo 36 LPAn. Essa deve contenere le indicazioni necessarie per poter valutare l'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

² Nel redigere e pubblicare la statistica l'UFV tiene conto di normative e raccomandazioni internazionali.

³ In collaborazione con la Commissione federale per gli esperimenti sugli animali, l'UFV pubblica regolarmente un rapporto che informa sugli sviluppi degli sforzi profusi per migliorare la protezione degli animali a livello di sperimentazione animale, animali da laboratorio e animali geneticamente modificati.

Art. 148 Commissione federale per gli esperimenti sugli animali

¹ La Commissione federale per gli esperimenti sugli animali conta al massimo nove membri. Essa si compone di almeno un rappresentante dei Cantoni e di specialisti in materia di sperimentazione animale, detenzione di animali da laboratorio e protezione degli animali.

² Il Consiglio federale nomina i membri della Commissione e designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce da sé e redige il suo regolamento interno. L'UFV ne gestisce la segreteria.

³ L'UFV può ricorrere alla Commissione per tutte le questioni legate alla sperimentazione animale, anche in relazione all'esame delle decisioni cantonali secondo l'articolo 25 LPAn.

⁴ La Commissione collabora all'occorrenza con la Commissione federale d'etica per la biotecnologia nel settore non umano e almeno una volta all'anno scambia con essa le conoscenze acquisite sugli animali geneticamente modificati.

⁵ I costi dei servizi forniti dalla Commissione ai Cantoni sono fatturati secondo le tariffe della Confederazione.

Art. 149 Commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali

¹ I membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali non possono essere collaboratori delle autorità cantonali di autorizzazione. Queste ultime possono gestire la segreteria della commissione.

² Dopo la loro nomina, i membri delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali devono frequentare un corso d'introduzione di una giornata organizzato dall'UFV.

³ I membri devono dimostrare di aver seguito, nell'arco di quattro anni, quattro giorni di perfezionamento nell'ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Capitolo 7: Trasporto di animali

Art. 150 Formazione e perfezionamento del personale addetto al trasporto

¹ Nelle imprese di trasporto e di commercio di bestiame, gli autisti, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, quale un agente di trasporto o un membro della direzione, devono aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte.

² Chiunque trasporta animali a titolo professionale deve provvedere alla formazione e al perfezionamento dei collaboratori.

Art. 151 Responsabilità dei detentori di animali

¹ Il detentore responsabile dell'azienda da cui l'animale è trasportato deve:

- a. procurarsi anticipatamente i documenti necessari per il trasporto e la consegna affinché possano essere svolti rapidamente;
- b. annotare per iscritto eventuali lesioni o malattie degli animali.

² Il capoverso 1 si applica per analogia ai responsabili di un mercato.

Art. 152 Responsabilità degli autisti

¹ L'autista deve:

- a. accertarsi che siano disponibili i documenti necessari;
- b. dopo aver caricato gli animali, effettuare il trasporto con riguardo e senza inutili ritardi;
- c. annotare per iscritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto;
- d. comunicare subito al destinatario l'arrivo degli animali.

² L'autista è responsabile, dal ritiro alla consegna, del ricovero e dell'assistenza agli animali.

Art. 153 Responsabilità dei destinatari

¹ Il destinatario, insieme con l'autista, deve scaricare prima possibile gli animali e, se necessario, in considerazione dei disagi subiti, dare loro ricovero, abbeverarli, alimentarli e curarli. Ciò vale anche per i soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

² Gli animali selvatici devono essere riambientati con riguardo.

Art. 154 Designazione di una persona responsabile

¹ Per ogni trasporto professionale deve essere designata una persona che si assuma la responsabilità del benessere degli animali durante il trasporto.

² La persona responsabile deve poter fornire in ogni momento agli organi di esecuzione informazioni sull'organizzazione e sullo svolgimento del trasporto.

Art. 155 Selezione degli animali

¹ Gli animali possono essere trasportati soltanto se è presumibile che sopporteranno il trasporto senza danni.

² Gli animali in gestazione avanzata, gli animali che hanno figliato da poco, gli animali ancora dipendenti dai genitori e gli animali deboli possono essere trasportati solamente con speciali provvedimenti precauzionali. Gli animali feriti o malati possono essere trasportati soltanto per le cure o per la macellazione al posto più vicino e con le dovute precauzioni.

Art. 156 Preparazione degli animali

¹ Gli animali devono essere adeguatamente preparati al trasporto e, se necessario, foraggiati e abbeverati prima del viaggio.

² Nel caso di pesci commestibili e ornamentali occorre sincerarsi che il tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto.

Art. 157 Personale incaricato di accudire gli animali durante il trasporto

¹ Gli animali possono essere guidati, condotti, caricati o scaricati soltanto da persone competenti o sufficientemente istruite. Queste ultime devono trattare gli animali con riguardo.

² Durante il trasporto, gli animali devono essere accompagnati da personale competente o sufficientemente istruito che, se necessario, li abbevererà e li foraggerà. Il personale controlla regolarmente gli animali e provvede affinché si riposino debitamente.

³ La presenza del personale non è necessaria se è garantito che, all'occorrenza, durante tutto il trasporto o durante le soste intermedie gli animali hanno a disposizione acqua e alimenti e vengono curati.

⁴ Il bestiame lattifero in lattazione deve essere munto due volte al giorno.

Art. 158 Separazione degli animali

¹ Se necessario, gli animali devono essere trasportati in scompartimenti o contenitori separati secondo la specie, l'età e il sesso.

² Gli animali incompatibili vanno tenuti separati.

Art. 159 Carico e scarico degli animali

¹ I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati su rampe antisdrucchiolevoli. Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure così ampie che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l'inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l'altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

² Al momento del carico, l'interno del mezzo di trasporto deve essere ben illuminato senza tuttavia abbagliare gli animali.

³ Il capoverso 2 non si applica al carico e allo scarico di volatili e conigli.

Art. 160 Trattamento di determinate specie animali

¹ I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. Le cavezze di corda sono vietate.

² È vietato servirsi delle corna, dell'anello nasale o di corde per legare i bovini.

³ I bovini trasportati legati e il cui peso supera 500 kg non possono essere collocati di traverso se la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 m.

⁴ I tori di età superiore a 18 mesi devono portare un anello nasale. Si può rinunciare all'anello nasale se, prima della spostamento o della macellazione:

- a. i tori sono tenuti prevalentemente in una mandria all'aperto o in gruppo a stabulazione libera; e
- b. sono state prese le precauzioni necessarie per garantire un trasporto sicuro nonché un carico e uno scarico sicuri.

⁵ La selvaggina d'allevamento non può essere trasportata viva all'impianto di macellazione se non è stata preventivamente abituata al trasporto.

⁶ I decapodi devono essere mantenuti sufficientemente umidi.

⁷ Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l'una sull'altra.

⁸ Per il trasporto di animali nel corso di un esperimento o di animali con mutazioni patologiche occorre prendere i provvedimenti necessari per ridurre al minimo la limitazione del loro benessere. I tempi di trasporto devono essere brevi.

⁹ Per il trasporto di animali da laboratorio con un determinato stato igienico occorre prendere le precauzioni necessarie per impedire l'introduzione e la fuoriuscita di microrganismi.

Art. 161 Guida

¹ La guida deve essere rispettosa degli animali.

² All'atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il meno possibile e senza urti.

Art. 162 Deroghe alla durata massima del trasporto

¹ La durata massima del trasporto di cui all'articolo 15 capoverso 1 LPAn non si applica ai pulcini, a condizione che giungano nel luogo di destinazione entro 48 ore dalla schiusa delle uova.

² Nei trasporti internazionali la durata massima del trasporto può essere superata.

Art. 163 Pulizia e disinfezione

I piani di carico e i contenitori devono essere puliti dopo il trasporto e disinfettati su disposizione degli organi di controllo ufficiali.

Art. 164 Lettieria

Fatta eccezione per il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard, il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l'urina e le feci e sia appropriato per il riposo.

Art. 165 Mezzi di trasporto

¹ I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:

- a. le parti con le quali gli animali entrano in contatto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto;
- c. mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare i requisiti di cui all'articolo 159 capoverso 1;
- d. i dispositivi d'attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale;
- e. i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali;
- f. gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all'allegato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all'allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura.
- g. I mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto.
- h. Nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia.
- i. Sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all'allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente

visibile dall'esterno la superficie di carico disponibile in m², eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell'allegato 4.

- j. sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un'indicazione analoga.

² I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell'allegato 1, se hanno accesso all'acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 166 Merci trasportate insieme agli animali

¹ Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.

² Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.

Art. 167 Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di fermento sia esiguo;
- b. sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali;
- c. costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d'aria o d'ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

³ I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati:

- a. i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;

- b. i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.

⁴ I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d'aerazione non vengano ostruite durante l'impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere i contenitori sottostanti.

Art. 168 Deroghe

Nei trasporti aerei sono ammesse deroghe alle prescrizioni di trasporto qualora siano necessarie a causa di condizioni particolari e a condizione che gli animali non soffrano né subiscano lesioni.

Art. 169 Controllo delle partite di animali

¹ Nei posti d'ispezione deve essere data priorità alle partite di animali.

² Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è assolutamente necessario per ragioni di protezione degli animali o per effettuare controlli di polizia sanitaria o di conservazione delle specie.

³ I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informati quanto prima dell'arrivo degli animali.

Art. 170 Autorizzazione

¹ Le imprese che trasportano animali da e verso l'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

² L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa dimostra di soddisfare i requisiti relativi all'attrezzatura tecnica dei mezzi di trasporto e alla formazione dei collaboratori.

³ L'autorizzazione è rilasciata al massimo per cinque anni.

⁴ Le imprese con sede in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.

⁵ Ogni partita di animali deve essere accompagnata da una copia dell'autorizzazione.

Art. 171 Notifica di violazioni

L'UFV comunica allo Stato in cui è registrata l'impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 2003¹³ sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

¹³ RS 0.452

Art. 172 Piano di trasporto e libretto di bordo

¹ Per il trasporto professionale di bovini, cavalli, ovini, caprini e suini da e verso l'estero occorre redigere un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'UFV qualora il trasporto, dal carico allo scarico, duri più di otto ore.

² La persona responsabile del benessere degli animali annota nel libretto di bordo l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati foraggiati e abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.

Art. 173 Attrezzature particolari

I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico degli animali.

Art. 174 Precauzioni particolari per i trasporti internazionali

¹ Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.

² I mammiferi molto giovani non possono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.

³ Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifichi l'idoneità al trasporto. Fanno eccezione i cavalli muniti di passaporto equino trasportati all'estero per un breve periodo.

⁴ Il capoverso 1 non si applica al trasporto di animali verso aziende d'estivazione situate nei Paesi esteri limitrofi.

Art. 175 Transitio di animali

Il transitio di bovini, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario o aereo.

Art. 176 Trasporto aereo

Per il trasporto di animali per via aerea occorre tenere conto delle disposizioni tecniche riconosciute, in particolare di quelle contenute nella normativa IATA¹⁴.

¹⁴ Possono essere richieste informazioni al servizio veterinario di confine presso gli aeroporti di Ginevra e Zurigo oppure all'UFV.

Capitolo 8: Abbattimento e macellazione di animali

Art. 177 Requisiti per il personale addetto all'abbattimento e alla macellazione

¹ Può uccidere un animale vertebrato soltanto chi dispone delle conoscenze e delle capacità necessarie a tal fine.

² Il personale del macello deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197. La formazione deve essere specifica per le mansioni svolte, ovvero:

- a. lo scarico, la conduzione, la stabulazione e l'accudimento degli animali negli impianti di macellazione;
- b. lo stordimento e il dissanguamento degli animali negli impianti di macellazione.

³ Per le persone con un attestato federale di capacità secondo l'articolo 38 LFPr¹⁵ come macellaia / macellaio o macellaia-salumiere / macellaio-salumiere con l'indirizzo di specializzazione «Produzione» non è richiesta la formazione di cui al capoverso 2.

⁴ Per le persone con una formazione agricola di cui all'articolo 194 non è richiesta la formazione di cui all'articolo 2 lettera a.

Art. 178 Obbligo di stordimento

¹ Un animale vertebrato può essere ucciso soltanto dopo essere stato stordito. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

² L'uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

- a. durante la caccia;
- b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti.

Art. 179 Metodi di uccisione

Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

Art. 180 Consegna

¹ Se l'ispezione sanitaria ante mortem viene effettuata nell'impianto di macellazione, il veterinario ufficiale controlla alla consegna lo stato di cura e di salute degli animali. Devono essere controllati anche la densità di occupazione dei veicoli di trasporto e le loro attrezzature.

¹⁵ RS 412.10

² Nelle aziende in cui in genere il veterinario ufficiale non è presente al momento della consegna degli animali, l'ispezione e il controllo sono effettuati da una persona incaricata dall'azienda di macellazione.

³ Le persone incaricate dell'ispezione e del controllo notificano all'autorità cantonale le violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali.

⁴ Se dopo il loro arrivo nell'impianto di macellazione gli animali non possono essere scaricati immediatamente, in caso di temperature elevate o di tempo afoso i veicoli devono essere sufficientemente arieggiati.

⁵ Gli animali incapaci di camminare devono essere storditi e dissanguati in loco.

Art. 181 Ricovero

¹ In caso di temperature elevate o di tempo afoso occorre provvedere a rinfrescare gli animali nell'impianto di macellazione.

² Gli animali che non vengono macellati subito dopo il loro arrivo devono essere ricoverati su una superficie sufficientemente ampia, protetti da condizioni meteorologiche estreme e abbeverati.

³ I mezzi di trasporto possono essere utilizzati per il ricovero temporaneo degli animali secondo il capoverso 2. Le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

⁴ Gli animali che vengono macellati alcune ore dopo il loro arrivo vanno ricoverati secondo i requisiti minimi di detenzione di cui all'allegato 1 e protetti da condizioni meteorologiche estreme nonché abbeverati regolarmente ed eventualmente foraggiati.

⁵ Gli animali incompatibili per specie, sesso, età o provenienza devono essere tenuti separati.

⁶ Gli animali in lattazione devono essere macellati il giorno della consegna, altrimenti devono essere munti almeno due volte al giorno.

⁷ Se gli animali destinati alla macellazione vengono tenuti durante la notte nell'impianto di macellazione, il loro benessere e lo stato di salute devono essere controllati la sera e la mattina da una persona designata dall'azienda di macellazione.

⁸ I cavalli devono essere macellati subito dopo la consegna se non esistono infrastrutture adeguate per un ricovero rispettoso.

Art. 182 Conduzione degli animali

¹ Gli animali vanno condotti con riguardo tenendo conto del comportamento tipico della specie. Possono essere impiegati mezzi ausiliari di conduzione soltanto se l'animale condotto può allontanarsi per evitare l'azione dello strumento.

² L'impiego di dispositivi elettrici di conduzione va limitato allo stretto necessario.

³ Le corse devono permettere di condurre gli animali con riguardo.

⁴ Gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo da evitare dolori e ferite agli animali.

Art. 183 Abbattimento dei pulcini

¹ I pulcini e gli embrioni negli incubatoi possono essere uccisi soltanto con metodi ad effetto rapido, quali la triturazione o l'impiego di un'adeguata miscela di gas.

² I pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro.

Art. 184 Metodi di stordimento ammessi

¹ Sono ammessi i seguenti metodi di stordimento:

- a. per cavalli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;
- b. per bovini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;
 – pistola pneumatica per la quale è garantito che l'aria compressa non penetra nella scatola cranica
 – elettro narcosi;
- c. per suini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;
 – elettro narcosi,
 – esposizione al biossido di carbonio;
- d. per ovini e caprini: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;
 – elettro narcosi;
- e. per conigli: – proiettile captivo o proiettile libero nel cervello;
 – stordimento per commozione cerebrale,
 – elettro narcosi;
- f. per volatili: – elettro narcosi,
 – forte colpo rintuzzato sulla testa,
 – proiettile captivo,
 – appropriata miscela di gas;
- g. per struzioniformi: – proiettile captivo nel cervello,
 – elettro narcosi;

- h. per selvaggina d'allevamento biungulata: – proiettile captivo o libero nel cervello;
- i. per pesci: – forte colpo rintuzzato sulla testa,
– dislocazione del collo,
– elettroanestesi,
– distruzione meccanica del cervello;
- j. per decapodi: – elettroanestesi,
– distruzione meccanica del cervello.

² Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'UFV può ammettere altri metodi di stordimento.

Art. 185 Stordimento

¹ Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.

² Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l'apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.

³ Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione siano storditi in piedi o in posizione eretta, eccettuato il pollame.

⁴ Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.

Art. 186 Apparecchi e impianti di stordimento

¹ Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all'inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l'impiego.

² Durante l'attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l'efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.

³ La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l'eliminazione dei difetti devono essere documentati.

Art. 187 Dissanguamento

¹ Il dissanguamento deve essere effettuato sezionando o incidendo i vasi sanguigni principali nella regione del collo. Deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l'animale è incosciente.

² Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento gli animali soggetti all'obbligo di stordimento di cui all'articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.

³ Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.

⁴ Dopo il taglio effettuato per dissanguare l'animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell'animale.

⁵ Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

Art. 188

¹ I Cantoni disciplinano i compiti e le competenze dei veterinari ufficiali in materia di esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nelle aziende di macellazione.

² Le ispezioni e i controlli devono essere effettuati in coordinazione con il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni secondo l'ordinanza del 23 novembre 2005¹⁶ concernente la macellazione e il controllo delle carni.

³ Per la sorveglianza ufficiale dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali nell'ambito della macellazione non sono riscossi emolumenti.

Capitolo 9: Formazione, perfezionamento e aggiornamento nella detenzione di animali

Art. 189 Scopo della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento

¹ La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento garantiscono la trasmissione delle conoscenze necessarie sulla detenzione adeguata degli animali nonché sul trattamento responsabile e rispettoso degli stessi.

² La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento sono trasmessi in modo specifico tenendo conto delle specie o categorie animali con esigenze simili a livello di detenzione o trattamento.

Art. 190 Obbligo di aggiornamento, perfezionamento

¹ Devono seguire un corso di aggiornamento per almeno quattro giorni nell'arco di quattro anni:

- a. i guardiani di animali;

¹⁶ RS 817.190

- b. i responsabili d'esperienza e le persone che eseguono gli esperimenti;
- c. le persone che offrono corsi di formazione per detentori di animali riconosciuti dall'UFV.

² Devono seguire un corso di aggiornamento per almeno un giorno nell'arco di tre anni:

- a. gli autisti delle imprese di commercio e di trasporto di bestiame, il personale che accudisce gli animali e uno dei responsabili del servizio di trasporto, ad esempio un agente di trasporto o un membro della direzione;
- b. il personale del macello che si occupa degli animali vivi.

³ Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto della formazione.

⁴ Esso disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto del perfezionamento per i responsabili d'esperienza in materia di sperimentazione animale nonché il perfezionamento per gli impiegati del commercio al dettaglio nel commercio specializzato di animali.

Art. 191 Formazione e perfezionamento dietro disposizione delle autorità cantonali

¹ Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l'autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale che accudisce gli animali o aziende a seguire corsi di formazione o perfezionamento

² L'autorità cantonale può obbligare i detentori di cani a frequentare corsi di educazione canina oppure verificare le conoscenze acquisite se ha accertato delle carenze nel modo di trattare il cane.

³ I costi relativi alla formazione o al perfezionamento sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Art. 192 Tipi di formazione

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intendono per formazioni riconosciute:

- a. una formazione specialistica professionale o universitaria oppure una formazione professionale o universitaria integrata da un perfezionamento specialistico;
- b. una formazione specialistica riconosciuta dall'UFV, non legata a una professione e ;
- c. un corso riconosciuto dall'UFV che trasmetta conoscenze o competenze specialistiche;

² È considerata specialistica una formazione che fornisce le conoscenze necessarie per accudire gli animali, illustrando a tal fine le loro esigenze, il loro comportamento e il modo di trattarli.

Art. 193 Attestato di formazione

¹ Sono considerati attestati di formazione:

- a. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;
- b. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della formazione;
- c. per una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.

² La formazione specialistica professionale o professionale esonera dal conseguimento di una formazione non legata a una professione; quest'ultima esonera dal conseguimento dell'attestato di competenza.

³ All'attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.

⁴ L'UFV può prescrivere un formulario per l'attestazione della formazione richiesta.

Art. 194 Professioni agricole

¹ Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

- a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all'articolo 37 o con attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr¹⁷;
- b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all'articolo 42 LFPr;
- c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale;
- d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

² Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui all'articolo 37 o 38 LFPr integrata:

- a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali; o
- b. dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 195 Guardiani di animali

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per guardiani di animali le persone titolari di:

¹⁷ RS 412.10

- a. un attestato federale di capacità di cui all'articolo 38 LFPr¹⁸;
- b. un certificato di capacità secondo l'ordinanza del DFE del 22 agosto 1986¹⁹ concernente l'ottenimento del certificato di capacità di guardiano d'animali;
- c. un certificato di capacità rilasciato dall'UFV prima del 1998²⁰.

Art. 196 Professioni legate alla pesca

Rientrano nelle professioni legate alla pesca le formazioni seguenti:

- a. la formazione di pescatrice o pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr²¹;
- b. la formazione di guardapesca con attestato federale di capacità di cui all'articolo 42 LFPr;
- c. una formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o l'esperienza pratica di almeno 3 anni.

Art. 197 Formazione specialistica non legata a una professione

¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l'utilizzo, l'allevamento responsabile e il trattamento rispettoso degli stessi.

² La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero sufficiente di esercitazioni.

³ Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione teorica e pratica.

Art. 198 Formazione con attestato di competenza

¹ La formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche necessarie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.

² Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

³ Il DFE disciplina gli obiettivi di apprendimento, la forma, il contenuto e la durata della formazione.

Art. 199 Riconoscimento da parte dell'UFV e dell'autorità cantonale

¹ L'UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b, la formazione di cui all'articolo 192 capoverso

¹⁸ RS **412.10**

¹⁹ RU **1986** 1511

²⁰ Art. 75 cpv. 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali nella versione del 12 agosto 1986

²¹ RS **412.10**

¹ lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all'articolo 103 lettera b e pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all'equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

² Esso può affidare a organizzazioni esterne lo svolgimento o il controllo di qualità dei corsi di formazione e perfezionamento. Il capitolato d'oneri e i criteri di qualità devono essere riportati nel mandato di prestazioni.

³ In casi specifici l'autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

⁴ L'autorità cantonale riconosce la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento nell'ambito della sperimentazione animale.

Art. 200 Criteri e procedura di riconoscimento

¹ La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all'articolo 197 o di un corso secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve essere presentata all'UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

² La documentazione deve contenere dati sugli obiettivi di apprendimento, la forma, la durata e il contenuto della formazione nonché sulla formazione e l'esperienza professionale del personale docente.

³ Il riconoscimento è limitato a 5 anni.

Art. 201 Organizzazione delle formazioni specialistiche

¹ Le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e di aggiornamento per il trasporto di animali in collaborazione con le associazioni di categoria.

² Le aziende addette alla macellazione di animali organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da macello.

³ Gli istituti e i laboratori di sperimentazione animale organizzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento sul modo di trattare gli animali da laboratorio e sull'esecuzione degli esperimenti.

⁴ I servizi specializzati cantonali garantiscono la formazione e il perfezionamento degli organi di esecuzione competenti per la circolazione stradale.

Art. 202 Esame

¹ La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello deve concludersi con un esame.

² Il DFE emana il regolamento d'esame.

Art. 203 Formatori dei detentori di animali

¹ Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione di cui all'articolo 192 capoverso 1 lettera b o c sulla detenzione e il trattamento degli animali deve aver conseguito una formazione di cui all'articolo 197 e aver maturato almeno tre anni di esperienza professionale con la specie animale in questione. La formazione deve concludersi con un esame. Il DFE emana il regolamento d'esame.

² L'UFV riconosce i corsi per la formazione dei formatori qualora, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 197, forniscano anche le conoscenze seguenti:

- a. conoscenze di base in didattica e diritto;
- b. conoscenze di base in formazione degli adulti;
- c. organizzazione di corsi.

³ La formazione deve essere conseguita presso un'organizzazione di cui all'articolo 205.

Art. 204 Formatori per gli interventi in anestesia

Chiunque impartisce ai detentori di animali una formazione secondo l'articolo 32 per eseguire interventi in anestesia deve essere titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 205 Requisiti per i centri di formazione

Le formazioni di cui all'articolo 203 possono essere offerte da:

- a. un istituto di diritto pubblico;
- b. un'organizzazione incaricata dal servizio cantonale competente;
- c. un'altra organizzazione che dimostri di avere il personale docente qualificato per impartire tale formazione e che un'organizzazione accreditata secondo l'ordinanza del 17 giugno 1996 sull'accREDITAMENTO e sulla designazione²² esegue un controllo esterno di qualità.

Art. 206 Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

¹ L'azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l'articolo 198 capoverso 2 deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire.

² Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell'accudimento degli animali.

Capitolo 10: Compiti amministrativi ed esecuzione

Art. 207 Ricerca

L'UFV crea le basi scientifiche per i compiti e le raccomandazioni inerenti alla detenzione adeguata e al trattamento rispettoso degli animali. Esso può affidare tale incarico a specialisti e a istituti esterni.

Art. 208 Sorveglianza, formazione e informazione

¹ L'UFV provvede a un'esecuzione uniforme della LPAn e della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

² Mediante l'informazione, l'UFV promuove il trattamento adeguato degli animali e riferisce sugli sviluppi nell'ambito della protezione animale.

Art. 209 Ordinanze dell'Ufficio federale e sistema informatico centrale

¹ L'UFV può emanare ordinanze di natura tecnica.

² Esso può obbligare le autorità cantonali competenti a inserire le autorizzazioni e i risultati dei controlli ufficiali nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE²³.

³ Esso redige i modelli per i formulari previsti nella presente ordinanza.

⁴ Il modello di formulario per le domande di autorizzazione e le notifiche contiene i dati seguenti:

- a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;
- b. indirizzo e scopo della detenzione di animali;
- c. le specie animali, il numero di animali, nel caso del commercio: le specie animali e il volume del commercio;
- d. le dimensioni, il numero e la configurazione delle unità di detenzione;
- e. le attrezzature e la densità di occupazione dei locali e dei parchi;
- f. effettivo e formazione del personale che accudisce gli animali;
- g. per la pubblicità: circostanze precise e durata dell'impiego degli animali.

Art. 210 Organi esecutivi cantonali

¹ Il veterinario cantonale dirige il servizio specializzato cantonale.

² Il Cantone impiega persone formate in numero tale da assicurare un'esecuzione efficace. La formazione si basa sull'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la

²³ FF 2007 6541

formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico²⁴.

Art. 211 Cauzione

¹ I Cantoni possono subordinare le autorizzazioni per la detenzione professionale di animali selvatici e per il commercio professionale di animali al pagamento di una cauzione. L'importo è stabilito secondo la specie e il numero degli animali.

² Con la cauzione possono essere coperte le spese per i provvedimenti che il Cantone deve prendere secondo l'articolo 24 LPAn.

Art. 212 Diniego e revoca di autorizzazioni

¹ Le autorizzazioni possono essere negate o revocate se il titolare ha violato ripetutamente le disposizioni concernenti la protezione degli animali, la protezione delle specie o la polizia sanitaria o se ha disatteso un ordine dell'autorità.

² L'autorità concedente revoca un'autorizzazione se i presupposti fondamentali non sono più adempiuti oppure se, nonostante avvertimento, le condizioni e gli oneri non sono rispettati.

³ Sono fatte salve le misure di cui agli articoli 23 e 24 LPAn.

Art. 213 Aziende agricole detentrici di animali

¹ Il servizio specializzato cantonale provvede affinché le detenzioni di bovini, lama, alpaca, cavalli, suini, caprini, ovini, conigli e volatili domestici siano controllate come segue:

- a. almeno ogni quattro anni;
- b. il due per cento delle aziende ogni anno, scelte in funzione dei rischi o con metodo aleatorio; e
- c. le detenzioni di animali in cui durante i controlli dell'anno precedente sono state riscontrate carenze.

² Il coordinamento dei controlli è retto dall'ordinanza del 14 novembre 2007²⁵ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole.

³ Il servizio specializzato cantonale redige annualmente, secondo le disposizioni dell'UFV, un rapporto sulla propria attività di controllo e sulle misure disposte.

⁴ Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i risultati dei controlli ufficiali eseguiti negli effettivi degli animali da reddito siano inseriti nel sistema informatico centrale di cui all'articolo 54a LFE²⁶.

²⁴ RS 916.402

²⁵ RS 910.15

²⁶ FF 2007 6541

⁵ Un istituto privato può essere incaricato di eseguire controlli unicamente se è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero secondo la norma ISO/IEC 17020 per il campo d'applicazione corrispondente.

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione

Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

Art. 215 Commerci zoologici, detenzioni e allevamenti professionali di animali da compagnia, pensioni o rifugi per animali

¹ L'autorità cantonale controlla i commerci zoologici almeno una volta all'anno. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a tre anni al massimo. Le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commerciano animali nonché l'impiego di animali nella pubblicità devono essere controllati a campione.

² Il servizio specializzato cantonale provvede affinché tutte le detenzioni e gli allevamenti di animali da compagnia nonché le pensioni o i rifugi per animali siano controllati ogni due anni. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l'intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a cinque anni al massimo.

Art. 216 Centri di detenzione di animali da laboratorio ed esperimenti sugli animali

¹ Il servizio specializzato cantonale controlla i centri di detenzione di animali da laboratorio almeno una volta all'anno.

² I controlli comprendono segnatamente:

- a. il rispetto delle condizioni e degli oneri legati all'autorizzazione;
- b. lo stato degli animali e dell'infrastruttura;
- c. i requisiti riguardanti il personale;
- d. la tenuta del registro di controllo dell'effettivo degli animali e la documentazione relativa al rilevamento dell'aggravio di animali geneticamente modificati o di linee e ceppi con mutazioni patologiche.

³ Il servizio specializzato cantonale controlla ogni anno l'esecuzione degli esperimenti sugli animali relativamente ad almeno un quinto delle autorizzazioni in corso. La scelta si basa sul livello di sofferenza degli animali, sul numero degli animali utilizzati, sul livello di complessità tecnica degli esperimenti e sulle carenze constatate in precedenza.

⁴ I controlli comprendono segnatamente:

- a. l'esecuzione corretta degli esperimenti e l'osservanza delle disposizioni di legge;
- b. il rispetto delle condizioni e degli oneri;
- c. i verbali relativi all'esecuzione degli esperimenti;
- d. lo stato dell'infrastruttura in cui si sono svolti gli esperimenti;
- e. le condizioni inerenti al personale.

Art. 217 Trasporti di animali

Il servizio specializzato cantonale provvede affinché i trasporti di animali siano controllati a campione.

Art. 218 Verifica dell'attività di controllo delegata a privati

Se ha delegato i controlli a privati, il servizio specializzato cantonale verifica a campione la loro attività di controllo.

Art. 219

Il servizio specializzato cantonale può riscuotere i seguenti emolumenti per i servizi elencati qui di seguito:

- | | |
|---|----------------------------|
| | Fr. |
| a. autorizzazioni e decisioni, secondo il tempo impiegato | da 100.– a 5000.– |
| b. controlli che hanno dato luogo a contestazioni | secondo il tempo impiegato |
| c. servizi particolari che hanno causato un dispendio che esula dall'attività consueta del servizio | secondo il tempo impiegato |

Capitolo 11: Disposizioni finali

Art. 220

L'abrogazione e la modifica del diritto precedente sono disciplinate nell'allegato 6.

Art. 221 Disposizione transitoria della modifica del 27 giugno 2001²⁷.

Per le detenzioni di animali selvatici esistenti il 1° settembre 2001, per i parchi e i bacini esistenti - a eccezione dei parchi per ara, cacaqua e iguane di grossa taglia - è previsto un periodo transitorio fino alla fine di agosto 2011 per l'adeguamento alle dimensioni minime qualora i parchi o i bacini siano inferiori al 90 per cento delle dimensioni minime di cui all'allegato 2 (animali selvatici) o non soddisfino i requisiti relativi all'allestimento dei parchi.

Art. 222 Disposizioni derogatorie

¹ Le persone che il [data dell'entrata in vigore] erano registrate come gestori di un'azienda agricola o come detentori di animali di cui all'articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all'articolo 31 capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.

² Le persone in grado di dimostrare che il [data dell'entrata in vigore] erano registrate come gestori di un'azienda di detenzione professionale di cavalli non devono presentare l'attestato di competenza di cui all'articolo 31 capoverso 4 lettera b.

³ I requisiti di formazione di cui all'articolo 132 per i responsabili d'esperimento e di cui all'articolo 134 per le persone che eseguono esperimenti sugli animali non devono essere soddisfatti dalle persone che esercitavano già questa funzione prima del 1° luglio 1999.

⁴ Le persone in grado di dimostrare che il [data dell'entrata in vigore] detenevano già un cane sono esonerate dall'attestato di competenza di cui all'articolo 68 capoversi 1 e 2.

Art. 223 Disposizioni transitorie per gli esperimenti sugli animali

¹ Agli esperimenti sugli animali autorizzati prima del (data dell'entrata in vigore) si applica il diritto previgente.

² Agli esperimenti sugli animali la cui domanda di autorizzazione è stata presentata prima del (data dell'entrata in vigore - 2 mesi) si applica il diritto previgente.

³ Agli esperimenti sugli animali che l'autorità cantonale ha dichiarato non soggetti all'obbligo di autorizzazione prima del (data dell'entrata in vigore) si applica il diritto previgente fino al (data dell'entrata in vigore + 3 anni).

Art. 224 Disposizione transitoria per la deroga all'obbligo di anestesia per la castrazione di lattonzoli

Per la castrazione senza anestesia dei lattonzoli fino al quattordicesimo giorno di vita è previsto un termine transitorio fino al 31 dicembre 2009.

Art. 225 Altre disposizioni derogatorie

Altre disposizioni transitorie figurano nell'allegato 5.

²⁷ RU 2001 2063

Art. 226

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il (data dell'entrata in vigore).

² Gli articoli 23 capoversi 1 lettere b-d e 2, 97 capoverso 2, 100 capoverso 2, 194 capoverso 1 lettera a e gli articoli 3 capoverso 2, 5b e 5d dell'allegato 6 cifra II/4 entrano in vigore il 1° gennaio 2009.

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Osservazioni preliminari

Salvo diversa indicazione, le misure qui indicate delimitano spazi liberi. Esse possono essere ridotte solo per arrotondamento degli angoli o per sistemare poste di foraggiamento o abbeveraggio negli angoli.

Ordinanza sulla protezione degli animali

Tabella 1 Bovini

Allegato 1

	Categoria animale	Vitelli			Animali giovani				Vacche e primipare in gestazione avanzata ¹⁾ con un'altezza al garrese di			
		fino a 2 settimane	fino a 3 settimane	da 4 settimane a 4 mesi	fino a 200 kg	da 200 a 300 kg	da 300 a 400 kg	oltre 400 kg	125 ± 5 cm	135 ± 5 cm	145 ± 5 cm	
<i>1 Stabulazione a posta fissa</i> ²⁾												
11	Larghezza posta	cm	–	–	–	70	80	90	100	100 ³⁾	110 ³⁾	120 ³⁾
12	Lunghezza posta											
121	in posta corta ⁴⁾	cm	–	–	–	120	130	145	155	165 ³⁾	185 ^{3) 5)}	195 ³⁾
122	in posta media	cm	–	–	–	–	–	–	–	180 ³⁾	200 ³⁾	240 ³⁾
<i>2 Stabulazione in box</i>												
21	Larghezza	cm	85	–	–	–	–	–	–	–	–	–
22	Lunghezza	cm	130	–	–	–	–	–	–	–	–	–
<i>3 Stabulazione libera in gruppo</i>												
31	Superficie del settore di riposo con lettiera in sistemi senza box di riposo	m ²	–	1,0 ⁶⁾	1,2–1,5 ⁷⁾	1,8 ⁸⁾	2,0 ⁸⁾	2,5 ⁸⁾	3,0 ⁸⁾	4,0 ³⁾	4,5 ³⁾	5,0 ³⁾
<i>32 Box di riposo</i>												
321	Larghezza box	cm	–	–	–	70	80	90	100	110 ³⁾	120 ³⁾	125 ³⁾
322	Lunghezza box contro parete	cm	–	–	–	160	190	210	240	230 ³⁾	240 ³⁾	260 ³⁾
323	Larghezza box contrapposti	cm	–	–	–	150	180	200	220	200 ³⁾	220 ³⁾	235 ³⁾
33	Larghezza della posta di foraggiamento	cm	–	–	–	–	–	–	–	65 ⁹⁾	72 ⁹⁾	78 ⁹⁾
34	Larghezza della posta di foraggiamento inclusa la corsia ¹⁰⁾	cm	–	–	–	–	–	–	–	290 ¹¹⁾	320 ¹¹⁾	330 ¹¹⁾
35	Corsia retrostante una fila di box ¹⁰⁾	cm	–	–	–	–	–	–	–	220 ¹²⁾	240 ¹²⁾	260 ¹²⁾

Protezione della natura e del paesaggio

Osservazioni sulla tabella 1 - Bovini Allegato 1

- 1) Sono considerate *in gestazione avanzata* le manze nei due mesi prima del parto.
 - 2) Nelle stalle già esistenti il (data dell'entrata in vigore) nelle regioni d'estivazione la posta deve essere larga 99 cm e lunga 152 cm in caso di posta corta o 185 cm in caso di posta media. Gli animali non possono essere tenuti in tali poste per più di otto ore al giorno.
 - 3) Le misure per le lattifere valgono per gli animali con un'altezza al garrese di 120 – 150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di conseguenza; per gli animali di taglia inferiore vanno adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un'altezza al garrese di 125 cm \pm 5 cm e 145 cm \pm 5 cm valgono per le stalle di nuova realizzazione e per le stalle che in virtù dell'allegato 5 cifra 48 hanno diritto a un termine transitorio di 5 anni per l'adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo.
 - 4) In caso di posta corta lo spazio sopra la mangiatoia deve essere a disposizione degli animali in qualunque momento affinché possano sdraiarsi, alzarsi, riposare e alimentarsi. La struttura della mangiatoia deve consentire agli animali di compiere i movimenti tipici della specie e di accedere facilmente al foraggio.
 - 5) Vale per le stalle esistenti il (data dell'entrata in vigore) con un sistema di stabulazione a posta fissa autorizzato, per le stalle con un sistema di stabulazione a posta fissa di recente installazione nonché per le stalle che, in virtù dell'allegato 5 cifra 48, hanno diritto a un termine transitorio di 5 anni per l'adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo. Per le altre stalle la lunghezza minima è di 165 cm.
 - 6) La superficie del box deve essere di almeno 2,0 m².
 - 7) Secondo l'età e la taglia dei vitelli. La superficie del box deve essere di almeno 2,4-3,0 m².
 - 8) La superficie di riposo può essere ridotta del 10 per cento al massimo se gli animali possono accedere in ogni momento anche a un'altra area di pari dimensioni o più ampia.
 - 9) Vale per le poste di foraggiamento di nuova realizzazione.
 - 10) Se una stalla esistente viene trasformata in stalla a stabulazione libera le misure possono essere ridotte di 40 cm al massimo, a condizione che le separazioni dei box non raggiungano la delimitazione posteriore, che la corsia non sia senza sbocco e che esistano altri spazi in cui gli animali possono evitarsi.
 - 11) Vale per le aree di foraggiamento di nuova realizzazione.
 - 12) Vale per le corsie di nuova realizzazione.
-

Tabella 2 Bovini su pavimenti completamente perforati Allegato 1

Categoria animale

Animali giovani

Ordinanza sulla protezione degli animali

	fino a 200 kg	200 - 250 kg	250 - 350 kg	350 - 450 kg	oltre 450 kg
<i>1 Stabulazione libera in gruppo</i>					
11 Superficie con pavimenti completamente perforati, per animale m ²	1,8	2,0	2,3	2,5	3,0

Tabella 3 Suini (eccettuati i minipig)

Allegato 1

Categoria animale		Suinetti svezzati			Suini ¹⁾			Scrofe	Verri	
		Fino a 15 kg	15 - 25 kg	25 - 60 kg	60 - 85 kg	85 - 110 kg	110 - 160 kg			
<i>1 Trogolo</i>										
11	Larghezza del trogolo per capo nella stabulazione in gruppo	cm	12	18	27	30	33	36	45 ^{2) 3)}	–
<i>2 Superficie al suolo</i>										
21	Gabbie, box di foraggiamento e di riposo	cm	–	–	–	–	–	–	65 × 190 ⁴⁾	–
22	Larghezza delle corsie nei sistemi con box di foraggiamento e di riposo	cm	–	–	–	–	–	–	180	–
23	Stalle di alimentazione con porta	cm	–	–	–	–	–	–	45 x 160	–
<i>3 Superficie di riposo</i>										
31	Superficie complessiva per capo ⁵⁾	m ²	0,20	0,35	0,60	0,75	0,90	1,65	2,5 ⁶⁾	6 ⁷⁾
32	Superficie di riposo per capo ⁸⁾	m ²	0,15	0,25	0,40	0,50	0,60	0,95	–	3
321	fino a 6 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,2 ⁹⁾	–
322	7-20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,1 ⁹⁾	–
323	oltre 20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	1,0 ⁹⁾	–
4	Box parto esistenti il 1° luglio 1997	m ²	–	–	–	–	–	–	3,5 ¹⁰⁾	–
5	Box parto installati dopo il 1° luglio 1997	m ²	–	–	–	–	–	–	4,5 ¹¹⁾	–
6	Box parto di nuova realizzazione	m ²	–	–	–	–	–	–	5,5 ¹¹⁾	–

Ordinanza sulla protezione degli animali

Osservazioni sulla tabella 3 - Suini (eccettuati i minipig) Allegato 1

- 1) Queste misure valgono per i suini tenuti in gruppi composti esclusivamente da capi della stessa età.
 - 2) Per i trogoli esistenti il (data dell'entrata in vigore) sono sufficienti 40 cm.
 - 3) Se si utilizzano divisori che sporgono nel box, nei trogoli di nuova realizzazione lo spazio libero nel punto più stretto deve essere di almeno 45 cm.
 - 4) Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm × 180 cm. Se le gabbie nei box parto non sono regolabili in larghezza e in lunghezza, esse devono misurare 65 cm × 190 cm.
 - 5) In caso di stabulazione con lettiera profonda, la superficie al suolo va aumentata di conseguenza.
 - 6) Nei sistemi di stabulazione in gruppo esistenti il (data dell'entrata in vigore) sono sufficienti 2 m² per capo.
 - 7) Un lato del box deve misurare almeno 2 m.
 - 8) All'inizio dell'ingrasso la superficie di riposo può essere ridotta mediante pareti amovibili.
 - 9) Nelle superfici di riposo di nuova realizzazione un lato deve misurare almeno 2 m.
 - 10) Di cui almeno 1,6 m² di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli.
 - 11) Di cui almeno 2,25 m² di pavimento fisso nel settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli. Nei box parto installati dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo adiacente e non perforata di almeno 1,2 m² con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm. La larghezza minima dei box parto deve essere di almeno 150 cm. I box di dimensioni inferiori a 170 cm devono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box.
-

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 4 Ovini

Allegato 1

Categoria animale		Agnelli fino a 20 kg	Animali giovani 20 - 50 kg	Ovini ¹⁾ 50 - 70 kg	Arieti e pecore ¹⁾ 70 - 90 kg	senza agnelli oltre 90 kg	Pecore ¹⁾ con agnelli ²⁾ 70 - 90 kg	oltre 90 kg	
<i>1 Stabulazione in box singoli</i>									
11	Superficie dei box	m ²	–	–	2,0	2,0	2,5	2,5	3,0
<i>2 Stabulazione libera</i>									
21	Larghezza della posta di foraggiamento per capo ³⁾	cm	20	30	35	40	50	60	70
22	Superficie del box	m ²	0,3 ⁴⁾	0,6	1,0	1,2	1,5	1,5 ⁵⁾	1,8 ⁵⁾

Osservazioni sulla tabella 4 - Ovini

- 1) Per le pecore femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le misure valgono per le pecore con agnelli fino a 20 kg.
- 3) La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
- 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m².
- 5) Vale anche per le pecore con agnelli separate momentaneamente dal gruppo.

Ordinanza sulla protezione degli animali

Tabella 5 Caprini

Allegato 1

Categoria animale		Capre ¹⁾ e capre pigmee					
		Capretti fino a 12 kg	12 - 22 kg	23 - 40 kg	40-70 kg	Capre ¹⁾ e caproni oltre 70 kg	
<i>1 Stabulazione fissa</i>							
11	Larghezza posta	cm	–	–	40	50	60
12	Lunghezza posta ²⁾	cm	–	–	75	95	95
<i>2 Stabulazione in box singoli</i>							
21	Superficie dei box	m ²	–	–	2,0	3,0	3,5
<i>3 Stabulazione libera</i>							
31	Larghezza della posta di foraggiamento	cm	15	20	30	35	40
32	Numero di poste di foraggiamento per capo						
321	gruppi fino a 15 capi	n	1	1	1,1	1,25	1,25
322	gruppi di oltre 15 capi; per ogni animale in più	n	1	1	1	1	1
33	Superficie dei box per capo ³⁾						
331	Gruppi fino a 15 capi	m ²	0,3 ⁴⁾	0,5	1,2	1,7	2,2
332	Gruppi di oltre 15 capi, per ogni animale in più	m ²	0,2	0,4	1,0	1,5	2,0

Osservazioni sulla tabella 5 - Caprini

- 1) Per le capre femmine è determinante il peso in condizione di non gravidanza.
- 2) Le poste non possono presentare perforazioni nella lunghezza minima prescritta.
- 3) Almeno il 75 per cento dello spazio deve essere superficie di riposo. L'80 per cento delle nicchie di riposo sopraelevate può essere calcolato come superficie di riposo.
- 4) La superficie del box deve essere di almeno 1 m².

Tabella 6 **Lama e alpaca**

Allegato 1

Categoria animale		Animali adulti ¹⁾
<i>1 Superficie del parco</i>		
11	Gruppi fino a 6 capi	m ² 250
12	Gruppi di oltre 6 capi, per ogni animale in più	m ² 30
<i>2 Stabulazione in gruppo</i>		
21	Superficie del riparo o della stalla per capo	m ² 2
<i>3 Stabulazione individuale</i>		
31	Superficie del riparo o della stalla	m ² 4

Osservazioni sulla tabella 6 - Lama e alpaca

1) Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso parco fino all'età di sei mesi.

Tabella 7 Cavalli*Allegato 1*

Categoria animale		Cavalli						
Altezza al garrese		< 120 cm	120 - 134 cm	134 - 148 cm	148 - 162 cm	162 - 175 cm	> 175 cm	
<i>1 Superficie per cavallo</i>								
11	Box singoli ¹⁾ 2) o di gruppo ¹⁾³⁾⁴⁾	m ²	5,5	7	8	9	10,5	12
12	Valori di tolleranza ⁵⁾	m ²	–	–	7	8	9	10,5
13	Superficie di riposo nella stalla con diversi spazi ³⁾⁴⁾⁶⁾	m ²	4	4,5	5,5	6	7,5	8
<i>2 Altezza dei locali nel settore dei cavalli</i>								
21	Altezza minima	m	1,8	1,9	2,1	2,3	2,5	2,5
22	Valori di tolleranza ⁵⁾	m	–	–	2,0	2,2	2,2	2,2
<i>3 Area d'uscita⁷⁾ per cavallo</i>								
31	costantemente accessibile dalla stalla, superficie minima	m ²	12	14	16	20	24	24
32	non adiacente alla stalla, superficie minima	m ²	18	21	24	30	36	36
4	Superficie raccomandata ⁸⁾ per cavallo	m ²	150	150	150	150	150	150

Protezione della natura e del paesaggio

Osservazioni sulla tabella 7 - Cavalli Allegato 1

- 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 per cento. Questo vale anche per i box parto.
 - 2) La larghezza dei box singoli deve essere almeno 1,5 volte l'altezza al garrese.
 - 3) In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo del 20 per cento.
 - 4) Devono essere predisposte strutture che permettano ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di cavalli giovani.
 - 5) Le scuderie esistenti il (data dell'entrata in vigore) che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate. Se una scuderia deve essere adeguata per il superamento di un valore di tolleranza, gli altri valori di tolleranza restano validi.
 - 6) La superficie di riposo e l'area d'uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due corridoi più stretti.
 - 7) Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2-5 capi, la superficie minima dell'area d'uscita corrisponde a quella prevista per 5 cavalli giovani.
 - 8) La superficie delle aree d'uscita non adiacenti alla scuderia allestite in modo da essere utilizzabili con qualsiasi condizione del tempo non può superare gli 800 m², nemmeno se sono detenuti più di 5 cavalli. In caso di stabulazione libera in gruppo con un'area d'uscita sempre accessibile è consigliabile aggiungere 75 m² per capo a partire dal sesto cavallo.
-

Tabella 8 Conigli domestici*Allegato I*

Categoria animale		Conigli adulti ^{1),2)}				
		fino a 2,3 kg	2,3 - 3,5 kg	3,5 - 5,5 kg	>5,5 kg	
<i>1</i>	<i>Parchi senza superfici sopraelevate</i>					
11	Superficie al suolo ³⁾	cm ²	3400	4800	7200	9300
12	Altezza ⁴⁾	cm	40	50	60	60
<i>2</i>	<i>Parchi con superfici sopraelevate</i>					
21	Superficie globale ³⁾ (superficie al suolo e superficie sopraelevata)	cm ²	2800	4000	6000	7800
22	di cui superficie minima al suolo	cm ²	2000	2800	4200	5400
23	Altezza ⁴⁾	cm	40	50	60	60
<i>3</i>	<i>Superficie complementare per il compartimento del nido</i>	cm ²	800	1000	1000	1200
Categoria animale		Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale				
<i>4</i>	<i>Superfici e altezze</i>		come per gli animali adulti			
41	Numero massimo di animali giovani su questa superficie	n	3	3	4	5
42	Per ogni altro animale giovane con un peso fino a 1,5 kg ⁵⁾⁶⁾					
421	in gruppi fino a 40 animali	cm ²		1000		
422	in gruppi di oltre 40 animali	cm ²		800		
43	Per ogni altro animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg ⁵⁾⁶⁾					
	in gruppi fino a 40 animali	cm ²		1500		

Protezione della natura e del paesaggio

431

in gruppi di oltre 40 animali

cm²

1200

432

- 1) Coniglie madri con figliata fino al 35° giorno di vita, maschi, coniglie senza figliata. Sul doppio della superficie minima (box doppio) può essere tenuta una coniglia con la figliata fino al 56° giorno di vita dei piccoli.
- 2) Non è necessario adeguare le gabbie costruite prima del 1° dicembre 1991 se hanno più dell'85 per cento della superficie di cui alla tabella 8 cifra 11.
- 3) Su questa superficie si possono tenere uno o due animali adulti compatibili, senza figliata.
- 4) Almeno il 35 per cento della superficie complessiva deve avere quest'altezza.
- 5) Nei gruppi con più di cinque animali la zona in cui gli animali possono ritirarsi deve essere accessibile da più lati; nei gruppi con oltre dieci animali essa deve essere suddivisa.
- 6) Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici minime elencate alle cifre 42 e 43.

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 9 **Volatili domestici**

Allegato 1

Tabella 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Settimana di vita			Animali da ingrasso
			Fino al termine della 10a	Dall' 11a alla 18a	A partire dalla 19a	
<i>1 Impianti di stabulazione</i>						
11 Attrezzature di foraggiamento e abbeveramento per animale						
111	Lunghezza disponibile nel foraggiamento manuale alla mangiatoia	cm	3	10	16	–
112	Lunghezza disponibile nel foraggiamento meccanico alla mangiatoia o al nastro	cm	3	6	8	2 ¹⁾
113	Canale della mangiatoia circolare automatica	cm	2	3	3	1,5 ¹⁾
114	Canale di abbeveratoi laterali	cm	1	2	2,5	1 ¹⁾
115	Canale di abbeveratoi circolari	cm	1	1,5	1,5	1 ¹⁾
<hr/>						
116	Abbeveratoi a galleggiante, 1 per (n) animali, minimo 2 per ogni unità di detenzione	n	15	15	15	15 ¹⁾
117	Abbeveratoi a coppa con acqua a libera disposizione ²⁾ , 1 per (n) animali	n	30	25	25	30
<hr/>						
<i>12 Posatoi</i>						
121	Lunghezza dei posatoi, per animale	cm	8	11	14	–
122	Distanza orizzontale fra i posatoi ³⁾	cm	25	25	30	–
<hr/>						
<i>13 Luogo di deposizione delle uova</i>						
131	Nidi individuali: 1 nido per (n) animali	Animali	–	–	5	–
132	Superficie nei nidi collettivi ⁴⁾ : 1 m ² per (n) animali	Animali	–	–	100	–
<hr/>						
<i>14 Superfici calpestabili⁵⁾</i>						

Tierschutzverordnung

Tabella 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini		Animali giovani	Galline ovaiole, animali d'allevamento		Animali da ingrasso
			Settimana di vita	Fino al termine della 10a	Dall'11a alla 18a	A partire dalla 19a		
141	Altezza libera sopra la superficie ⁶⁾	cm		50	50	50		50 ¹⁾
142	Larghezza minima	cm		30	30	30		30
143	Pendenza massima del suolo	%		12	12	12		0

Tabella 9-1	Pollame domestico	Categoria animale	Pulcini		Animali giovani	Galline ovaiole e animali d'allevamento		Animali da ingrasso
			Fino al termine della 10a settimana di vita	Dall'11a al termine della 18a settimana di vita	Fino a 2 kg	Oltre 2 kg		
2	<i>Superficie calpestabile per animale⁷⁾ in pollai con</i>							
21	Fino a 150 animali:	numero (n) animali / m ²	n	14	9,3	7	6	–
22	Oltre 150 animali:	numero (n) animali / m ²	n	15	(m ² superficie grigliata x 16,4 animali) + (m ² superficie lettiera x 10,3 animali)	(m ² superficie grigliata x 12,5 animali)+ ½ x (m ² superficie lettiera x 7 animali)		–
3	<i>Superficie calpestabile per animale⁷⁾ in pollai⁸⁾ con</i>							
31	Fino a 20 animali:	peso totale / m ²	kg	–	–	–	–	15
32	21 - 40 animali:	peso totale / m ²	kg	–	–	–	–	20
33	41 - 80 animali:	peso totale / m ²	kg	–	–	–	–	25
34	oltre 80 animali:	peso totale / m ²	kg	–	–	–	–	30
4	Superfici calpestabili per il pollame riproduttore, per animale	cm ²	–	–	–	–	1400	–

Osservazioni sulla tabella 9-1 – Pollame domestico

- 1) Questi valori valgono per gli animali da ingrasso con un peso superiore a 2 kg. Per gli animali più piccoli possono essere adeguatamente ridotti.

Protezione della natura e del paesaggio

- 2) In presenza di abbeveratoi a coppa di grandi dimensioni l'UFV può autorizzare un numero maggiore di animali nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l'articolo 82 capoverso 5.
- 3) Misura dell'asse.
- 4) Se i nidi non sono dotati di tende, per ogni nido collettivo vanno previste diverse aperture.
- 5) Gli escrementi non devono rimanere sulle superfici calpestabili.
- 6) Per le voliere l'UFV può autorizzare altezze inferiori nell'ambito della procedura di autorizzazione degli impianti di stabulazione secondo l'articolo 82 capoverso 5.
- 7) L'unità di detenzione minima in caso di sperimentazione animale deve soddisfare almeno i criteri seguenti:
Superficie di base 4000 cm² per al massimo 2 animali; altezza 80 cm; settore coperto da lettiera: 1/3 della superficie; posatoi sopraelevati
- 8) Se gli animali da ingrasso dispongono di posatoi sopraelevati, l'UFV può adeguare di conseguenza la disposizione relativa alla densità di occupazione.

Tabella 9 **Volatili domestici**

Allegato 1

Tabella 9-2 Tacchini domestici		Fino al termine della 6a settimana di vita	Dalla 7a settimana di vita
1	<i>Densità di occupazione</i>	32 kg per m ²	36,5 kg per m ²

Tabella 9-3 Piccioni domestici		Animali nel periodo d'allevamento		Requisiti supplementari	
à		Prima coppia	Per ogni altra coppia		
1	<i>Superficie minima^{1) 2)}</i>				
11	Parco interno ^{3) 4)}	m ²	0,5	0,5 ⁵⁾	2 nidi (p. es. ciotola di terracotta) o un nido grande a sufficienza Il parco esterno deve avere una lunghezza minima di 3,0 m, una larghezza minima di 1 m e un'altezza minima di 1,8 m
12	Parco esterno ^{6) 7)} se non possono volare liberamente	m ²	75 % del parco interno ⁶⁾	1,5	

Osservazioni sulla tabella 9-3 - Piccioni domestici

Allegato 1

- 1) Le superfici minime valgono per le coppie da allevamento e per i loro piccoli fino allo svezzamento.
- 2) In caso di detenzione di animali adulti al di fuori del periodo di allevamento e di animali giovani, la densità di occupazione può essere aumentata del 50%.
- 3) Se vengono fatti uscire dal parco una volta al giorno per volare liberamente all'esterno: parco interno in m² + 50%; parco esterno non necessario.
- 4) Se possono sempre volare liberamente fuori dal parco nelle ore diurne: densità di occupazione + 25%; parco esterno non necessario.
- 5) 0,4 m² per le razze piccole.
- 6) Il parco esterno è sempre accessibile durante le ore diurne.
- 7) Anche nel parco esterno devono essere collocati a diverse altezze posatoi sopraelevati adeguati all'età e al comportamento degli animali.

Tabella 10 Cani

Allegato I

		Cani adulti		
		Fino a 20 kg	20 - 45 kg	Oltre 45 kg
<i>1</i>	<i>Box¹⁾</i>			
11	Altezza	m	2	2
12	Superficie di base per 2 cani	m ²	4	8
13	Superficie di base per ogni cane in più	m ²	2	4
<i>2</i>	<i>Canile²⁾</i>			
21	Altezza	cm	1,8	1,8
22	Superficie di base per un cane	m ²	6	8
23	Superficie di base per 2 cani	m ²	10	13
24	Superficie di base per ogni cane in più	m ²	3	4

Osservazioni sulla tabella 10 – Cani

- 1) Per i cani che non possono essere integrati in gruppi o che non socializzano con alcun conspecifico, occorre rispettare la superficie minima del box per due cani.
- 2) Se una cagna deve essere tenuta nel canile con la sua cucciolata, fino allo svezzamento deve avere a disposizione, oltre alla superficie del canile, anche un box sempre accessibile di almeno 2 m² se il suo peso è inferiore ai 20 kg, di 4 m² se il suo peso è compreso tra 20 e 45 kg, di 5 m² se il suo peso è superiore ai 45 kg.

Tabella 11 Gatti*Allegato 1*

		Gatti adulti		Requisiti supplementari
<i>1</i>	<i>Unità di detenzione¹⁾²⁾</i>			
11	Altezza	m	2,0	Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali, un contenitore per escrementi per ogni gatto
12	Superficie di base ³⁾ fino a 4 gatti	m ²	7,0	
13	Superficie di base per ogni gatto in più	m ²	1,7	

Osservazioni sulla tabella 11 - Gatti

- 1) È indicato il numero massimo ammesso di gatti per unità di superficie. Gli animali giovani possono essere tenuti nello stesso spazio fino allo svezzamento.
- 2) Detenzione individuale temporanea per al massimo 3 settimane: 1 m² di superficie calpestabile su tre livelli al massimo, di cui almeno 0,5 m² di superficie di base. Altezza di 1 m su almeno il 35 per cento della superficie di base.
- 3) Il rapporto fra lunghezza e larghezza può essere al massimo di 2:1.

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione)

Osservazioni preliminari

- A. Le superfici e i volumi indicano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.
- B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell'esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.
- C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto «per ogni animale in più».
- D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.
- E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l'umidità dell'aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l'alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.
- F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un'adeguata temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equivalga qualitativamente a quella solare. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono previsti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere in considerazione alcuni comportamenti quali l'abitudine di scavare e l'ibernazione in caverne.
- G. Nelle detenzioni autorizzate secondo l'articolo 115 si può rinunciare al parco esterno.

- H. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall’occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.
- I. I parchi devono essere provvisti – indipendentemente da quanto definito in merito nelle tabelle – di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre conferire grande importanza ad un’utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.
- J. I parchi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale non tremolante che presenti uno spettro luminoso adeguato alle esigenze della specie. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.
- K. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all’alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Quali valori indicativi si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.
- L. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l’animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).
- M. Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all’ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga – assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.
- N. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari.
- O. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l’ambiente in cui vivono gli animali (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).
- P. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 1 Parchi per mammiferi

Allegato 2

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Echidna istribice	c) e)	2	–	–	6	–	–	2	1) 6) 11)
Falangero, opossum, tricosuro	c) e)	2	–	–	6	12	–	2	2) 3) 4)
Didelfidi, specie piccole	c) e)	2	-	-	0,5	0,35	-	0,05	2) 3) 4)
Topo marsupiale dalla coda creata	c) e)	2	-	-	1	1,8	-	0,5	2)3) 4)
Petauridi di grossa e media taglia	c) e)	6	–	–	6	12	–	1	2) 3) 4)
Petauridi di piccola taglia	c) e)	6	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 4)
Diavolo di Tasmania	c) e)	2	20	–	6	–	–	–	1) 3) 4)
Vombato	c) e)	2	20	–	20	–	–	–	1) 3) 4)
Canguri arboricoli	c) e)	2	16	40	16	40	4	4	2) 5)
Canguri di piccola taglia	c)	5	40	–	10	–	4	2	6) 22)
Ratti canguro	c)	2	–	–	8	–	–	2	3) 6)
Canguro delle rocce	c) e)	5	150	–	15	–	15	3	2) 7) 8)
Uallabie, tilogale	c)	5	250	–	15	–	15	3	7) 8)
Canguri di grossa taglia	c) e)	5	300	–	20	–	30	4	7)
Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo)	c)	20	–	–	20	50	–	1	9) 10)
Pteropodi di grossa taglia	c)	20	–	–	30	90	–	1	9) 10)
Pipistrelli	c)	20	–	–	10	20	–	0,2	9) 10) 50)
Tupaidi	c)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 34) 36)

Tierschutzverordnung

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Uistiti	c) d)	2	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Microcebi	c) e)	5	–	–	1,5	3	–	0,3	2) 3) 6) 14) 36)
Lori, potto, machi ursino	c) e)	5	–	–	1,5	3	–	0,3	2) 3) 6) 14)
Galogoni di piccola taglia Tarsio, apalemuri, chirogali	c) e) c) e)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Callimiconidae, tamarindo di Goeldi	c) d) e)	5	–	–	3	6	–	0,5	2) 3) 6) 14) 34) 36)
Scimmia notturna	c) d) e)	5	–	–	6	12	–	1	2) 3) 6) 14) 34)
Galagone gigante, scimmia saltatrice	c) e)	5	–	–	6	12	–	1	2) 3) 6) 14) 34)
Saimiri Cercopiteco nano	c) d) e) c) e)	5	6	15	6	15	1,5	1,5	2) 6) 14)
Lemuri comuni, saki, uakari, scimmie urlatrici, scimmie cappuccine	c) e)	5	10	30	10	30	2	2	2) 6) 14)
Scimmie ragno, macachi Scimmie lanose, cercopitechi, entelli di piccola taglia, lemuri variegati	c) d) e) c) e)	5	15	45	15	45	3	3	2) 6) 11) 12) 14) lemuri variegati: 3)
Pata, cercocebi, paviani, Entelli di grossa taglia (p. es. guereze), sifaca	c) e) c) e)	5	25	75	25	75	4	4	2) 6) 11) 14)
Gibboni	c) e)	3	25	75	25	75	8	8	2) 6) 11) 12) 14) 34)
Scimpanzé, orangotanghi	c) e)	3	35	140	35	140	8	8	2) 6) 11) 14)
Gorilla	c) e)	3	50	200	50	200	10	10	2) 6) 11) 14)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Dasipodidi di piccola e media taglia	c) e)	-	-	-	6	-	-	1,5	1) 3) 51
Tamandua	c) e)	2	-	-	12	24	-	-4	2) 3) 4) 15) 51)
Formichiere gigante	c) e)	2	100	-	12	-	10	6	11) 16) 18)
Bradipi	c) e)	2	-	-	10	20	-	2	2) 36)
Ricci, tranne <i>Erinaceus europaeus</i>		1	-	-	2	-	-	1	39) 41)
Tenrec, specie piccole	c)	1	-	-	0,5	-	-	0,05	2) 39) 41)
Tenrec, specie grandi	c)	1	-	-	2	-	-	0,1	2) 39) 41)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	d) f) g)	2	-	-	0,5	-	-	0,2	3) 9) 41) 45) 47) 54)
Criceto (<i>Mesocricetus sp.</i>)	d)	1	-	-	0,18	-	-	0,05	2) 40) 41) 42) 44) 45) 48)
Topo (<i>Mus musculus</i>)	d)	2	-	-	0,18	-	-	0,05	2) 39) 41) 42) 44) 45) 47)
Gerbillo della Mongolia	d)	5	-	-	0,5	-	-	0,05	40) 41) 42) 44) 45) 46) 47)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)	d)	5	-	-	0,5	0,35	-	0,05	39) 41) 42) 44) 45) 47)
Degu		5	-	-	0,5	0,35	-	0,05	40) 41) 45) 46) 47)
Cincillà	d)	2	-	-	0,5	0,75	-	0,05	39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)
Tamia		1	-	-	0,5	0,75	-	0,05	2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)
Scoiattoli terrestri, xerus, citello	c)	5	20	-	-	-	0,6	-	45) 50) strato da scavare: 80 cm
Scoiattoli, <i>Callosciurus quinquestriatus</i>	c)	2	8	20	8	20	2	2	2) 3) 4) 17) 19)
Scoiattoli giganti, petauristi di grossa taglia	c)	2	-	-	16	40	-	3	2) 3) 15) 17) 19)
Ateruro, trichidi	c) e)	2	-	-	5	10	-	2	2) 3) 6) 19)
Istrici	c)	2	40	-	20	-	4	3	1) 3) 6) 17) 19)

Tierschutzverordnung

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Castoro	c)	5	40	–	–	–	4	–	3) 18) 19) 34)
Aguti, paca, roditore, dasiprotidi	c)	5	20	–	20	–	2	2	1) 3) 6) 19) 36)
Viscaccia, lepre saltatrice		5	–	–	20	–	–	2	1) 3) 6) 11) 19)
Marmotte	c)	6	150	–	–	–	10	–	1) 49) 50)
Cane della prateria	c)	10	40	–	–	–	2	–	1) 49) 50)
Capibara	c)	5	150	–	20	–	10	2,5	6) 18) 19)
Ondata	c)	2	4	–	–	–	1	–	1) 3) 18) 19)
Nutria selvatica	c)	2	10	–	–	–	1	–	3) 18) 19)
Coendu, ursone (Eretizontidi)	c)	2	10	30	–	–	4	–	2) 8) 19)
Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, ottodontidi	c)	2	–	–	5	10	–	1,5	1) 2) 3) 6) 19)
Marà	c)	2	40	–	–	–	4	–	1) 3) 6) 19)
Lepri	c)	2	150	–	–	–	4	–	3) 6)
Conigli selvatici, lepri fischianti	c)	5	30	–	–	–	3	–	1) 6) 49)
Fennec	c)	2	20	–	4	–	2	2	1) 3) 11) 36)
Volpi di media taglia (p.es. volpe di Rüppell, volpe polare, volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino	c)	2	40	–	8	–	4	1	1) 3) 6) 8) 11)
Speoto	c)e)	4	40	–	12	–	4	1	1) 3) 6) 11) 18) 34)
Volpe rossa, volpe grigia, dusicyon griseus	c)	2	100	–	–	–	10	–	1) 3) 6) 11)
Sciacalli, coyote, cuon alpino	c)	4	150	–	–	–	15	–	3) 6) 34) 11)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume			
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Crisocione	c) e)	2	200	–	2 per capo	–	20	2	1) 3) 6) 8) 11) 34)
Lupo, licaone	c)	4	400	–	4 per capo	–	20	–	1) 3) 6) 8) 11)
Orso malese	c) e)	2	100	–	–	–	20	4	1) 2) 11) 14) 18) 21)
Altri orsi grandi, panda gigante	c) e)	2	150	–	–	–	20	–	1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)
Orso polare	c) e)	1	120	–	8	–	–	–	2) 4) 14) 18)
Panda minore, procioni	c) e)	2	20	–	8	16	4	2	2) 3) procioni: 18)
Potosino, bassarisco	c)	2	–	–	16	40	–	2	2) 3) 6)
Coati	c)	2	30	90	20	60	3	23	2) 3)
Donnola	c)	2	8	–	–	–	–	–	3) 4)
Ermellino	c)	2	12	–	–	–	–	–	3) 4)
Puzzola, visone selvatico, furetto	c)	2	15	–	–	–	1	–	3) 4) 18)
Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell'appartamento)	c)	2	–	–	4	2,4	–	0,5	3) 14) 16)
Martora arboricola	c)	2	16	40	0	0	–	–	2) 4) 17) 21)
Taira	c) e)	2	16	40	16	40	4	4	2) 3) 17)
Ghiottone	c) e)	2	120	–	–	–	–	–	1) 2) 4) 21)
Moffetta	c) e)	2	12	–	12	–	2	2	1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18)
Tasso	c)	2	100	–	30	–	4	4	1) 3) 4) 17)
Lontra nana	c)	2	20	–	6	–	3	2	6) 15) 18)

Tierschutzverordnung

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Lontra comune, aonyx	c)	2	40	–	–	–	–	–	4) 6) 15) 18)
Lontra gigante	c)	2	80	–	24	–	10	4	6), 15) 18)
Lontra marina	c)	2	10	–	–	–	3	–	6) 18)
Mangusta nana	c)	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15)
Suricato, mangusta striata, mangusta gialla	c)	6	20	–	10	–	2	2	1) 3) 15) 20)
Altre manguste	c)	2	20	–	20	–	5	3	1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18)
Gatto dai piedi neri, gatto bengalese, gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli	c)	2	16	40	16	40	4	3	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53)
Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, gatto della giungla, jaguarondi	c)	2	40	120	20	50	5	4	2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53)
Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince	c)	2	30	75	20	50	10	10	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)
Giaguaro, leopardo, puma, leopardo delle nevi	c) e)	2	50	150	25	75	15	12	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18)
Leone, tigre	c) e)	2	80	240	30	90	20	15	2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18)
Ghepardo	c) e)	2	200	–	–	–	20	–	2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)
Protele	c) e)	2	100	–	12 per capo	–	10	6	1) 11) 21)
Iene	c) e)	2	200	–	–	–	20	–	1) 6) 11) 21) 53)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume	m ²		m ²
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Oritteropo	c) e)	2	40	–	–	–	5	1) 3)	
Iracidi	c)	5	16	40	16	40	3	3	2) 8) 36)
Elefanti (femmine)	c) e)	3	500	–	15 per capo	–	100	–	24) 25) 52)
Elefanti (maschi)	c) e)	1	150	–	2 x 30 per capo	–	100	–	24) 25) 52) alternanza di parchi
Giumente di zebra di Grévy e di emioni	c) e)	5	500	–	8 per capo	–	–	–	8) 25) 26) 52)
Stalloni di zebra di Grévy e di emioni	c) e)	1	150	–	8	–	–	–	8) 25) 26) 52)
Zebra della steppa, asino selvatico	c) e)	5	500	–	8 per capo	–	80	–	8) 25) 26) 27) 52)
Zebra di montagna, cavallo selvatico	c) e)	5	1000	–	8 per capo	–	100	–	8) 25) 26) 27) 52)
Tapiri	c) e)	2	200	–	15 per capo	–	50	–	24) 25) 28)
Rinoceronti	c) e)	2	500	–	25 animali	–	150	–	4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38)
Cinghiale nano	c) e)	2	30	–	4	–	10	–	25) 27) 29)
Altri cinghiali	c) e)	2	100	–	4	–	20	–	8) 17) 25) 27) 29)
Pecari	c) e)	4	80	–	3	–	10	–	25) 29)
Ippopotamo pigmeo	c) e)	2	100	–	10 per capo	–	–	–	4) 24) 29)
Ippopotamo	c) e)	2	250	–	40 per capo	–	50	10	24)
Guanaco, vigogna	c)	6	300	–	2 per capo	–	50	–	8)
Cammelli, dromedari	c)	3	300	–	8 per capo	–	50	–	8) 27)
Kanchil	c)	2	20	–	6	–	–	2	6)

Tierschutzverordnung

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume			
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Tragulidi	c) e)	2	40	–	8	–	12	2	6) 18)
Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, muntjak)	c)	4	150	–	3 per capo	–	10	–	6) 8) 30) 52)
Capriolo	c)	2	500	–	–	–	150	–	6) 8) 30) 52)
Cervi di media taglia (p. es. sika, daino)	c)	8	500	–	4 per capo	–	60	–	8) 27) 29) 30) 31) 63)
Cervi di grossa taglia (barasinga, sambar, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David)*	c)	6	800	–	6 per capo	–	80	–	8) 27) 29) 30) 31) 52) * anche 18)
Alce	c)	3	800	–	–	–	80	–	8) 18) 28) 31) 32) 52)
Okapi	c) e)	2	300	–	15 per capo	–	100	–	4) 26) 52)
Giraffe	c) e)	4	500	–	25 per capo	–	100	–	33) 52) maschio: 26)
Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, antilopi nane	c) e)	2	50	–	3 per capo	–	20	–	4) 6) 52)
Raficero campestre, raficero dalle orecchie nere, oreotrago	c) e)	2	50	–	3 per capo	–	20	–	6) 52) oreotrago: 2)
Oribi, beira	c) e)	4	100	–	3 per capo	–	15	–	6) 52)
Cefalofi giganti	c) e)	2	100	–	4 per capo	–	–	–	4) 6) 52)
Gazzelle incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala	c) e)	10	500	–	4 per capo	–	40	–	6) 8) 27) 52)
Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, saiga e altre antilopi di media taglia,	c) e)	6	500	–	5 per capo	–	50	–	6) 8) 27) 52)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 1 allegato 2 OPAn	Parchi per mammiferi	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Requisiti particolari	
		Numero	Parco esterno ^{a)}		Parco interno ^{a)}		Esterno		Interno
		(n)	Superficie ^{b)}	Volume	Superficie ^{b)}	Volume			
Specie animali		m ²	m ³	m ²	m ³	m ²	m ²		
Antilopi di grossa taglia, buoi muschiati bisonte europeo, bisonte americano, altri bovini selvatici	c) e)	5	500	–	8 per capo	–	80	–	8) 11) 25) 26) 27) 31) 32) 52)
Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, takin	c) e)	4	400	–	4 per capo	–	50	–	2) 6) 8) 28)
Mufloni e altri ovini selvatici	c)	10	500	–	2 per capo	–	50	–	2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27)
Caprini selvatici, bharal, pecora crinita	c)	10	500	–	2 per capo	–	50	–	2) 8) 27) 52)

Tierschutzverordnung

Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi) Allegato 2

Allegato 2 tabella 1 (Mammiferi) Osservazioni

- a) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l'altezza deve corrispondere ad almeno l'80% dei quozienti (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- b) Se nella tabella 3 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 1.
- c) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 94.
- d) Se gli animali sono tenuti in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio, la detenzione deve soddisfare almeno i requisiti di cui all'allegato 3.
- e) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il (data dell'entrata in vigore). Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensioni minime.
- f) Le superfici sopraelevate calpestabili dagli animali concorrono nel calcolo della superficie minima richiesta al massimo in misura di un terzo.
- g) Per i porcellini d'India ancora piccoli (<700 g) la superficie supplementare per ogni animale è di 0,1 m² a partire dal terzo animale.

Requisiti particolari

Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi) Requisiti particolari

- 1) Possibilità di scavare nel suolo.
- 2) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell'animale.
- 3) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie di tanto in tanto incompatibili occorre prevedere un box per ogni animale.
- 4) Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a seconda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numero più elevato di animali occorrono altri parchi.
- 5) Per le specie di taglia piuttosto grande che vivono preferibilmente al suolo (*dendrolagus dorianus*, *d. inustus*, *d. lumholtzi*) occorre anche un parco esterno.
- 6) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi.
- 7) Spazio interno / stalla strutturata con pareti divisorie.
- 8) Per le specie che sopportano bene l'inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino spazio tutti gli animali, minimo 1 m² per ogni animale adulto; per le specie che non sopportano bene l'inverno occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni.
- 9) Possibilità di aggrapparsi al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti.
- 10) Diversi posti di foraggiamento che gli animali possono raggiungere anche arrampicandosi.
- 11) Possibilità di separazione e di isolamento.

Protezione della natura e del paesaggio

- 12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario il parco interno, è sufficiente una capanna isolata. Lo stesso vale per le altre specie tenute all'aperto durante l'estate.
- 13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per singoli animali.
- 14) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. I primati devono essere indotti all'esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente.
- 15) A seconda della specie, luoghi sopraelevati ove potersi sdraiare (p.es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste, ecc.).
- 16) Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno.
- 17) Parchi interni o esterni. Se per le specie che non sopportano bene l'inverno sono previsti parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.
- 18) Possibilità di bagnarsi. Se sono necessari bacini con misure minime definite, si veda la tabella 23.
- 19) Disponibilità regolare di rami freschi per la cura dei denti e per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali.
- 20) Parco esterno con radiatori termici.
- 21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: piccoli predatori 0,5–1 m², ghiottone, lince, serval, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m², felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m², orso malese, iene, protele 4 m², orsi di grande taglia, panda gigante 6 m².
- 22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale: 50 m² per i canguri di piccola taglia, per gli orsi almeno 1000 m².
- 23) Locale interno solo per le specie (e sottospecie) che non sopportano bene l'inverno, altrimenti box per dormire per ogni animale adulto secondo il requisito 21.
- 24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l'anno per gli elefanti e i rinoceronti asiatici. Per il tapiro, l'ippopotamo e l'ippopotamo pigmeo occorrono un bacino interno ed uno esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tabella 23.
- 25) Possibilità di strofinarsi, come tronchi d'albero o rocce e borcime² o fango per la cura della pelle.
- 26) Box individuali. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo tra gli animali; se gli animali non sopportano bene l'inverno i box devono essere riscaldati.
- 27) Secondo la specie, prevedere delle possibilità di separare i maschi o delle vie di fuga per le femmine e gli animali giovani.
- 28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia).
- 29) Fango. Per i suidi: possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.
- 30) Alberi contro cui i cervidi possono strofinare le corna, rami.
- 31) Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi.
- 32) Tronchi d'albero per soddisfare le esigenze comportamentali dei buoi muschiati.
- 33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m².
- 34) Coppia monogama con prole accettata.
- 35) Riparo o stalla; in caso di detenzione in box individuali la superficie deve essere triplicata.

Tierschutzverordnung

- 36) Se è disponibile un parco esterno occorre garantire l'accesso permanente al parco interno.
 - 37) Vacche in detenzione comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zampe o per trattamenti veterinari.
 - 38) Struttura del suolo morbida ed elastica, con zona paludosa che permetta un accesso permanente all'acqua.
 - 39) Lettieria adeguata.
 - 40) Lettieria adeguata in cui sia possibile scavare: per criceti: 15 cm di profondità, per gerbilli della Mongolia: 25 cm di profondità; per degu: 30 cm di profondità.
 - 41) Una o più possibilità per tutti gli animali di rifugiarsi contemporaneamente. Maggiori possibilità di rifugiarsi per i cincillà.
 - 42) Materiale adatto alla preparazione del nido.
 - 43) Assi per sedersi poste a diverse altezze.
 - 44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi; alimenti contenenti vitamina C per porcellini d'India.
 - 45) Oggetti da rosicchiare come legno tenero o rami appena tagliati.
 - 46) Bagni di sabbia.
 - 47) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
 - 48) Un animale può essere tenuto da solo in un parco, ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sociali.
 - 49) Parco esterno che permette agli animali di scavare delle tane.
 - 50) Per le specie che vanno in letargo o in estivazione devono essere adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda il clima.
 - 51) Per delimitare e suddividere i parchi non è possibile utilizzare griglie.
 - 52) Il suolo del parco deve presentare strutture tali da rendere possibile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed eventualmente del pelo. Per i gatti, la limatura degli artigli deve essere assicurata anche con attrezzature adeguate.
 - 53) Gli alimenti devono essere offerti in modo tale che l'animale debba compiere un certo sforzo per ottenerli.
 - 54) Foraggio grezzo come fieno o paglia e alimenti contenenti vitamina C.
-

Tabella 2 Parchi per uccelli

Allegato 2

Tabella 2 Allegato 2 OPAn	Parchi per uccelli	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno	Requisiti particolari
		Numero Parco esterno		Voliere ^{b)}		Superficie	Voliere ^{b)}	Per animale ^{c)}	
		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²	Superficie m ²	
Specie animale									
Struzzo comune	e)	2	500	–	–	100	–	6	1) 2)
Nandù	e)	6	500	–	–	50	–	4	1) 2)
Casuarii	e)	2	150 + 150	–	–	–	–	10	3)
Emù	e)	2	300 + 100	–	–	100	–	-	1) 2) 4)
Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua)	e) g)	12	100	45	90	–	2	–	7) 8)
Pinguini di piccola taglia e pigoscelide di Adelia	e) g)	12	60	45	90	3	1	–	7) 8) 18)
Pellicani	e)	4	60	–	–	10	–	3	8) 9) 13)
Cormorani, aringhe	e) g)	6	40	20	50	2	3	–	8) 10) 11)
Becco a scarpa	e) g)	2	100	–	–	50	–	6	8)
Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone gola	e) g)	2	200	80	320	50	20	5	8) 13)
Cicogne di media e piccola taglia	e)	2	100	100	500	10	10	1	8) 11) 12)
Aironi di grossa taglia (A. cenerino)	e)	6	100	100	500	5	3	1	8) 11) 12)
Aironi di media taglia (A. guardabuoi)	e)	6	–	40	160	–	2	0,5	8) 11) 12)
Umbretta	e)	6	–	40	160	–	5	2	5) 8) 9) 11) 12)
Ibis, ibis eremita, spatole	e)	12	–	40	160	–	2	0,5	8) 11) 12)
Tarabuso	e)	2	–	20	50	–	2	2	5) 8) 9) 11) 12)

Tierschutzverordnung

Tabella 2 Allegato 2 OPAn	Parchi per uccelli	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno Per animale ^{c)}	Requisiti particolari
		Numero Parco esterno		Voliere ^{b)}		Superficie	Voliere ^{b)}		
		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²		
Specie animale									
Aironi di piccola taglia (tarabusino)	e)	2	–	10	25	–	–	–	5) 8) 10) 11)
Fenicotteri	e)	20	250	–	–	5	–	1	8) 9) 13)
Aquile e avvoltoi di grossa taglia	e)	2	–	60	240	–	15	4	11) 12) 14) 15) 16)
Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, rapaci appartenenti al genere Circus	e)	2	–	30	90	–	10	2	11) 12) 14) 15) 16)
Falchi di grossa taglia (falco pellegrino, girifalco)	e)	2	–	20	60	–	4	2	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Falchi di media taglia (lodolaio) piccoli astori (sparviero)	e)	2	–	15	40	–	2	1	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Falchetti	e)	2	–	10	20	–	0,5	–	5) 10) 11) 14) 15) 16)
Civette di grossa taglia (gufo reale)	e)	2	–	30	90	–	6	3	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Civette di media taglia (barbagianni)	e)	2	–	20	40	–	3	2	5) 11) 12) 14) 15) 16)
Civette di piccola taglia (civetta comune)	e)	2	–	10	20	–	1	1	5) 10) 11) 14) 15) 16)
Gruidi di grossa taglia (gru cenerina)	e)	2	300	–	–	150	–	6	12) 13) 15)
Gruidi di piccola taglia (damigella)	e)	2	200	–	–	100	–	2	12) 13) 15)
Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua)	e) f)	2	–	10	30	–	1	–	6) 15) 17) 19) 20) 21) 23)
Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini (pappagallini e pappagalli di grande taglia)		2	-	0,7	0,84	-	0,1	-	15) 19) 20) 21) 22) 23)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 2 Allegato 2 OPAn	Parchi per uccelli	Per gruppi fino a n animali				Per ogni animale in più ^{a)}		Locale interno Per animale ^{c)}	Requisiti particolari
		Numero Parco esterno		Voliere ^{b)}		Superficie	Voliere ^{b)}		
		(n)	Superficie ^{d)} m ²	Superficie ^{d)} m ²	Volume m ³	Superficie m ²	Superficie m ²		
Specie animale									
Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli calopsitta (pappagallini di media taglia)		6	-	0,5	0,3	-	0,05	-	15) 19) 20) 21) 22) 23)
Uccelli fino alle dimensioni degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappagallini di piccola taglia, agapornidi)		4	-	0,24	0,12	-	0,05	-	15) 20) 21) 22) 23) für Papageienartige: 19)
Limicoli	e)	8	-	20	40	-	1	0,5	8) 12)
Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia	e)	6	30	60	240	2	2	-	8)
Gabbiani di piccola taglia	e)	10	-	60	240	-	1	-	8)
Caprimulgiformi, succiacapre	e)	2	-	20	40	-	1	-	5) 10) 11)
Colibrì, nettarinie	e)	2	-	3	6	-	1	-	5) 11) 15) 17)
Quetzal, trogoni	e)	2	-	20	60	-	4	-	11) 15)
Bucerotidi di grossa taglia	e)	2	-	20	60	-	-	-	11) 15)
Paradiseidi	e)	2	-	20	60	-	4	-	5) 11) 15)

Tierschutzverordnung

Osservazioni sulla tabella 2 – (Uccelli) Allegato 2

Allegato 2 Tabella 2 (Uccelli)

Osservazioni

- a) Se nella colonna «Per ogni animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si possono tenere più di n animali.
- b) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e di volume, l'altezza deve corrispondere ad almeno l'80% del quoziente volume/superficie di base, salvo diversa indicazione. Se la tabella fissa dei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- c) Tutte le unità di detenzione devono avere una superficie al suolo di almeno 4 m².
- d) Se nella tabella 4 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle superfici indicate nella tabella 2.
- e) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 94.
- f) Ara di grossa taglia: *Anodorhynchus glaucus*, *Anodorhynchus hyacinthinus*, *Anodorhynchus leari*, *Ara ambigua*, *Ara ararauna*, *Ara caninde*, *Ara chloroptera*, *Ara macao*, *Ara militaris*, *Ara rubrogenys*, *Cyanopsitta spixii*.
Cacatua di grossa taglia: *Cacatua alba*, *Cacatua galerita*, *Cacatua moluccensis*, *Cacatua ophthalmica*, *Calyptorhynchus funereus*, *Calyptorhynchus lathami*, *Calyptorhynchus magnificus*, *Probosciger aterrimus*.
- g) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il (data dell'entrata in vigore). Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

Allegato 2 tabella 2 (Uccelli)

Requisiti particolari

- 1) Bagni di sabbia.
- 2) Si considera la superficie solo negli impianti fissi. Negli impianti che dispongono di suolo naturale le dimensioni devono essere almeno triplicate e la qualità del suolo deve essere adeguata alle esigenze degli animali; i parchi devono poter essere suddivisi.
- 3) I parchi devono poter essere collegati fra loro.
- 4) Il parco deve disporre di un riparo.
- 5) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie – canneto, arbusti, cavità negli alberi o buche nel terreno.
- 6) Parco interno, parco esterno facoltativo. Se il parco esterno è sempre accessibile, le sue dimensioni concorrono nel calcolo del parco interno al massimo in misura di un terzo.
- 7) Detenzione all'interno e/o all'esterno. Per la detenzione estiva di specie antartiche e subantartiche gli spazi interni devono essere sempre climatizzati. In inverno occorre prevedere un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).

Protezione della natura e del paesaggio

- 8) Se sono richiesti bacini con dimensioni minime, si veda la tabella 4. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non figurano nella tabella 4.
 - 9) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno.
 - 10) A seconda della specie, trattasi di parchi interni o esterni.
 - 11) Possibilità di appollaiarsi.
 - 12) Per le specie che non sopportano bene l'inverno deve essere disponibile un parco interno.
 - 13) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno.
 - 14) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico. I rapaci tenuti in falconiera devono avere con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.
 - 15) Possibilità di bagnarsi.
 - 16) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico.
 - 17) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno.
 - 18) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.
 - 19) Rami naturali in abbondanza affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi.
 - 20) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.
 - 21) I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfici morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli uccelli possano appollaiarsi; un terzo del loro volume deve essere privo di strutture.
 - 22) Nei parchi con una superficie inferiore a 2 m² il rapporto fra lunghezza e larghezza del parco non può essere superiore a 2:1.
 - 23) Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta.
-

Tabella 3 Bacini per mammiferi*Allegato 2*

Tabella 3, allegato 2 OPAn	Bacini per mammiferi	Per gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più ^{a)}	Requisiti particolari
Specie animali	Numero (n)	Superficie m ²	Profondità m	Superficie m ²		
Visone selvatico, puzzola	2	1	0,2	–		
Nutria	2	2	0,5	–		
Castoro	5	30	0,8	–	6)	
Capibara	5	6	0,5	1	7)	
Lontra nana	2	10	0,5	2		
Aonyx, lontra comune	2	20	0,8	–		
Lontra marina	2	60	2	25		
Grossi di grande taglia, escluso l'orso malese ^{b)}	2	50	1	2		
Orso polare ^{b)}	1	400	2	20		
Rinoceronte asiatico ^{b)}	2	10	1	5		
Ippopotamo pigmeo ^{b)}	2	20	0,8	–		
Ippopotamo ^{b)}	2	30	1,5	8		
Tapiro ^{b)}	2	10	0,8	–		
Sireni ^{b)}	2	80	2	20		
Foche	5	80	2	10	1)	
Leoni marini, otarie	5	150	3	15	1)	
Elefanti marini, trichechi ^{b)}	3	250	10	40	1)	
Delfini, marsovini ^{b)}	5	800	5	50	2) 3) 4)	
Platanistidi asiatici ^{b)}	4	400	4	25	2) 5)	
Platanistidi sudamericani ^{b)}	4	400	4	30	2) 5)	
Orca, delfinattero bianco, globicefalo ^{b)}	2	2000	10	150	2) 4) 5)	

Protezione della natura e del paesaggio

Osservazioni sulla tabella 3 – (Bacini per mammiferi)

Allegato 2

Allegato 2, tabella 3 – (Bacini per mammiferi) Osservazioni

- a) Il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.
- b) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il (data dell'entrata in vigore). Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

Allegato 2, tabella 3 – (Bacini per mammiferi) Requisiti particolari

- 1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta una parte di terreno adeguata. Dimensioni minime per animale: foca 10 m², leone marino, otaria, tricheco, elefante marino: 15 m².
 - 2) Rendimento dei filtri: l'impianto deve permettere il ricambio dell'intero volume dell'acqua in 4 ore al massimo.
 - 3) Compresi un bacino accessorio di 150 m² e di 3,5 m di profondità con la possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua e un bacino di separazione degli animali.
 - 4) Acqua salata.
 - 5) Compresi un bacino accessorio e un bacino per separare gli animali; almeno un bacino di separazione con possibilità di approvvigionamento indipendente di acqua.
 - 6) Il bacino deve essere dotato di legno che i castori possono rosicchiare. Il legno deve essere rinnovato periodicamente.
 - 7) Il parco interno deve disporre anche di un bacino.
-

Tabella 4 Bacini per uccelli*Allegato 2*

Specie	Numero (n)	Gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più Superficie m ²	Requisiti particolari
		Superficie m ²	Profondità m	Superficie m ²		
Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) ^{a)}	12	15	2	1	1)	
Pigoscelide di Adelia ^{a)}	12	15	2	1	1)	
Pinguini di piccola taglia ^{a)}	12	15	1	0,5	1)	
Pellicani	4	50	0,75	5		
Cormorani, aringhe	6	40	1,25	1		
Fenicotteri	20	100	–	0,5	2)	
Limicoli	8	6	–	-	2)	
Gabbiani di grande taglia	6	12	–	-		
Gabbiani di piccola taglia	12	6	–	-		

Osservazioni sulla tabella 4 – (Bacini per uccelli)

Allegato 2 tabella 4 (Bacini per uccelli) Osservazioni e requisiti particolari

a) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il (data dell'entrata in vigore). Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione delle dimensioni minime.

Requisiti particolari

- 1) Bacino con sponda alta e uscita.
- 2) Profondità variabile con bassofondo.

Tabella 5 Rettili

Allegato 2

Osservazione preliminare

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo oppure del carapace dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace, nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva.
- B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ectotermia).
- C. I parchi per rettili velenosi, boidi con una lunghezza del corpo superiore ai 3 metri e per varani e iguane con una lunghezza del corpo superiore a un metro devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza. Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiodare gli animali.

Tabella 5 Rettili

Allegato 2

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC		
Specie			LC	LC	LC	LC	LC	LC		
Testuggini europee <i>Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii</i>		2	8x4	–	–	–	2x2	–	4) 5) 7) 9) 27) 33)	
Testuggini tropicali delle foreste secche e delle zone steppiche <i>Geochelone pardalis, radiata, elegans, Kinixys und Chersina spp.</i>		2	8x4	–	–	–	2x2	–	1) 3)) 5) 7) 9) 27)	
Testuggini tropicali delle foreste umide <i>Geochelone carbonaria, denticulata, Kinixys homeana</i>		2	8x4	–	–	–	2x2	–	1) 3)) 5) 7) 9) 27)	
<i>Geochelone sulcata</i>	d)	2	8x4	–	–	–	2x2	–	1) 3) 5) 6) 7) 9) 27)	
Testuggini giganti <i>Geochelone nigra, Dipsosaurus spp)</i>	d)	2	8x4	–	–	–	2x2	–	1) 2) 3) 5) 6) 7) 9) 27)	
Tartarughe alligatore <i>Chelydra serpentina, Macrolemys temminckii</i>	d)	2	2x2	3x3	1	–	–	2x2	3) 5) 9) 12) 28)	
Tartarughe acquatiche, <i>Pelomedusidae</i>		2	2x2	4x2	1	–	–	1x1	3) 5) 9) 18) 26)	
Tartarughe del fango, <i>Kinosternidae</i>		2	2x2	4x3	1	–	–	2x2	3) 5) 9) 28)	
Tartarughe dal guscio molle, <i>Trionychidae</i>		2	2x2	5x3	2	–	–	2x2	3) 5) 7) 9) 28)	
Tartarughe pitturate e ornamentali <i>Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys spp.</i>		2	2x2	5x3	2	–	–	2x2	3) 5) 9) 2	
Tartarughe collo di serpente	d)	2	2x2	5x3	2	–	–	2x2	3) 5) 9) 28)	

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino		
		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC		
Specie										
<i>Chelodina, Hydromedusa, Phrynops, Emydura spp.</i>										
Pelomedusidae di grossa taglia d)										
<i>Podocnemis expansa</i>										
		2	2x1	4x2	1	-	-	1x1		3) 5) 9) 18) 26)
Fisignati, <i>Physignatus spp</i>										
Isrosauri, <i>Hydrosaurus spp</i>										
		2	5x3	1x1	0,5	5	2x2	-		3) 8) 29)
Uromastici, <i>Uromastyx spp</i>										
		2	5x4	-	-	3	2x2	-		3) 7) 27)
Anfiboluri, <i>Pogona spp</i>										
		2	5x4	-	-	3	2x2	-		3) 8) 28)
Caloti. gonocefali										
<i>Calotes spp., Gonocephalus spp.</i>										
		2	5x4	-	-	5	2x2	-		3) 29) 30)
Lucertole, <i>Lacerta, Podarcis, Galloti spp.</i> c)										
		2	6x4	-	-	4	2x2	-		3) 9) 29)
Aleiroidi. lucertola vivipara										
<i>Algyroides spp., Lacerta vivipara</i>										
		2	6x4	-	-	4	2x2	-		1) 3) 13) 28) 32)
Tiliqua rugosa, <i>Tiliqua rugosa</i> c)										
		2	7x4	-	-	3	2x2	-		3) 9) 28) 31)
Scinco dalla lingua azzurra, <i>Tiliqua spp.</i> c)										
		2	6x4	-	-	3	2x2	-		3) 29) 32)
Scinco delle isole Salomone, <i>Corucia zebrata</i> c)										
		2	5x3	-	-	5	2x2	-		3) 8) 11) 27) 30)
Gechi notturni - arboricoli c)										
<i>Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates</i>										
		2	6x6	-	-	8	2x2	-		3) 8) 9) 28)
Gechi notturni - terricoli c)										
<i>Eublepharis, Coleonix, Nephruurus spp</i>										
		2	4x3	-	-	2	2x2	-		3) 7) 9) 28)
Gechi diurni c)										
		2	6x6	-	-	8	2x2	-		3) 8) 28)

Tierschutzverordnung

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali							Requisiti particolari
		Numero		Bacino			Per ogni animale in più		
		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Parco Superficie LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
<i>Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp</i>									
Cordili. platisauri	c)	2	5x3	-	-	4	2x2	-	3) 8) 9) 28)
<i>Cordylus, Platysaurus spp</i>									
Cordilo gigante, <i>Cordylus giganteus</i>	c)	2	5x3	-	-	3	2x2	-	3) 7) 28)
Elodermi, <i>Heloderma spp.</i>	d)	2	4x3	-	-	3	2x2	-	3) 4) 9) 12) 26)
<i>Camaleonti arboricoli</i>									
<i>Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, Furcifer, Kinyongia</i>	d)	1	4x4	-	-	4	2x2	-	1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 17) 26)
<i>Camaleonti terricoli</i>									
<i>Chamaeleo</i>	d)	1	6x4	-	-	3	2x2	-	1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 17) 26)
<i>Camaleonti terricoli</i>									
<i>Brookesia, Rhampholeon</i>	d)	1	6x4	-	-	4	2x2	-	5) 9) 17)
<i>Iguana verde (Iguana spp.)</i>									
Iguane terrestri di grossa taglia (adulti > 1 m lunghezza complessiva)	d)	2	4x3	-	-	4	2x2	-	2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)
<i>Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.</i>	d)	2	5x4	-	-	2	2x2	-	3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)
<i>Dracaena, Crocodilurus</i>									
<i>Tupinambis spp.</i>	d)	2	3x2	2x2	0,5	3	1x1	1x1	3) 5) 9) 12) 25) 26)
	d)	2	5x3	-	-	3	2x2	-	3) 5) 4) 7) 9) 12) 13) 26)

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali							Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino			Per ogni animale in più		
				Superficie	Superficie	Superficie	Parco	Terreno	
Specie		(n)	LC	LC	LC	LC	LC	LC	
Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle zone aride ²⁸	d)	2	5x3	-	-	2	2x2	-	3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 13) 26)
Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle zone semiaride <i>V. bengalensis</i> , <i>V. komodoensis</i> , <i>V. nebulosus</i>	d)	2	5x3	-	-	2	2x2	-	2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 26)
Varani arboricoli provenienti dalle zone umide ²⁹	d)	2	5x2	-	-	5	2x2	-	2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)
Varani semiacquatici di grossa taglia <i>Varanus niloticus</i> , <i>V. ornatus</i> , <i>V. salvator</i>	d)	2	5x3	2x2	0,5	3	2x2	-	3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)
Varani acquatici, <i>Varanus mertensi</i>	d)	2	2x2	3x2	0,5	3	1x1	1x1	3) 5) 6) 9) 12) 26)
Varani erbivori di grossa taglia <i>Varanus mabitang</i> , <i>V. olivaceus</i>	d)	2	5x3	2x2	0,5	5	2x2	-	3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26)
Boidi di grossa taglia ³⁰	d)	2	1x0,5			0,75			2) 5) 10) 12)
Anaconda, <i>Eunectes spp.</i>	d)	2	1x0,5	1x0,5	0,2 e)	0,75		0,1x0,1	5) 12)
<i>Rhabdophis spp.</i>	d)	2	1x0,5	0,5x0,5	0,2	0,5		0,5x0,1	4) 11) 12) 17)
<i>Balanophis ceylonensis</i>		2	1x0,5	-	-	0,5			5) 11) 12) 17)

²⁸ *Varanus albigularis*, *V. exanthematicus*, *V. giganteus*, *V. gouldii*, *V. griseus*, *V. panoptes*, *V. rosenbergi*, *V. spenceri*, *V. varius*, *V. yemenensis*

²⁹ *Varanus caerulivirens*, *V. cerambonensis*, *V. doreanus*, *V. dumerillii*, *V. finschi*, *V. indicus*, *V. jobiensis*, *V. juxtindicus*, *V. melinus*, *V. rudicollis*, *V. salvadorii*, *V. spinulosus*, *V. yuwonoi*

³⁰ *Epicrates angulifer*, *Liasis olivaceus*, *L. oenPELLIENSIS*, *L. papuanus*, *Morelia amethystina*, *M. boelleni*, *Python molurus*, *P. natalensis*, *P. reticulatus*, *P. sebae*

Tierschutzverordnung

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino	Parco	Terreno	Bacino	
		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	
Specie								
Colubridi pericolosi <i>Boiga dendrophila</i> , <i>B. blandingii</i> , <i>Dispholidus typus</i> , <i>Thelotornis spp.</i>	d)	2	1x0,5	-	-	0,7		5) 8) 11) 12) 17) 23)
Elapidi terricoli di grossa taglia <i>Elapidae</i> (adulti >1 m)	d)	2	1x0,5	-	-	0,5		4) 5) 11) 12) 13) 17) 23)
Elapidi terricoli di piccola taglia <i>Elapidae</i> (adulti < 1)	d)	2	1x0,5	-	-	0,5		4) 5) 11) 12) 13) 17) 23)
Cobra reale, <i>Ophiophagus hannah</i>	d)	1	1x0,5	-	-	0,5		5) 11) 12) 14) 25) 17) 23) 25)
Elapidi terricoli <i>Dendroaspis spp. senza D. polylepis</i> , <i>Pseudohaje goldii</i>	d)	2	1x0,5	-	-	0,7		8) 11) 12) 14) 17) 23)
Elapidi di grossa taglia <i>Dendroaspis polylepis</i> , <i>Oxyuranus spp.</i>	d)	2	1x0,5	-	-	0,5		4) 8) 11) 12) 14) 17) 23)
Cobra d'acqua, <i>Boulengerina annulata</i>	d)	2	0,5x0,5	1x0,5	0,4	0,5	0,5x0,5	11) 12) 17) 23)
Serpenti di mare, <i>Laticauda spp.</i>	d)	2	0,5x0,5	2x1	0,5	-	1x1	12) 17) 18) 20) 21) 23)
Serpenti di mare dal ventre giallo, <i>Pelamis platurus</i>	d)	2	-	2x1	0,5	-	1x1	12) 17) 18) 19) 20) 22)
<i>Atractaspidae</i>	d)	2	1x0,5	-	-	0,5		5) 7) 9) 12) 13) 17) 23)
Vipere e crotali terricoli <i>Viperidae</i> , <i>Viperinae</i> e <i>Crotalinae</i>	d)	2	1x0,5	-	-	0,5		4) 11) 12) 13) 17) 23)
Viperidi e crotalini ³¹		2	1x0,5	-	-	0,5		4) 11) 12) 13) 17) 23) 2

³¹ *Bitis peringueyi*, *B. schneideri*, *Cerastes spp.*, *Crotalus cerastes*, *Eristicophis macmahoni*, *Pseudocerastes persicus*

Protezione della natura e del paesaggio

Tabella 5 allegato 2 OPAn	Parchi per rettili	Gruppi fino a n animali						Per ogni animale in più			Requisiti particolari
		Numero	Terreno	Bacino		Parco	Terreno	Bacino			
		(n)	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC	Superficie LC			
Viperidi e crotalini arboricoli <i>Viperidae, Viperinae e Crotalinae</i>	d)	2	1x0,5	-	-	1			8) 11) 12) 13) 17) 2		
Mocassino acquatico, <i>Agkistrodon piscivorus</i>	d)	2	0,5x0,5	0,5x0,2	0,1	0,5		0,5x0,1	4) 11) 12) 13) 17) 2		
Alligatori, gaviali, caimani, coccodrilli ³²	d)	1	4x2	4x2	0,5	0,5		2x2	3) 5) 6) 12) 17) 18) 2		
Tuatara, <i>Sphenodon spp.</i>	d)	1	4x3	2x1	0,4	0,5		-	9) 11) 16) 1		

³² Alligatori, caimani, coccodrilli, gaviali, Mecistops, Melanosuchus, Paleosuchus, Osteolaemus, Tomistoma

Tierschutzverordnung

Osservazioni sulla tabella 5 – (Rettili) Allegato 2

Allegato 2 tabella 5 (Rettili)

Osservazioni

- a) Il volume del parco per animali adulti e subadulti non può essere inferiore ai 30 litri. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o infortunio, per l'adattamento o per la riproduzione e l'allevamento.
- b) È indicata la profondità dell'acqua nel punto più basso del bacino, devono essere presenti anche settori meno profondi.
- c) L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.
- d) Per la detenzione privata è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 94.
- e) Profondità massima del bacino: 0,6 m.

Requisiti particolari

Allegato 2 tabella 5 (Rettili)

Requisiti particolari

- 1) Possibilità supplementare di uscire all'aperto fintantoché le condizioni meteorologiche lo consentono, tuttavia il parco esterno deve essere riscaldato.
- 2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali.
- 3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una piccola parte del parco deve avere all'occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una lampada termica per ogni capo affinché gli animali possano riscaldarsi.
- 4) Le condizioni climatiche nel corso dell'anno devono essere regolate in modo da permettere l'ibernazione o l'estivazione a tutte le fasce d'età.
- 5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli.
- 6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini del genere *Geochelone sulcata*, le tartarughe dal guscio molle e i varani: se lo stesso parco ospita più animali, esso deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali.
- 7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi.
- 8) Tutti i parchi devono offrire agli animali, a seconda della specie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale quali alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali, rami fini oppure pareti di sughero o di roccia.
- 9) Possibilità di nascondersi.
- 10) Superfici di riposo sopraelevate.
- 11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali.

Protezione della natura e del paesaggio

- 12) Costruzione solida del parco (terrario).
 - 13) Durante la notte deve esserci un raffreddamento sufficiente.
 - 14) Cassoni con apertura, manipolabili dall'esterno, oppure devono esserci altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale.
 - 15) Il parco deve essere ben aerato (minimo 2 lati con recinzione in rete).
 - 16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.
 - 17) È necessario un attestato di competenza specifico per il gruppo di specie interessate.
 - 18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti.
 - 19) L'acquario deve avere gli angoli smussati; l'ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica.
 - 20) L'acquario deve avere un coperchio con una chiusura di sicurezza.
 - 21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare.
 - 22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno.
 - 23) Se esistono sieri antiveleni per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo ad un'apposita associazione.
 - 24) Per determinate specie è prevista sabbia sfusa, fine e depolverizzata, nella quale gli animali possono nascondersi.
 - 25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie.
 - 26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. alogene, HQL o HQI) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all'aperto o in parchi con irradiazione solare diretta. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.
 - 27) L'alimentazione deve essere costituita principalmente da componenti vegetali e può contenere solo poche proteine animali.
 - 28) L'alimentazione deve essere costituita soprattutto da carne (possibilmente animali interi, intestini inclusi) o da insetti.
 - 29) L'alimentazione deve essere costituita da carne o da insetti e da componenti vegetali.
 - 30) L'umidità relativa dell'aria deve mantenersi costante tra il 70 e il 100 %.
 - 31) L'umidità relativa dell'aria deve mantenersi costante tra il 70 e il 100 % e presentare forti escursioni.
 - 32) Detenzione all'aperto con un'area protetta e una temperatura ottimizzata.
-

Tabella 6 Anfibi

Allegato 2

Osservazione preliminare

- A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli urodela, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso degli anuri la lunghezza complessiva.
- B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura e l'umidità dell'aria (ectotermia).
- C. L'alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali.
- D. L'alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (insetti, aracnidi, vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devono essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze minerali e devono poter essere ingeriti per intero.

Tabelle 6 Anfibi

Allegato 2

Specie	Tabella 6, allegato 2 OPAn	Parchi per anfibi	Gruppi fino a n animali ³⁾					Per ogni animale in più		Requisiti particolari
			Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Parco Altezza ^{b)} LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC	
					Superficie LC	Superficie LC				
Anuri - Iliidi <i>Hyla arborea</i> , <i>H. cinerea</i> , <i>H. meridionalis</i> , <i>Rhacophorus dennynsi</i>			2	10x5	2x1	2	10	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 5) in parte 7)
Anuri - Iliidi specie provenienti dalle tropicali-subtropicali <i>Agalychnis</i> , <i>Hyperolius</i> , <i>Poyopedates spp.</i>			2	10x5	2x1	2	10	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 5) in parte 7)
Rane arboricole delle foreste tropicali: <i>Dendrobates</i> , <i>Phylllobates spp.</i>			2	8x8	2x2	1	10	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 6) 8) 10)
Pipidi delle acque tropicali, <i>Xenopus</i> , <i>Hymenochirus</i> , <i>Pipa spp.</i>			2	-	5x4	4	-	-	2x2	1) 2) 4) 5) 11)
<i>Rana spp.</i>			2	10x5	5x5	2	5	2x2	2x1	1) 2) 3) 4) 5)
Rospo comune, <i>Bufo bufo</i> , Rospo smeraldino, <i>Bufo viridis</i> , Rospo britannico, <i>Bufo calamita</i> , Rospo mauritanico, <i>Bufo mauretanicus</i>			2	5x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 7) 8)
Rospo delle canne, <i>Bufo marinus</i> , Rospo di Glennifer, <i>Bufo pardalis</i> , Rospo macchiato, <i>Bufo guttatus</i>			2	5x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 8)
Rospo del deserto di Sonora, <i>Bufo alvarius</i>			2	10x5	2x1	0,5	4	2x2	1x1	1) 2) 3) 4) 8) 9)
<i>Triturus</i> , <i>Taricha</i> , <i>Pachytriton spp.</i>			2	5x5	10x4	4	4	2x2	3x3	1) 2) 4) 12)
Salamandre giganti, <i>Cryptobranchidae</i> , <i>Andrias spp.</i>		d)	1	-	3x2	0,5	-		3x2	4) 5) 6) 9) 18) 21)
Salamandre terrestri			2	8x4	2x4	2	4	2x2	1x1	1) 2) 4) in parte 7) 12)

Tierschutzverordnung

Tabella 6, allegato 2 OPAn	Parchi per anfibi	Gruppi fino a n animali ³⁾						Per ogni animale in più		Requisiti particolari
		Numero (n)	Terreno Superficie LC	Bacino		Parco Altezza ⁴⁾ LC	Terreno Superficie LC	Bacino Superficie LC		
				Superficie LC	Superficie LC					
<i>Salamandra Ambystoma</i> spp.										
Axolotl, Siren lacertina <i>Ambystoma mexicanum</i>		1 (-2)	-	4x2	2	-	-	1x1	1) 2) 4) 11)	

- a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o infortunio, per l'adattamento o per la riproduzione e l'allevamento.
- b) L'indicazione riguarda l'altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi.

Requisiti particolari

- 1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime.
- 2) La temperatura nel parco deve mantenersi entro i parametri indicati nei „Requisiti particolari“, in una piccola parte del parco si deve tuttavia raggiungere la temperatura massima prescritta.
- 3) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio rami e pezzi di corteccia.
- 4) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame.
- 5) Il recinto deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi.
- 6) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un'analogia struttura imbutiforme.
- 7) Gli animali devono poter trascorrere l'ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare.
- 8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in ibernazione.
- 9) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.
- 10) Elevata umidità dell'aria.
- 11) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un'infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.
- 12) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.

Tabella 7 **Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento***Allegato 2*

Tabella 7 Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento			Detenzione		Trasporto	
			Salmonidi	Ciprinidi	Salmonidi	Ciprinidi
<i>1 Effettivo</i>						
11	Effettivo massimo per metro cubo d'acqua ¹⁾	kg	25 - 100	28 - 100	250	500
<i>2 Qualità dell'acqua</i>						
21 Saturazione di ossigeno						
211	- Pesci adulti	saturazione massima	per cento	120		
212		saturazione minima	per cento	60	12	
213	- Pesci giovani	saturazione minima	per cento	70		
22	Ossigeno libero minimo nell'acqua che defluisce		mg/l	5		
23	Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci					
231	-	a lungo termine	mg/l	6,5	3,5	5,0 - 8,0
232	-	a breve termine	mg/l	5	0,5	
24	Tenore massimo di ammoniaca					
241	-	Pesci adulti	mg/l	0,01	0,02	0,01
242	-	Pesci giovani	mg/l	0,006	0,006	0,006
25	Tenore massimo di nitrato		mg/l	200	200	200
26	Tenore massimo di sale		mg/l	35	35	35
27	Tenore di anidride carbonica		mg/l	20	20	20
28	pH			5,5 - 8,5	6,5 - 9,0	6,5 - 9,0
29	Temperatura massima					
291	-	Pesci adulti	°C	18	30	2 - 14
292	-	Pesci giovani	°C	14	28	
293	Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento		°C	3	5	3
3	<i>Privazione massima di cibo</i>		giorno-grad	100	280	100
						280

1) L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua.

Tabella 8 **Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali^{a)}**

Allegato 2

Osservazioni preliminari

- A. Vale per i pesci ornamentali con una lunghezza del corpo superiore a 20 cm.
- B. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell'esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti i pesci ed è indicata nella tabella all'unità "lunghezza del corpo" (LC). Gli animali più grossi devono essere considerati per primi.
- C. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

Tabella 8	Requisiti minimi per la detenzione di pesci ornamentali ^{a)}	Per gruppi fino a n animali			Requisiti particolari
		Numero (n)	Lunghezza LC	Larghezza LC	
1	Pesce più lungo ^{b)}	1	2	1,5	1) 2)
11	Per i 9 pesci più grandi: per ogni animale in più	1	0,5	0,1	
12	Per ulteriori animali: LC dell'animale più grande	10	0,25	0,1	

Osservazioni sulla tabella 8 – (Detenzione di pesci a scopo ornamentale)

- a) Per la detenzione professionale è necessaria un'autorizzazione ai sensi degli articoli 84 e 88.
- b) In almeno due terzi della superficie di base del recinto la profondità dell'acqua non può essere inferiore alla LC di un animale.

Requisiti particolari

- 1) Si deve rispettare l'alternanza giorno/notte.
- 2) L'acquario non può essere direttamente visibile da tutti i suoi lati.

Requisiti minimi per la detenzione di animali da laboratorio

Osservazioni preliminari

Le osservazioni preliminari di cui all'allegato 2 si applicano anche all'allegato 3.

Tabella 1 **Roditori non utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India**

Allegato 3

I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all'allegato2.

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Superficie per animale cm ²	Altezza cm	Osservazioni
Topo (<i>Mus musculus</i>)				
< 20 g	330	60	12	1) 3) 5) 6)
20 - 30 g	330	80	12	1) 3) 5) 6)
> 30 g	330	100	12	1) 3) 5) 6)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)				
< 200 g	800	200	18	1) 3) 5) 6)
200 - 300 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)
300 - 400 g	800	350	18	1) 3) 5) 6)
400 - 600 g	1500	450	20	1) 3) 5) 6)
> 600 g	1500	600	20	1) 3) 5) 6)
Criceto (<i>Mesocricetus sp.</i>; <i>Cricetulus griseus</i>)				
< 60 g	800	250	18	1) 3) 5) 6)
> 60 g	800	400	18	1) 3) 5) 6)
Gerbillino della Mongolia (<i>Meriones sp.</i>)				
< 40 g	1500	350	20	1) 3) 5) 7)
> 40 g	1500	450	20	1) 3) 5) 7)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)				
< 300 g	3800	350	30	1) 2) 3) 4)
300 - 700 g	3800	700	30	1) 2) 3) 4)
> 700 g	3800	900	30	1) 2) 3) 4)

Osservazioni sulla tabella 1 – (Piccoli roditori non utilizzati per l'allevamento) Allegato 3

- 1) Fondo non perforato con lettiera adeguata come p. es. trucioli depolverizzati.
 - 2) Foraggio grezzo come fieno o paglia.
 - 3) Oggetti da rosicchiare come cubetti di foraggio compresso o pezzi di legno tenero.
 - 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
 - 5) Materiale adeguato per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.
 - 6) Possibilità di arrampicarsi, p.es. coperchio con griglia, supporto verticale.
 - 7) Lettiera adeguata per scavare una cavità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza con cavità in fondo in cui gli animali possono dormire.
-

Tabelle 2 Roditori utilizzati per l'allevamento: topi, ratti, criceti, gerbilli, porcellini d'India

Allegato 3

I valori valgono per parchi o locali ventilati. Negli altri casi valgono i valori di cui all'allegato 2.

Specie, peso	Superficie minima per ogni unità di detenzione cm ²	Altezza cm	Osservazioni
Topo (<i>Mus musculus</i>)	500	12	1) 3) 5) 6) 8) 9)
Ratto (<i>Rattus norvegicus</i>)			
300 - 400 g	800	18	1) 3) 5) 6) 10
> 400 g	1500	20	1) 3) 5) 6) 10
Criceto (<i>Mesocricetus sp.</i> ; <i>Cricetulus griseus</i>)	800	18	1) 3) 5) 6) 11)
Gerbillino della Mongolia (<i>Meriones sp.</i>)	1500	20	1) 3) 5) 7) 8)
Porcellino d'India (<i>Cavia porcellus</i>)	3800	30	1) 2) 3) 4) 8) 12)

Osservazioni sulla tabella 2 – (Roditori utilizzati per l'allevamento) Allegato 3

- 1) Fondo non perforato con lettiera adeguata come p. es. trucioli depolverizzati.
 - 2) Foraggio grezzo come fieno o paglia.
 - 3) Oggetti da rosicchiare come cubetti di foraggio compresso o pezzi di legno tenero.
 - 4) Nascondiglio con almeno due accessi o con una parete longitudinale aperta che consenta a tutti gli animali di ritirarsi nello stesso momento.
 - 5) Materiale adeguato per la costruzione del nido, p. es. materiali di cellulosa.
 - 6) Possibilità di arrampicarsi, p.es. coperchio con griglia, supporto verticale.
 - 7) Lettiera adeguata per scavare una cavità o un tunnel non trasparente di almeno 20 cm di lunghezza con cavità in fondo in cui gli animali possono dormire.
 - 8) Superficie per una coppia monogama o per un maschio con due femmine, compresi i piccoli fino allo svezzamento.
 - 9) Se i piccoli sono tenuti con la madre oltre l'età normale di svezzamento, la superficie minima è di 800 cm².
 - 10) Superficie per la madre e i piccoli fino allo svezzamento. Per ogni animale adulto in più: 400 cm².
 - 11) Superficie per la madre o la coppia monogama, compresi i piccoli fino allo svezzamento.
 - 12) Per ogni altro animale adulto di meno di 700 g, 1000 cm² e per ogni ulteriore adulto di oltre 700 g, 1500 cm². Se sono detenuti più di 20 animali, la superficie per ogni madre può essere ridotta a 900 cm².
-

Tabella 3 Primati (non utilizzati per l'allevamento)

Allegato 3

Specie	Gruppi fino a n animali			Per ogni animale in più		Osservazioni
	Numero	Superficie	Volume	Superficie	Volume	
	(n)	m ²	m ³	m ²	m ³	
Uistiti	5	1,5	3	0,3	0,6	1) 2) 3) 4) 5)
Callimiconidae, tamarindo di goeldi	5	3	6	0,5	1	1) 2) 3) 4) 5)
Scimmia notturna	5	6	12	1	2	1) 2) 3) 4) 5)
Saimiri	5	6	15	1,5	3,75	1) 2) 3) 5)
Scimmie ragno, cercopitechi, macachi	5	15	45	3	9	1) 3) 5) 6) 7) 8)

Osservazioni sulla tabella 3 – (Primati, non utilizzati per l'allevamento) Allegato 3

- 1) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell'animale.
- 2) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all'altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie di tanto in tanto incompatibili occorre prevedere un box per ogni animale.
- 3) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi.
- 4) Coppia monogama con prole accettata.
- 5) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. Gli animali devono essere indotti all'esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente.
- 6) Possibilità di separazione e di isolamento.
- 7) Nei parchi di 45 m³ possono essere tenuti 5 animali adulti o 10 animali giovani (al massimo di tre anni di età).
- 8) Piccoli gruppi (max. 3 animali) o, in casi motivati, animali incompatibili possono essere tenuti per al massimo un anno in parchi più piccoli con una superficie di almeno 15 m³ purché ogni giorno, durante il periodo di attività, abbiano accesso per almeno 5 ore a un parco di almeno 45 m³.

Tabella 4 **Pipidi (*Xenopus laevis*)**

Allegato 3

La temperatura dell'acqua deve essere compresa tra 18° e 22°C.

	Lunghezza del corpo	Superficie minima del bacino per un animale cm ²	Superficie minima per ogni animale in più cm ²	Altezza cm
Xenopus	< 6 cm	160	40	6
	6 – 9 cm	300	75	8
	9 – 12 cm	600	150	10
	> 12 cm	920	230	12,5

Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito

Osservazioni preliminari

Le misure indicano lo spazio minimo medio per animale, non sono ammesse misure inferiori.

A seconda della durata del trasporto, dello stato di salute degli animali e delle condizioni climatiche può essere necessario aumentare i valori minimi.

Tabella 1 Spazio minimo per il trasporto di bovini e suini

Allegato 4

Spazio minimo per il trasporto di bovini		
Peso	Superficie per animale	Altezza minima del compartimento
kg	m ²	cm
40– 80 kg	0,30	Altezza al garrese + 20 cm
80–150 kg	0,40	Altezza al garrese + 25 cm
150–250 kg	0,80	Altezza al garrese + 35 cm
250–350 kg	1,00	Altezza al garrese + 35 cm
350–450 kg	1,20	Altezza al garrese + 35 cm
450–550 kg	1,40	Altezza al garrese + 35 cm
550–700 kg	1,60	Altezza al garrese + 35 cm
Oltre 700 kg	1,80	Altezza al garrese + 35 cm

Spazio minimo per il trasporto di suini		
Peso	Superficie per animale	Altezza minima del compartimento
kg	m ²	cm
Fino a 15 kg	0,09	75 cm
15– 25 kg	0,12	75 cm
25– 50 kg	0,18	75 cm
50– 75 kg	0,30	90 cm
75– 90 kg	0,35	100 cm
90–110 kg	0,43	100 cm
110–125 kg	0,51	110 cm

Tabella 2 Spazio minimo per il trasporto di ovini, caprini e cavalli

Allegato 4

Spazio minimo per il trasporto di ovini tosati		
Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
30–45 kg	0,25	Altezza al garrese + 25 cm
45–60 kg	0,33	Altezza al garrese + 30 cm
Oltre 60 kg	0,40	Altezza al garrese + 30 cm

Spazio minimo per il trasporto di ovini non tosati		
Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
Meno di 30 kg	0,20	Altezza al garrese + 20 cm
30–45 kg	0,25	Altezza al garrese + 25 cm
45–60 kg	0,40	Altezza al garrese + 30 cm
Oltre 60 kg	0,50	Altezza al garrese + 30 cm

Spazio minimo per il trasporto di pecore in gestazione avanzata e montoni d'allevamento		
	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
Pecore	0,50	Altezza al garrese + 30 cm
Montoni	0,50	Altezza al garrese + 30 cm

Spazio minimo per il trasporto di caprini		
Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
Meno di 35 kg	0,25	Altezza al garrese + 50 cm
35–55 kg	0,33	Altezza al garrese + 50 cm
Oltre 55 kg	0,50	Altezza al garrese + 50 cm

Spazio minimo per il trasporto di cavalli		
Peso kg	Superficie per animale m ²	Altezza minima del compartimento cm
Puledri	0,85	Altezza al garrese + 40 cm
Cavalli leggeri	1,40	Altezza al garrese + 40 cm
Cavalli medi	1,60	Altezza al garrese + 40 cm
Cavalli pesanti	1,90	Altezza al garrese + 40 cm

Tabella 3 Spazio minimo per il trasporto di volatili

Allegato 4

Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini adulti		
Peso	Superficie per kg	Altezza del compartimento
kg	cm ² /kg	cm
Fino a 1,6 kg	180	24
Fino a 3,0 kg	160	24
Fino a 5,0 kg	115	25
Fino a 10,0 kg	105	30
Fino a 15,0 kg	105	35
Oltre 15,0 kg	90	40

Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno		
	Superficie per animale	Altezza del compartimento
	cm ²	cm
Pulcini e anatre di un giorno	21	10
Oche e tacchini di un giorno	35	10

Allegato 5
(art. 225)

Disposizioni transitorie*Osservazioni preliminari*

Nella colonna C sono indicati i periodi transitori relativi agli articoli elencati qui di seguito. Tali periodi transitori valgono soltanto per il campo d'applicazione menzionato nella colonna D. Durante il periodo transitorio devono essere osservate le condizioni di cui alla colonna E.

Disposizioni transitorie

Allegato 5

Cifa	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
1	Art. 26 cpv. 1	Divieto di utilizzare metodi di riproduzione per rimediare a una carenza nella naturale capacità di riproduzione	5 anni		
2	Art. 27	Utilizzo di metodi di riproduzione da parte di specialisti	5 anni		
3	Art. 31 cpv. 1	Formazione dei detentori di animali che accudiscono oltre 10 unità di bestiame grosso	5 anni		
4	Art. 31 cpv. 4	Attestato di competenza per la detenzione non agricola di ovini, caprini, cavalli, lama, alpaca, yak, bufali, conigli, volatili	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
5	Art. 31 cpv. 5	Attestato di competenza per la detenzione professionale di oltre 11 cavalli	5 anni	Detenzioni di cavalli esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
6	Art. 32 in combinato disposto con l'art. 224	Castrazione di lattinzoli senza anestesia	Fino al 31.12.2009		
7	Art. 35 cpv. 3	Divieto di installare nuove poste con gioghi elettrici	5 anni		
8	Art. 35 cpv. 4 lettera c	Utilizzo di trasformatori autorizzati	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
9	Art. 37 cpv. 1	Accesso all'acqua per i vitelli	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
10	Art. 37 cpv. 4	Alimentazione ricca di fibre grezze per i vitelli da ingrasso	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
11	Art. 39 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1, tabella 2	Settore di riposo per gli altri bovini	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	La superficie al suolo deve essere di 1,80 m ² per ogni animale fino a 200 kg, di 2,0 m ² per ogni animale fino a 300 kg e di 2,3 m ² per ogni animale fino a 400 kg e di 2,5 m ² per ogni animale di oltre 400 kg.
12	Art. 39 cpv. 3	Divieto di tenere i bovini da ingrasso di oltre quattro mesi in box ad area unica con lettiera profonda	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
13	Art. 40 cpv. 1	Uscita durante il periodo di foraggiamento invernale	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore) che beneficiano di una deroga .	
14	Art. 40 cpv. 2	Separazione dei vitelli in caso di stabulazione fissa delle madri o delle nutrici	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
15	Art. 41 cpv. 2 secondo periodo	Bordo rialzato nei box di riposo per i bovini	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
16	Art. 41 cpv. 3	Ricovero degli animali partorienti in una zona speciale nelle stalle a stabulazione libera	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
17	Art. 44	Esigenze comportamentali dei suini	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
18	Art. 45 cpv. 1	Accesso all'acqua per i suini	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
19	Art. 47 cpv. 1 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 3 cifre 31 e 32	Superficie globale e superficie di riposo per i suini	10 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	Per i box con i pavimenti parzialmente o completamente perforati e per i box con area di defecazione esterna, la superficie globale per ogni animale deve essere di: 0,30 m ² per i suinetti fino a 25 kg, 0,45 m ² per i suinetti di 25 – 60 kg, 0,65 m ² per i suini di 60 – 110 kg e 1,3 m ² per le scrofe; Nei box di allevamento dei suinetti solo due terzi della superficie possono avere i pavimenti perforati (con fenditure o fori).
20	Art. 49 cpv. 2	Evitare tra i suini il reciproco allontanamento dal trogolo durante il pasto	15 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
21	Art. 52 cpv. 1	Divieto di stabulazione fissa per gli ovini	10 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. Gli ovini tenuti legati devono potersi muovere regolarmente all'aperto, almeno per 60 giorni nel periodo di foraggiamento verde e per 30 giorni nel periodo di foraggiamento invernale.

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
					2. Non possono essere tenuti legati ininterrottamente per oltre due settimane. 3. L'uscita in inverno deve essere concessa entro il (data dell'entrata in vigore + 2 anni)
22	Art. 55 cpv. 1	Uscita per i caprini tenuti legati	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
23	Art. 55 cpv. 3	Settore di riposo con lettiera per i caprini	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
24	Art. 59 cpv. 1	Divieto di stabulazione fissa per i cavalli	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
25	Art. 59 cpv. 3	Contatto sociale per i cavalli	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
26	Art. 61 cpv. 2 in combinato disposto con l'allegato 1 tabella 16	Aree d'uscita per i cavalli	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
27	Art. 61 cpv. 4	Uscita per le giumente d'allevamento con puledri, per i cavalli giovani e altri cavalli non utilizzati	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
28	Art. 61 cpv. 5	Uscita per i cavalli utilizzati	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data)	Su richiesta del detentore di animali di animali, l'autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il (data)

Cifra	A	B	C	D		E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria		Condizioni durante il periodo transitorio
				dell'entrata in vigore)	dell'entrata in vigore + 15 anni) se: 1. l'area d'uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio, 2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno, 3. l'azienda conta più di 10 cavalli, e 4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza.	
29	Art. 63	Divieto dell'uso di filo spinato	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)		
30	Art. 66 cpv. 2	Lettiera sul pavimento del pollaio, su almeno il 20 per cento della superficie calpestabile dai volatili domestici	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)		
31	Art. 66 cpv. 3 lett. c	Posatoi sopraelevati per gli animali d'allevamento, le ovaiole e il pollame domestico riproduttore, per le faraone e i piccioni domestici	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)		
32	Art. 66 cpv. 3 lett. d ed e	Possibilità di nuotare per anatre e oche, possibilità di bagnarsi per i piccioni domestici	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)		
33	Art. 68 cpv. 1	Formazione per i detentori di cani anteriore all'acquisto dell'animale	2 anni			
34	Art. 68 cpv. 2	Formazione per i detentori di cani successiva all'acquisto dell'animale	2 anni			

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
35	Art. 72 cpv. 5	Schermi nei canili e nei box per i cani	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
36	Art. 85 cpv. 2	Formazione specifica per una specie animale in piccole aziende detentrici di animali selvatici	5 anni		
37	Art. 85 cpv. 3	Formazione in piccole aziende non professionali detentrici di animali selvatici	5 anni		
38	Art. 97	Formazione per le persone che si occupano di pesci e decapodi	5 anni		
39	Art. 117	Requisiti per i locali e i parchi in cui sono tenuti animali da laboratorio	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
40	Art. 119 cpv. 2 e 3	Detenzione di specie animali diverse nello stesso locale, detenzione in gruppo	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore), eccettuate quelle di primati, cani e gatti	
41	Art. 150	Formazione e aggiornamento nelle imprese di trasporto di bestiame	5 anni		
42	Art. 159 cpv. 1 terzo periodo	Assi trasversali sulle rampe per il trasporto di animali	2 anni		
43	Art. 165 cpv. 1 lett. h	Griglia sui veicoli di trasporto e i rimorchi	2 anni	Veicoli e rimorchi esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
44	Art. 177	Formazione e perfezionamento del personale del macello	5 anni		Durante il periodo transitorio nelle aziende di grandi dimensioni deve essere formato ogni anno almeno il 20 per cento del personale.
45	Art. 203 cpv. 1	Formazione dei formatori	2 anni	Formazione per i detentori di cani	
46	Art. 203 cpv. 2	Riconoscimento dei corsi per formatori	2 anni	Formazione per i detentori di cani	
47	Art. 205 cpv. c	Attestazione del controllo esterno di qualità per i centri di formazione	2 anni	Formazione per i detentori di cani	
48	Allegato 1 tabella 1 cifre 1 e 32	Dimensioni (lunghezza e larghezza) per animali giovani in stabulazione fissa e per vacche in stabulazione fissa o in gruppo	5 anni	<p>Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore) le cui poste o i cui box di riposo non raggiungono le dimensioni seguenti:</p> <p>per gli animali giovani in posta corta con un peso tra 301 e 400 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - larghezza di 90 cm e lunghezza di 145 cm <p>per gli animali giovani in posta corta di oltre 400 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - larghezza di 100 cm e lunghezza di 155 cm <p>per le vacche con un'altezza al garrese di oltre 130 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - in posta corta: larghezza di 110 cm e 	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
				lunghezza di 165 cm - in posta media: larghezza di 110 cm e lunghezza di 200 cm - box contro parete: larghezza di 120 cm e lunghezza di 240 cm - box contrapposti: larghezza di 120 cm e lunghezza di 220 cm	
49	Allegato 1 tabella 3 cifra 21	Dimensione delle gabbie per scrofe	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	Non oltre un terzo delle gabbie può misurare 55 cm x 170 cm.
50	Allegato 1 tabella 3 cifra 31 e osservazione 7	Superficie per i verri e lunghezza del box	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
51	Allegato 1 tabella 4 cifre 21 e 22	Larghezza delle poste di foraggiamento e superficie del box per gli ovini	10 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore) la superficie calpestabile deve essere di: 0,5 m ² per gli agnelli da ingrasso di 25-50 kg, 0,7 m ² per gli ovini di un anno di 50-60 kg, 1,0 m ² per le pecore madri di 60-70 kg senza agnelli, 1,5 m ² per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli, 1,5 m ² per gli arieti di oltre 70 kg. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore) la larghezza della posta di foraggiamento deve essere di:

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
					20 cm per gli agnelli da ingrasso di 25-50 kg, 30 cm per gli ovini di un anno di 50-60 kg, 40 cm per le pecore madri di 60-70 kg senza agnelli, 60 cm per le pecore madri di 60-70 kg con agnelli, 50 cm per gli arieti di oltre 70 kg. La larghezza delle mangiatoie circolari può essere ridotta del 40 per cento.
52	Allegato 1 tabella 5 cifre 21, 32 e 33	Superficie dei box, superficie della posta e numero di poste di foraggiamento per i caprini	10 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	1. Per i box singoli esistenti il (data dell'entrata in vigore) la superficie di ogni box deve essere di 2,5 m ² per le capre di oltre 12 mesi di e di 3,0 m ² per i caproni. 2. Per i box nelle stabulazioni libere esistenti il (data dell'entrata in vigore) la superficie di ogni box deve essere di 0,4 m ² per i capretti fino a tre mesi, di 0,9 m ² per le capre fino a 12 mesi, di 1,0 m ² per le capre di oltre 12 mesi e di 1,5 m ² per i caproni. Almeno l'80 per cento dello spazio deve essere costituito da superficie di riposo. 3. Per ogni animale deve esserci almeno una posta di foraggiamento.
53	Allegato 1 tabella 5 cifra 12 osservazione 2	Poste perforate	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	Al massimo il 25 per cento della posta può essere perforata.
54	Allegato 1 tabella 7	Superficie e altezza dei locali per i cavalli	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
				dell'entrata in vigore) se la superficie o l'altezza dei locali presentano dimensioni inferiori al 75 per cento delle dimensioni minime elencate nella tabella	
55	Allegato 1 tabella 7	Superficie e altezza dei locali per i cavalli	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore) se la superficie o l'altezza dei locali presentano dimensioni inferiori alle dimensioni minime elencate nella tabella, ma corrispondono al almeno il 75 per cento delle stesse.	
56	Allegato 1 tabella 9-1 cifre 121 e 122	Posatoi per pulcini e galline giovani	2 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
57	Allegato 1 tabella 10	Superfici per la detenzione in gruppo nei box dei cani domestici	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
58	Allegato 1 tabella 11	Superfici per i gatti domestici	5 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore)	
59	Allegato 2	Recinti per gli animali selvatici	10 anni	Detenzioni di animali esistenti il (data dell'entrata in vigore) con recinti ai quali si applicano i nuovi requisiti minimi	
60	Allegato 3 tabelle 1 e 2	Requisiti minimi per la detenzione di roditori in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio	2 anni	detenzioni di roditori da laboratorio esistenti il (data dell'entrata in vigore)	

Cifra	A	B	C	D	E
	Articolo	Contenuto della disposizione per la quale è previsto un periodo transitorio	Periodo transitorio a partire dalla data dell'entrata in vigore	Campo d'applicazione della disposizione transitoria	Condizioni durante il periodo transitorio
61	Allegato 4	Spazio minimo per il trasporto di animali da reddito	5 anni	Volatili	

Neue A5-quer Seite!

Allegato 6
(art. 220)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

Allegato 6

I

L'ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali³³ è abrogata.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue.

1. Ordinanza del 18 aprile 2007³⁴ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali

Ingresso, prima riga

visti gli articoli 14 e 15 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali³⁵,

visto l'articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari³⁶,

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie³⁷;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici³⁸;

e in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra

la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo)³⁹,

ordina:

Art. 48 cpv. 1

¹ Alle infrazioni alla presente ordinanza commesse al confine doganale si applica l'articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie. L'articolo 31 capoverso 2 della legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali si applica alle infrazioni all'articolo 16 capoverso 2 lettera l e all'articolo 22 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del (data dell'entrata in vigore)⁴⁰ sulla protezione degli animali. Ove fosse simultaneamente commessa un'infrazione alla legge del 18

³³ RU 1981 572, RU 1986 1408, RU 1991 2349, RU 1997 1121, RU 1998 2303, RU 2001 1337, RU 2001 2063

³⁴ RS 916.443.10

³⁵ FF 2006 315

³⁶ RS 817.0

³⁷ RS 916.40

³⁸ RS 812.21

³⁹ RS 0.916.026.81

⁴⁰ RS 455.1 (RU ...)

marzo 2005⁴¹ sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane, eventualmente con la partecipazione dell'UFV.

2. L'ordinanza del 27 giugno 1995⁴² sulle epizootie è modificata come segue:

Art. 16 capoverso 2bis, 2ter, 3bis e 4

^{2bis} I microchip possono essere consegnati e trasmessi solo ai veterinari operanti in Svizzera.

^{2ter} Per ogni fornitura, i fornitori di microchip devono comunicare al gestore della banca dati il nome del veterinario rifornito e i numeri dei microchip. Il veterinario deve notificare al gestore della banca dati la trasmissione del microchip e il nome del destinatario.

^{3bis} Il detentore di animali deve inoltre notificare al gestore della banca dati:

- a. per i cani adibiti ai servizi di polizia e per i cani destinati alle competizioni sportive: l'inizio dell'addestramento;
- b. per i cani da protezione del bestiame: il previsto impiego come cani da protezione del bestiame.

⁴ L'identificazione può essere effettuata esclusivamente da veterinari operanti in Svizzera. Questi ultimi devono disporre di un dispositivo di lettura.

Art. 18 cpv. 1

L'ufficio designato dal Cantone consegna al detentore dell'animale una tessera canina in cui sono notati il numero del *microchip* o del tatuaggio, la banca dati nella quale il cane è registrato, come pure i dati di cui all'articolo 16 capoverso 3 lettere a – e capoverso 3^{bis}.

3. Ordinanza del 18 aprile 2007⁴³ concernente l'importazione di animali da compagnia

Art. 2 cpv. 4

⁴ Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del (data dell'entrata in vigore)⁴⁴ sulla protezione degli animali e dell'ordinanza del 18 aprile 2007⁴⁵ sulla conservazione delle specie.

4. Ordinanza del 24 novembre 1993⁴⁶ concernente la legge federale sulla pesca

Art. 3

⁴¹ RS 631.0

⁴² RS 916.401

⁴³ RS 916.443.14

⁴⁴ RS 455.1 (RU)

⁴⁵ RS 453

⁴⁶ RS 923.01

In deroga agli articoli 1-2a della presente ordinanza, all'articolo 23 capoverso 1 lettere a-d e all'articolo 100 capoverso 2 dell'ordinanza del [data dell'entrata in vigore]⁴⁷ sulla protezione degli animali (OPAn), (...)

Art. 5b Protezione degli animali nell'esercizio della pesca

¹ In deroga all'articolo 100 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali⁴⁸, i pesci seguenti catturati per il consumo non devono essere uccisi immediatamente:

- a. i pesci che, catturati da pescatori professionisti o da pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a, sono detenuti per un breve periodo; è necessario che essi non soffrano per le condizioni di detenzione;
- b. i pesci catturati da pescatori professionisti se l'uccisione immediata non è possibile per le condizioni meteorologiche sfavorevoli o per la pratica della pesca di massa; in deroga all'articolo 23 lettera d dell'OPAn⁴⁹ tali pesci possono essere trasportati su ghiaccio e devono essere uccisi prima possibile, al più tardi al momento del ritorno in azienda.

² I pesci destinati al consumo che non sono soddisfano le disposizioni di protezione e che i pescatori giudicano non in grado di sopravvivere devono essere uccisi immediatamente e rimessi in acqua. Se sono ritenuti in grado di sopravvivere, in deroga all'articolo 100, capoverso 2, primo periodo OPAn, non devono essere uccisi, ma essere rimessi in acqua immediatamente.

³ In deroga all'articolo 23 lettera b dell'OPAn,⁵⁰ i Cantoni possono autorizzare l'impiego di pesci da esca vivi (allegato 1) per la cattura di pesci predatori da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a⁵¹ nelle acque o in parti di esse nelle quali è impossibile catturarli in altro modo. I pesci da esca vivi possono essere attaccati solo alla bocca.

⁴ In deroga all'articolo 23 lettera c dell'OPAn, i Cantoni possono autorizzare l'impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 5a⁵² per:

- a. la pesca con la moschetta;
- b. la pesca alla traina;
- c. la pesca con la lenza se complessivamente tale pratica compromette in misura minore il benessere degli animali.

Art. 5d Disposizione penale (nuova)

Le infrazioni all'articolo 5b sono punite in applicazione dell'articolo 26 della legge del 16 dicembre 2005⁵³ sulla protezione degli animali.

⁴⁷ RS 455.1

⁴⁸ RS 455.1

⁴⁹ RS 455.1

⁵⁰ RS 455.1

⁵¹ Versione secondo la modifica del 30.08.2006 (RU 2006 3951)

⁵² RS 455.1

⁵³ RS 455

5. Ordinanza del 18 agosto 2005⁵⁴ sui medicinali per uso veterinario (OM-Vet):

Art. 8 cpv. 2

² I medicinali veterinari utilizzati a scopo anestetico per la decornazione o la castrazione possono essere dispensati solo ai detentori di animali titolari di un attestato di competenza secondo l'articolo 32 dell'ordinanza del⁵⁵ sulla protezione degli animali.

⁵⁴ RS 812.212.27

⁵⁵ RS 455.1